This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 30QW .

ORSINI

Memoria per il cav.
Giuseppe Debbasche.

1880

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

368

DEBBASCHE

SAMAMA

Digitized by Google

Digitized by Google

Orsini, Tito

Italy

R. Corte d' Appello di Firenze

MEMORIA

PER IL CAV.

GIUSEPPE DEBBASCHE

CONTRO

GLI EREDI SAMAMA

LIVORNO

STAB. TIPO-LIT. DI GIUS. MEUCCI

1880.

S
411
919

Digitized by Google

FOR TX
0

HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
H. NELSON GAY
1931

DEPOSITED IN THE
HARVARD LAW LIBRARY

1/18/34

Digitized by Google

Eccellenze

Valendoci della facoltà che benignamente ci avete concessa, noi rispondiamo brevemente alla memoria a stampa comunicata dagli avversari, e a quello che piacque loro di dire nella discussione della causa.

I nostri Contraddittori oppongono sei eccezioni contro la nostra domanda, o meglio sei motivi di appello contro la sentenza livornese; e questi combatteremo partitamente e secondo l'ordine *da essi prescelto*.

§. 1. — Ha diritto il Cav. Debbasche a profittare della sentenza che ordinò il sequestro giudiziale?

In questo primo capo la difesa avversaria non fa che ripetere ciò che fu detto dalla sentenza della R. Corte di Lucca cassata dalla Corte suprema, e si sforza di dimostrare che in questa parte non fu pregiudicata dal responso della Cassazione.

Essa dice in sostanza che il sequestro giudiziario fu ordinato soltanto nei rapporti fra i contendenti sul possesso dell'eredità e che i creditori non vi hanno acquisito alcun diritto, e che questo concetto deve mantenersi nonostante la sentenza della Corte Suprema, la quale condannò la pronunzia lucchese perchè errata in un motivo ipotetico e secondario, lasciando impregiudicata la tesi di quella sentenza.

Digitized by Google

È strano peraltro che la difesa avversaria la quale (Vedi memoria dell'On. Mari a pag. 29) ha parole assai gravi di biasimo per la sentenza di Cassazione, non abbia veduto come tutto quanto il concetto sul quale riposava la sentenza lucchese era implicitamente in quella censurato. — « Come mai, dice la difesa av- « versaria, come mai avendo la sentenza lucchese « due motivi uno in *tesi* e l'altro in *ipotesi*, la si « cassò perchè censurabile nel motivo ipotetico? »

« Non so capacitarmene. » Ma se la difesa avversaria avesse posto mente che il concetto fondamentale della sentenza cassata fu quello che alla successione Samama non si dovessero ritenere applicabili le leggi italiane in materia di eredità beneficiata, e che i creditori non avessero perciò diritto ad invocare misure cautelative a loro favore desunte dalla legge italiana, e avesse veduto che la pretesa *tesi* interpretativa della decisione del dì 11 Luglio 1874 si fondava tutta e si partiva da questo concetto errato, il quale benchè taciuto in principio ed esposto in ultimo come secondario e complementare, era stato per altro il faro che aveva guidato la mente del giudice nell' interpretare cotesta sentenza; avrebbe allora concluso che il responso della Cassazione colpì giusto quando cassò la sentenza lucchese, perchè la trovò infetta da un sostanziale errore di diritto, che l' aveva fuorviata fin da principio quando pretese fissare l' estensione e la portata della decisione del 1874. Infatti se la Corte di Lucca avesse tenuto per fermo che la successione Samama aveva i caratteri di una successione bene-

Digitized by Google

ficiata e che i creditori avessero diritto alle cautele in loro favore stabilite dalla legge italiana, avrebbe mai potuto ritenere che il provvedimento ordinato colla sentenza del 1874 escludesse i creditori e non fosse preordinato anche a loro favore?

È evidente che il Magistrato lucchese poneva come necessaria premessa del suo ragionamento e come base delle sue ricerche l' errore condannato dalla Corte Suprema, altrimenti non avrebbe potuto interpretare la decisione del 1874 in modo contrario alla legge ed all' equità, violando la prima e principale regola di ermeneutica per l' interpretazione dei giudicati i quali nel dubbio debbono sempre ritenersi conformi alla legge e alla sana ragione. Se dunque la Eccma Corte lucchese non avesse creduto diritto ciò che diritto non era, non avrebbe potuto interpretare nel modo da essa prescelto la decisione della quale discutevasi.

È appunto per questa ragione, che la difesa avversaria non ha voluto vedere, che la Corte Suprema cassò il giudicato lucchese giustamente e senza quella leggerezza o parzialità che all' Estensore della memoria avversaria è piaciuto di rimproverarle. Rifletta, il Difensore avversario, a quanto diciamo e vedrà che allora potrà *capacitarsi* del come la sentenza lucchese sia stata cassata pel motivo che egli chiama *ipotetico;* e allora non dirà più:

> Vuolsi così colà dove si puote
> Ciò che si vuole....

accusando di dispotismo la Corte Suprema, egli che

Digitized by Google

si scandalizza perchè la Corte di Genova chiamò *dispotica* la falsa pronunzia arbitrale che per opera del Kaid Nissim Samama compì la spogliazione del nostro cliente.

Il concetto dunque sul quale si fonda la difesa avversaria nella sua tesi è falso e già giudicato dalla sentenza della Cassazione.

Nè noi sfuggiamo alla disputa per quanto riguarda l' interpretazione della sentenza del 1874.

Poniamo per base, e questo speriamo concorderanno i nostri Contraddittori, quanto la sentenza della Suprema Corte stabilì, cioè: che l' eredità Samama deve per quanto riguarda le misure cautelative a favore degl' interessati esser regolata dalla legge italiana in materia di accettazione beneficiata e così applicabili l' art. 879 del Codice di Procedura Civile e il 975 del Codice Civile.

Posto ciò, vediamo se l' interpretazione che a cotesta sentenza voglion dare i contraddittori e dette il giudicato lucchese, possa ritenersi retta e giustificata.

Quando la causa fu presentata in appello gli eredi scritti avevano ottenuta una sentenza colla quale gli si accordava il possesso dei beni ereditari sottoponendoli a cauzione per il capitale e per i frutti. La Corte doveva decidere sul dare o no il possesso agli eredi e sulla qualità della cauzione nel doppio rapporto tra eredi e eredi, e tra eredi e creditori. Due di questi creditori erano al giudizio: il Ben Ayad e il Bey di Tunisi, e quest' ultimo era uno degli appellanti. La sentenza della Corte nella sua parte dispo-

Digitized by Google

sitiva, *riuniti gli appelli e dichiarato di accogliere anche l' appello del Comm. Domenico Spezzafumo mandatario del Bey di Tunisi,* ordinò il sequestro giudiziario dei beni ereditarj.

Se si sta dunque alla parte deliberativa o dispositiva della sentenza non vi è alcun dubbio che il sequestro venne ordinato anche a favore dei creditori, e d'altronde è principio ormai incontrovertibile che il giudicato si desume non già dai motivi, ma dalla parte dispositiva, e che, soltanto i motivi possono servire a schiarire e illustrare il deliberato della sentenza. *(Cass. Firenze. Nucci e Prini.* 5 *Marzo* 1874, *Ann.* 8, 1, 112. — *Tolomei e Soldani.* 4 *Marzo* 1875. *Ann. IX.* 1, 499 — *Danesi e Megale,* 23 *Decembre* 1875. *Ann. X.* 1, 108*).*

Se dunque si ha riguardo alla parte dispositiva della sentenza, il provvedimento del sequestro deve ritenersi per universale e ordinato a favore di tutti gl' interessati di ogni e qualunque specie si fossero. La qual cosa apparisce chiarissima: 1. Dalla dichiarazione di avere pronunziato sugli appelli anche dei creditori e di avere accolto quello del Bey di Tunis; 2. dal modo generico con cui veniva ordinato; 3. dalla mancanza di ogni e qualunque distinzione e limitazione del provvedimento preso.

Se poi si ha riguardo alla parte motiva della sentenza questa non ha, quanto ai creditori, che una sola considerazione, (l' ultima) colla quale stabilisce che tutte le parti che figurano nel giudizio *trovano la loro garanzia nella nomina del sequestratario alla*

Digitized by Google

pari dei pretendenti alla successione. È dunque in perfetta armonia la parte motiva con quella dispositiva della sentenza, e dal combinato tenore dell' una e dell' altra ne discende chiarissimo il concetto che il sequestro si ordinò nell' interesse di tutti.

L' unico appiglio, col quale gli avversari vogliono sostenere che il sequestro venne limitato ai soli eredi, è una frase contenuta in quella parte dei motivi che si riferiscono alla QUESTIONE VERTENTE FRA GLI EREDI quando dice che, nell' incertezza della legge da applicarsi, non vi era altro che ordinare il sequestro giudiciale *da durare finchè non rimanesse definitivamente stabilito chi avesse diritto alla successione*.

Questa frase della sentenza si riferiva SOLTANTO allo interesse degli eredi pei quali il sequestro non poteva perdurare al di là della causa; e più tardi, quando la sentenza stessa diceva che nel sequestro *trovavano la loro garanzia anche i creditori*, persone il cui interesse poteva sopravvivere alla causa tra gli eredi o anche estinguersi prima che essa finisse, dimostrava chiaramente che quella prima stava soltanto a indicare la durata del sequestro, per quanto si riferiva ai rapporti intercedenti fra gli eredi; altrimenti bisognerebbe concludere che esistesse aperta contraddizione fra quelle due considerazioni della sentenza. La contraddizione non si può presumere, e contraddizione non vi è. Il dispositivo è chiaro, netto, senza restrizioni.

La sentenza lucchese presumendo la contraddizione, ha escogitato di toglierla dicendo che i creditori

Digitized by Google

trovavano nel sequestro una garanzia ma *indiretta o di fatto.*

Non neghiamo che sia ingegnosa la spiegazione, ma essa riposa sopra due equivoci: — il primo è che questo epiteto — *indiretta* — se è nella sentenza cassata, non fu mai nella sentenza del 1874; — il secondo è che una *garanzia indiretta*, non è garanzia; tanto è vero che se fosse stata tale e si potesse immaginare una garanzia indiretta, ogni quavolta gli eredi si fossero messi d' accordo per far cessare il sequestro lo avrebber potuto fare, senza che i creditori avessero avuto facoltà di porvi riparo. La garanzia, la Corte non poteva accordarla più o meno diretta; ma poteva soltanto accordarla o rifiutarla. I creditori chiedevano che i loro interessi fossero garantiti, e la Corte non poteva rimandarli con dir loro: guardate bene; questi eredi leticano, finchè leticano non possono portar via nulla, dunque non correte pericolo e statevene contenti. — Questi possono essere calcoli e modi di consolazione ragionevoli, ma non sono decisioni, e non potrà mai formare la sostanza di una sentenza una considerazione attinta a sorgenti tutt' altro che giuridiche, perchè non è render giustizia il dire a chi chiede una garanzia per sè e per i suoi interessi che può farne di meno perchè per ora materialmente può non correr pericolo. — E infine, era vero che i creditori non correvano pericolo? — Come li assicurava la Corte per il caso di transazione fra gli eredi? Può mai dirsi garanzia quella che proviene dal caso o dal fatto materiale? Ed era infatti un semplice caso quello

Digitized by Google

che la lite fra gli eredi potesse durare più o meno, sia per esser decisa, come per esser transatta.

Una garanzia di questo genere non è garanzia, e non è mai a questa che poteva aver posto mente la sentenza del 1874 quando diceva che i creditori *trovavan la loro garanzia nel sequestro alla pari dei pretendenti alla successione,* a meno che non si voglia sostenere che cotesta sentenza conteneva a riguardo dei creditori una amara irrisione, un vero e proprio diniego di giustizia.

Ma la Sentenza del 1874 è ben chiara; essa ha voluto ordinare a benefizio di tutti gl'interessati il sequestro, e ciò risulta perfettamente dai suoi motivi, come risulta nel modo il più evidente dal dispositivo, motivi e dispositivo che sono perfettamente in armonia tra loro.

Ma vogliamo fare una concessione: supponiamo che le parole: « *da durare finchè non rimanesse* « *definitivamente stabilito chi avesse diritto alla suc-* « *cessione,* » potessero celare intenzione maggiore di quello che voler indicare solamente *nei rapporti tra gli eredi* la portata e i limiti del sequestro; supponiamo dunque, e sia questa scelleratissima fra le ipotesi, che vi sia contraddizione tra questo inciso e quello finale in cui si dice che i creditori *trovavano la loro garanzia nel sequestro.*

Data al primo questa intelligenza, non è a porsi in dubbio la contraddizione, a meno di accettare la glossa della garanzia *indiretta* perpetrando in tal modo una vera interpolazione. Or bene, concesso per un

Digitized by Google

momento che quell' inciso abbia il significato estensivo, noi troviamo certamente contraddizione nei motivi della sentenza. D' onde è allora che dobbiamo dedurre il vero senso del giudicato? — Dal dispositivo che non sarebbe infetto di questo vizio, ma che invece è così chiaro e così preciso da non lasciar dubbi di sorta. — Si vuole una riprova di questo principio? — Non manca. — Se si voleva limitare il sequestro o nel tempo o negli effetti ove doveva essere espressa la limitazione? — Certamente nel dispositivo cioè in quel luogo della sentenza dove il sequestro stesso veniva ordinato e ne venivano stabilite le condizioni e le modalità. — La frase che accenna alla limitazione contenuta nei motivi, non può avere alcun effetto, non trovando riscontro nel dispositivo che pronunzia per tutte le questioni in modo complessivo ed ordina il sequestro senza determinare limite alcuno di tempo o di persona. E ciò tanto più quando tra le considerazioni contenute nella sentenza, ne troviamo altre che sono contraddittorie o per lo meno dubbiose.

Del resto anche queste considerazioni sono inutili di fronte a una sentenza così chiara come quella di cui si tratta. — Come mai poteva la Corte accogliere l' appello del Bey di Tunis e non ordinare il sequestro anche nell' interesse dei creditori?

La sentenza dunque ordinò un provvedimento universale, benefico egualmente a tutti gl' interessati, per tutti egualmente efficace, illusorio per nessuno.

In ultimo, se si pon mente che ove la sentenza

Digitized by Google

del 1874 si avesse ad intendere nel senso che gli avversari pretendono, converrebbe ritenere che essa avesse rigettate le domande dei creditori violando le disposizioni di legge che la Corte Suprema col suo ultimo giudicato disse essere applicabili alla successione e rigettarle anche senza farne parola, omettendo nel modo il più flagrante di prendere in esame le loro ragioni. Ma se la sentenza del 1874 ha forza di cosa giudicata, si deve presumere che questa sia conforme alla legge e alla giustizia e non interpretarla in un senso ad esse contrario.

Gli avversari aggiungono un argomento di diritto per escludere queste conclusioni veramente inoppugnabili. Essi dicono: Quale fu la legge applicata dalla sentenza del 1874? L'art. 1875 del Codice Civile, lo disse anche la Cassazione. Dunque cotesto articolo non riguardando i creditori, quella sentenza non può nemmeno riguardarli.

Questo argomento desunto anch'esso dalla sentenza ora cassata, non è più felice degli altri, perchè se è vero che, per quanto riguarda gli eredi, fosse stato applicato l'art. 1875 del Codice Civile, non è meno vero che la Corte ordinò il sequestro anche a tutela degl' interessi dei creditori, come poc' anzi abbiamo dimostrato.

Nessuna disposizione di legge obbliga i Magistrati civili a dichiarare quali sono precisamente gli articoli dei codici che intendono di applicare; e d' altronde la sentenza lucchese del 1874 non citò veruna disposizione di legge, anzi parve che il provvedimento

Digitized by Google

stesso ordinato volesse piuttosto dedurre dai principî astratti della giustizia e del diritto che dalla legislazione italiana che dichiarava inapplicabile.

E se questo fu il concetto di cotesta sentenza è manifesto che da essa vollero tutelarsi anche i diritti dei creditori che si disse godere *alla pari dei pretendenti alla successione* dell' ordinata garanzia.

E questa parità di trattamento non vi sarebbe stata ove i creditori non avessero avuto una vera e propria garanzia legale, come l' avevano i pretesi eredi; ma semplicemente una *garanzia di caso, una garanzia di mattonella.*

Non fu la Corte di Lucca che disse applicato l' art. 1875, ma la Corte Suprema, quando chiamata a giudicare della sentenza che ordinò il sequestro giudiciale, rigettò il ricorso degli eredi testamentari. Ma la Cassazione era chiamata a decidere nei soli rapporti fra gli eredi che contesero innanzi a Lei, e colla sua sentenza non escluse nè poteva escludere che altre disposizioni di legge oltre l' art. 1875 fossero state applicate; anzi dicendo che i provvedimenti cautelativi si ordinano sempre secondo la legge del luogo, dichiarò implicitamente che anche le altre disposizioni legislative che sono cautelative e provvisionali si applicano sempre secondo la legge del luogo. La qual cosa, la disse e spiegò chiaramente più tardi nella sentenza che ha rinviato questa causa alle Eccellenze Vostre.

Ivi — « Se questa Corte suprema col suo giu-
« dicato del 19 Novembre 1874 nella stessa causa

Digitized by Google

« della successione Samama professò la massima,
« che la disputa sul possesso ereditario era domi-
« nata dall' art. 8 delle disposizioni preliminari al
« Cod. Civ. la ragione si fu che nel compendio di
« tutti i diritti i quali derivano da una successione
« a pro' dell' erede, si comprende necessariamente, ed
« è uno dei più sostanziali e dei più vantaggiosi,
« quello di andare al possesso dei beni ereditarj e
« di amministrarli e di perciperne le rendite.

« Questa ragione nulla giova alla causa presente,
« in cui non si discute di diritti ereditari, sibbene
« di diritti spettanti ad estranei in virtù di obbliga-
« zioni verso l'eredità.

« Quanto male a proposito si invochi questo
« giudicato a sostegno della sentenza in esame è reso
« più manifesto dall'osservare che chiamata allora
« pure la Corte Suprema a decidere se nella incer-
« tezza delle leggi nazionali del defunto Samana po-
« tessero adottarsi i provvedimenti suggeriti dalle
« leggi italiane; solennemente stabiliva essere mas-
« sima risoluta e di ragione naturale che qualunque
« sia la legge nazionale o straniera colla quale ha
« da risolversi una controversia, le misure conser-
» vatorie e provvisionali possono sempre ordinarsi
« dai Tribunali secondo le leggi del luogo dove la
« controversia è intentata.

« Nè applicabile al caso è la distinzione fra le
« misure conservatorie che traggono origine dalle
« regole di ragion naturale e nei principi universali
« di diritto, e quelle cautele che si riconnettono ad

Digitized by Google

« uno speciale istituto in forza del quale unicamente « si possono ottenere, come sarebbe nella specie il « provvedimento indicato dall' Art. 975 del Cod. Civ. « che ha base nell' adizione della eredità col bene- « fizio dello inventario. Imperocchè a parte il ricer- « care fino a qual punto regga tal distinzione, quello « che tronca ogni disputa si è che avendo gli eredi « Samama adito l'eredità col benefizio dell' Inven- « tario a forma della Legge italiana, mal si oppor- « rebbero alle misure provvisionali che appunto ema- « nano da quell' Istituto e dalla nostra Legge. »

È dunque dimostrato che la sentenza del 1874, o si inspirasse alle regole generali ed astratte della equità e del diritto, o si inspirasse, come disse più tardi la Corte suprema, alle disposizioni della legislazione italiana, essa ordinò certamente un provvedimento avente un carattere di universalità per tutelare i diritti di ogni specie d' interessati, che dovevano aver tutti parità di trattamento sia perchè ciò era conforme ai principî della giustizia e del diritto, sia perchè non il solo articolo 1875; ma tutte le disposizioni della legge italiana riguardanti i provvedimenti cautelativi e così anche l' art. 975 del Codice Civile, anche l' art. 879 del Codice di Procedura dovevano essere applicati.

Indipendentemente da tutto ciò, è così vero come dicono gli avversarî che l' art. 1875 del Codice Civile non possa mai riguardare i creditori di una eredità beneficiata? — Dopo l' ultima sentenza della Corte Suprema in questa causa, non è più controverso che

Digitized by Google

si debbano applicare alla successione Samama le regole concernenti le eredità beneficiate nella nostra legislazione.

Posto ciò non sarebbe il caso di dire applicabile il secondo paragrafo dell' art. 1875, cosicchè, sia pure questa la legge applicata, debba ugualmente ritenersi ordinato il sequestro nel doppio aspetto dei rapporti tra erede e erede e tra eredi e creditori?

Quale è il concetto giuridico del benefizio di inventario e quale precisamente ne è la sostanza? — È l' art. 968 del Codice Civile che lo definisce chiaramente.

L' erede che accetta con tal benefizio e che fa l' inventario, non può esser tenuto oltre l' ammontare del patrimonio dell' eredità, i suoi beni rimangono separati, e quando egli sia convinto di non averci nulla da guadagnare, allora può anche cedere l' amministrazione e liberarsi da ogni ingerenza.

È dunque di tutta evidenza che l' erede al compiersi dell' inventario limita la propria responsabilità alla consegna di quei beni che sono inventariati, la qual cosa implicitamente costituisce un' offerta per la propria liberazione. Se dunque l' erede beneficiato offre ai creditori ereditari per liberare il proprio patrimonio, e la propria responsabilità, l' asse dell' eredità, è certo che i creditori, se dovessero indicare una disposizione di legge cautelativa a loro favore oltre quella degli art. 975 del Codice Civile e 878 del Codice di procedura civile, potrebbero certo invocare l'Art. 1875 del Codice Civile al paragrafo secondo

Digitized by Google

che dispone potersi ordinare il sequestro delle cose che un debitore offre per la sua liberazione. Nè si potrebbe dire che l' erede beneficiato non fosse debitore. Egli è certo debitore come continuatore della persona del defunto i cui diritti e doveri rappresenta; è debitore perchè appunto è erede, è debitore perchè contro di lui si indirizzano le azioni giudiziarie dagli aventi interesse.

Una recente sentenza della Corte di appello di Ancona (20 marzo 1880. Ann. XIV, 2, 67,) definisce o per dir meglio descrive i caratteri e i criterii del benefizio d'inventario in modo esattissimo. Ecco le parole di quel giudicato: « Attesochè sia anzi-
« tutto da osservare che il benefizio dell'inventario,
« introdotto da Giustiniano ad impedire i troppo fre-
« quenti ripudii di eredità, così nell'antico come nel
« moderno diritto ha per fine principale di mante-
« nere separato il patrimonio dell' erede dall' altro
« pervenutogli per eredità appunto perchè le obbli-
« gazioni dell' erede non eccedessero le forze del
« *patrimonio ereditario che forma unicamente il pe-*
« *gno e la garanzia dei diritti dei creditori del de-*
« *funto.*

« Attesochè a conseguire un tal fine, la legge
« disciplinava con norme corrispondenti il benefizio
« dell' inventario, nel doppio intento di tutelare equa-
« mente tanto l' interesse dell' erede quanto dei cre-
« ditori; ed in effetto risulta dagli art. 955 e seguenti
« del Codice civile, oltre l'accennata separazione dei
« patrimonii in vantaggio esclusivo dell'erede, quanta

Digitized by Google

« sollecitudine si dimostri per la conservazione del « *patrimonio ereditario pegno comune dei creditori,* « fissando le obbligazioni dell' erede, che in propo- « sito contrae, sicchè avviene richiedersi a pena di « decadenza l' inventario, che fosse l' erede costituito « amministratore dei beni per liquidare il patrimonio « e soddisfare i creditori, che sia verso di essi tenuto « a render conto di sua gestione, che gli è inibito « di vendere le sostanze ereditarie senza autorizza- « zione, volendosi pur anche tenuto a dar cauzione, « se i creditori lo domandano, pel valore dei mo- « bili, dei frutti degli immobili e del prezzo dei me- « desimi, rimettendo in difetto ogni altro provvedi- « mento all' autorità giudiziaria, dando vita, per tal « modo al quasi contratto ereditario, da cui nascono « le obbligazioni sue a profitto del ceto ereditario: »

E il Pacifici Mazzoni (Trattato delle Successioni, Vol. V, §. 153 in fine — pag. 268) dice: « L' erede « beneficiato *è debitore* verso i creditori dell' eredità « e i legatari succedendo pur sempre nella univer- « salità giuridica lasciata dal defunto e che comprende « i debiti come i diritti (Consulta Casale 23 Decem- « bre 1869 — Giurisp. VII, 171). E altrove: (Op. e vol. citato §. 74 pag. 132) — « Al modo stesso « che l' accettazione pura e semplice, quella con be- « nefizio d' inventario conferisce al successibile il « titolo e la qualità di erede e rappresentante del « defunto. Conseguentemente egli acquista la pro- « prietà dei beni dipendenti dalla successione. — .... « Del pari l' erede beneficiato gode di fronte tanto

Digitized by Google

« ai coeredi quanto ai terzi, degli stessi diritti e azioni « spettanti all' erede puro e semplice. — .....

« D' altra parte l' accettazione con benefizio d' in- « ventario produce in generale, e salve le modifi- « cazioni risultanti dalla separazione del patrimonio « del defunto da quello dell' erede, i medesimi ef- « fetti passivi che l' accettazione pura e semplice. « Quindi obbliga indissolubilmente ciascun erede « verso gli altri al conferimento delle liberalità fat- « tegli dal *de cujus* e soggette a collazione. *Del « pari ei diviene personalmente obbligato pei debiti « e pesi ereditarj*. È questo un effetto della rappre- « sentanza che ei tiene del defunto, non ostante il « benefizio d' inventario, dappoichè l' effetto utile di « questo, limitasi a non vincolare i beni personali « di lui pel soddisfacimento di quei debiti e pesi » (*Aubry e Rau*, VI, § 612).

E concludendo il § 153 (*vol. cit. pag.* 269) lo stesso Pacifici Mazzoni soggiunge: — « Da tutto ciò « si rileva come dal benefizio dell' inventario risulta « una condizione giuridica eccezionale e non poco « anomale. Invero l' erede beneficiario è ad un tempo « avente causa a titolo universale, ossia rappre- « sentante del defunto e terzo, conservando la pro- « pria personalità distinta da quella del defunto; tanto « che può ben dirsi con altri, aversi qui un misto di « verità e di finzione; in verità l' erede beneficiario è « successore e rappresentante del defunto; in finzione « è una persona estranea al defunto medesimo.

E il Laurent (vol. X pag. 122) esprime lo stesso

Digitized by Google

concetto con quell'acutezza ed eleganza che son proprie dell'illustre Belga. « Le bénéfice d'inventaire « est une exception aux vrais principes, à la vraie « verité, comme dit Pothier. En quoi consiste l'ex- « ception ou la finction? C'est que l'héritier béné- « ficiaire est supposé posseder deux patrimoines di- « stincts, et il n'est tenu, comme successeur du defunt « que sur l'un de ces patrimoines, celui du défunt. » Voila tout ce que dit l'art. 803. *De ce que l'hé- » ritier bénéficiaire ne peut être poursuivi sur ses » biens personnels on ne peut donc pas conclure » qu'il nest pas débiteur;* il est débiteur limité au « lieu d'être débiteur illimité comme il devrait l'être « en qualité de successeur du défunt. »

Risulta dunque ben chiaro: 1. che l'erede beneficiato è debitore personale dei creditori del defunto in quanto continua la sua persona e ne eredita i diritti e i doveri; — 2. che esso limita la propria obbligazione alle forze del patrimonio ereditato; — 3. che il patrimonio stesso forma il pegno e la garanzia dei creditori dell'eredità.

Da tutto ciò risulta nel modo il più certo e indubitabile che, quando mancassero altri testi di legge ad autorizzarlo, come nella pretesa incertezza della legge da applicarsi ritenne la Corte, il capoverso secondo dell'art. 1875 del Cod. Civ. deve ritenersi bastante per autorizzare il sequestro giudiziario dei beni ereditari a favore dei creditori; dappoichè l'accettazione beneficiata costituisce in sostanza l'offerta per parte dell'erede di tutto l'asse ereditario in sod-

Digitized by Google

disfacimento dei debiti. Nè si dica che tale offerta possa ammettersi esistere soltanto quando si verifichi il caso previsto dal secondo capoverso dell'art. 968 del codice civile, cioè quando l'erede faccia la cessione dei beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari, perchè questa non sarebbe mai un'offerta; ma una vera e propria dazione in pagamento fatta in modo definitivo, ed è in sostanza la rinunzia pura e semplice dell'eredità che, mediante l'adizione beneficiata, l'erede si conservò la facoltà di compiere a sua voglia e ad ogni momento. L'offerta di pagamento sta nell'adizione col benefizio d'inventario e più che ogni altra cosa nella compilazione regolare dell'inventario che stabilisce in modo certo e reale quali sono i beni e gli assegnamenti fino alla concorrenza dei quali l'erede si chiama responsabile, e che formano la garanzia, il pegno dei creditori, e sui quali soltanto questi potranno contare pel pagamento. È dunque rigorosamente vero, che neanche la limitazione la più stringata della legge che vuolsi unicamente applicata dalla sentenza del 1874 non servirebbe ad escludere ciò che i nostri Avversari si sforzano a dimostrare escluso da quella decisione.

Infine noi non comprendiamo neanche il perchè i nostri Avversari si affatichino così atrocemente a dimostrare che la sentenza del 1874 non provvide all'interesse dei creditori, giacchè quando anche potessero raggiungere il loro intento, a nulla loro gioverebbe. — Infatti, fosse pure, per scelleratissima ipotesi, quanto essi vogliono nulla poteva impedire

Digitized by Google

al Tribunale di Livorno di estendere, siccome fece *ex novo,* ai creditori e particolarmente al Cav. Debbasche il benefizio del sequestro.

Se la sentenza del 1874, infatti ai creditori non aveva provveduto, perchè non si poteva con una nuova pronunzia far quello che essa non avrebbe fatto? — E perchè l' autorità giudiziaria doveva rifiutare a cotesta specie di interessati un provvedimento equo e conservativo quando, essendo prossima a finire la lite tra gli eredi, veniva per quelli a cessare la garanzia occasionale che fino a quel momento avrebbe giustificato la mancanza di altre cautele? — La sentenza lucchese stata cassata diceva *non si può*, e lo ripetono i Contraddittori, ma nulla v' è di più assurdo di questo *non possumus* che non ha verun motivo possibile, nessun pretesto che valga a giustificarlo. — Ma la sentenza cassata nel suo modo di vedere era in certo qual modo logica e conseguente perchè credeva che non fosse possibile di invocare la legislazione italiana a profitto dei creditori e poneva perfino in dubbio che si trattasse di eredità beneficiata, errore fondamentale che la determinò e che fu condannato dalla Corte suprema. — Ora peraltro che questa col suo giudicato ha stabilito un concetto contrario, non è più lecito ai nostri contraddittori ripetere le aberrazioni della sentanza cassata, senza cadere nell' assurdo ed essere paradossali.

Niente dunque è meno fondato di questo primo motivo di appello che costituisce la tesi della avversaria difesa.

Digitized by Google

CAPO II.

Può il Debbasche invocare a proprio favore la regiudicata dell' 11 Luglio 1874?

La difesa avversaria dice: « Dato e non concesso « che quella sentenza avesse ordinato il sequestro « giudiziale delle sostanze ereditarie anco nell'inte- « resse del Generale Ben-Ayad e del Governo di « Tunisi, asserti creditori, il Debbasche non avrebbe « diritto di domandarne l'estensione a favor suo. « *Rex judicata inter alios nec nocet nec prodest.* » E conclude che il Debbasche, non avendo fatto parte del giudizio che finì con quella sentenza, non può invocarne l'autorità.

È da notarsi anzitutto l'inutilità di questo argomento, perocchè, fosse pur vero che il Debbasche non potesse invocare come cosa giudicata a proprio favore la sentenza del 1874, nulla impedirebbe che egli provocasse una separata pronunzia, acciocchè nel contraddittorio degli altri interessati fossero estesi a lui pure i benefizî dell'ordinato sequestro.

Peraltro, senza negare davvero che il Debbasche non sia stato parte nel giudizio del 1874, noi crediamo di poter affermare tranquillamente che esso ha diritto d'invocare quella sentenza e, dimostrando di essere creditore in genere della successione, acquisirne anche a proprio favore gli effetti.

Digitized by Google

Vi sono certe sentenze che pronunziate fra due o più interessati, giovano o nocciono alla pari a tutto un ceto di aventi interesse a una *massa* di creditori; quelle per esempio in materia di fallimento, quelle pronunziate nei giudizi di esecuzione immobiliare in cui si ritiene che i creditori ipotecari inscritti siano tutti rappresentati da quello alle cui istanze si fa l' espropriazione. Ora in materia di eredità beneficiata si ha forse a ritenere il medesimo principio e dire che le sentenze riflettenti le cautele etc., pronunziate tra l' erede e chiunque creditore o interessato giovano o nocciono a tutti gli altri? — Ciò è affatto evidente.

L'art. 879 del codice di procedura civile dice: — « L' istanza di qualunque tra i creditori o altri aventi « interesse affinchè l' erede con beneficio d' inventario « dia le cautele stabilite dal codice civile è proposta « ecc. » L' art. 975 del codice civile è così concepito: — « Se lo richiedono i creditori o altri aventi « interesse, l' erede deve dare idonee cautele *pel va-* « *lore dei beni mobili compresi nell' inventario per* « *i frutti degli immobili e per il prezzo dei mede-* « *simi, ecc.* »

Riavvicinando questi articoli, noi vediamo che *un sol creditore* può citare gli eredi onde ottenere cauzione, e che questa cauzione non può nè deve esser particolare a quel creditore, ma universale per tutto il valore cioè dell' asse ereditario e a favore di tutti gli aventi interesse. È perfettamente lo stesso che dire che il giudizio è comune a tutti gl' interessati

Digitized by Google

ai quali tutti viene negata o accordata la cautela richiesta. E se il giudizio è a tutti comune, se a tutti nuoce o giova la sentenza pronunciata in quel giudizio, non è egli del pari manifesto che quella sentenza può da tutti essere invocata come cosa giudicata anche a proprio favore? E non è egli manifesto che può invocarla il Debbasche appunto perchè aveva quel carattere di universalità a favore degl' interessati fra i quali egli pure deve ritenersi necessariamente compreso? Nulla dunque gli impediva di invocarla a proprio favore come cosa giudicata, e nulla di meno giustificato e di più empirico di quello che sostenere come gli avversari fanno, che non fu comune al Debbasche il giudizio per la sola ragione che personalmente non vi intervenne.

Non vi era dunque alcuna ragione per respingere il Debbasche quando, dimostrando di avere un credito contro l' eredità o almeno la probabilità di un credito domandava di godere egli pure del benefizio accordato all' universalità dei creditori, nè vi era ragione per respingerlo quando, nulla essendo preordinato a garantire la massa dei creditori, si fosse fatto attore *ex novo* per domandare le cautele a forma dell' art. 879 del Codice di procedura civile. Giudicò dunque bene la sentenza appellata e malamente e inutilmente s'affannano i contraddittori per dimostrarla ingiusta o illegale.

Però la Difesa avversaria diligentissima nel raccogliere qualunque briccica che possa alla meglio rattoppare i castelli di carta pesta che va edificando,

Digitized by Google

ha risuscitato dal sonno dove giaceva una vecchia ed inutile sentenza del Tribunale di Livorno del 14 marzo 1874 che respinse l' intervento del Cav. Debbasche in una causa per idoneità di cautele che pendeva tra gli eredi e i creditori, e rilevando che essa non fu appellata dal Debbasche, dice che havvi cosa giudicata per stabilire che non essendo esso intervenuto nel giudizio non può profittare della sentenza.

Siamo costretti a questo proposito di fare un poco di storia di ciò che riguarda questa sentenza e, dissipando la nebbia in cui alla difesa avversaria piace di avvolgere in questa parte le sue deduzioni mascherate da una studiata brevità, dimostrare che quella sentenza non ha nè può avere influenza alcuna sulla causa attuale.

Sanno le Eccellenze Vostre che la sentenza del dì 11 luglio 1874 colla quale venne ordinato il sequestro giudiciale fu dalla R. Corte di Lucca pronunciata revocando una pronunzia del Tribunale di Livorno colla quale veniva accordato agli eredi scritti il possesso e l' amministrazione dei beni ereditarii a condizione di dare certe cauzioni e certe cautele agli interessati determinate in parte dalla stessa sentenza e in parte rilasciate all' accordo delle parti o ad altra separata pronunzia. Questa sentenza fu pubblicata il 5 Decembre 1873 ed appellata dai soccombenti eredi e creditori. Ma essa era munita della clausola di esecutorietà provvisoria, e gli eredi scritti a cui favore era stata pronunziata la vollero portare ad esecuzione provvisoriamente e, pendente l'appello, citarono

Digitized by Google

innanzi al Tribunale gl' interessati per far giudicare idonee certe cautele che essi proponevano. Fu in questo giudizio chè intervenne il Debbasche e fu allora che gli Eredi vollero respingerlo opponendo che, non avendo fatto parte del giudizio in cui si disputò sul possesso da accordarsi agli eredi e sulle cautele da prestarsi, non aveva aperizione di bocca per discutere sull' accettare o rifiutare quelle che gli eredi credevano di proporre.

Il Tribunale con la sentenza del 14 Marzo 1874 ammesse l' opposizione degli eredi e respinse l' intervento del Debbasche anche perchè gli parve che il decidere se fosse o no creditore dell' eredità, fosse questione di alta indagine incompatibile con l' indole di quel giudizio in cui dovevasi semplicemente apprezzare e dichiarare o no idonee le cautele dagli eredi proposte.

È da avvertirsi che in quel tempo pendeva gravissima questione sulla competenza dei tribunali italiani a conoscere delle domande del Debbasche, questione che fu poi decisa a di lui favore colla sentenza del Tribunale di Livorno del 3-19 Giugno 1874 e con quella della Corte di Lucca dei 2-9 Luglio 1875.

Il giudizio dunque non verteva sul sapere se al Debbasche fosse o no spettato il diritto di ottenere a proprio favore l' estensione delle cautele ordinate, ma soltanto se potesse discutere su quelle ed accettarle o rifiutarle. E il Tribunale disse che a lui non si competeva il diritto d' intervenire a discuterle, cosa affatto separata e che non esclude che egli avesse

Digitized by Google

diritto a goderne quando, risoluta la questione di competenza, potendosi prendere in esame la *questione d' alta indagine* sulla natura ed esistenza del suo credito, si fosse ritenuto equo che egli pure entrasse a far parte di quella massa, di quella universalità di interessati i cui diritti dovevano cautelarsi. — È in certo modo la stessa ragione di esclusione per la quale non può ammettersi a discutere sopra un concordato il creditore che non è intervenuto nel giudizio di fallimento, mentre non può impedirglisi d' invocare a proprio favore quel concordato e reclamarne a suo riguardo l' esecuzione, dimostrando di essere creditore del fallito.

Altro è il profittare del disposto di un giudicato avente il carattere dell' universalità, altro è l' aver diritto di prender parte alle controversie sulla sua esecuzione. — La sentenza livornese del 14 marzo 1874 negò al Debbasche il diritto d' intervenire, ma non gli negò nè gli pregiudicò minimamente quello di domandare di esser compreso nel benefizio delle cautele accordato all' universalità degl' interessati.

Del resto la sentenza livornese del 14 marzo 1874 fu ed è di niuno effetto e come non pronunziata. Noi dicemmo che i nostri Avversari la avevano scossa dal sonno, sarebbe però stato meglio che avessimo detto che avevano tentato di risuscitarla da morte, poichè essa è ben morta, e pressochè prima di nascere.

Quella sentenza infatti fu implicitamente revocata e annullata da quella della Corte Lucchese dell' 11

Digitized by Google

luglio 1874. Tutto il subietto di quella pronunzia non era il dichiarare le idoneità delle cautele ordinate con quella del 5 decembre 1873? E la Corte di Lucca non annullò questa ultima sentenza quando ordinò il sequestro giudiziario? E questa annullata, non cadde pure nel nulla la pronunzia accessoria e conseguenziale? La sentenza del 14 marzo 1874 è dunque ben morta e i nostri Avversari richiamandola alla memoria non han fatto altro che fornirci un argomento di più per dimostrare che la sentenza che ordinò il sequestro giudiziario volle sostituire quest' unico provvedimento a tutte le cautele ordinate provvedendo così ai diritti di tutti.

E questo si desume dal fatto che gli Eredi abbiano nel giudizio finito colla sentenza del 14 marzo 1874 discusso sul modo di porre ad esecuzione quella precedente del 5 decembre 1873 in contraddittorio dei creditori, e che li riconoscessero per legittimi avversari e parti al giudizio. Per la sentenza dei primi giudici dunque i creditori erano compresi nel beneficio delle cautele ordinate; per la sentenza della Corte invece ogni loro domanda sarebbe stata rigettata, e il sequestro non sarebbe stato neppur per sogno ordinato in loro favore. E noi preghiamo l' onorevole Autore della memoria avversaria a metter d' accordo queste due cose: la soccombenza dei creditori Ben Ayad e Bey di Tunisi nel secondo giudizio coll' accoglienza del loro appello e la condanna degli eredi appellati nelle spese a loro favore.

Digitized by Google

CAPO III

Esiste sempre il sequestro giudiciale?

Secondo la Difesa avversaria il sequestro giudiziario ordinato con la sentenza del dì 11 luglio 1874 è cessato e siccome non esiste più, così non può estendersi a favor di nessuno. È questa la seconda ipotesi dei nostri Contraddittori e il terzo dei loro motivi di appello, e non è meno infelice degli altri.

La Difesa contraria ragiona così: La Corte di Lucca ordinò il sequestro giudiziario da durare *finchè non rimanesse definitivamente stabilito chi avesse diritto alla successione del Kaid Nissim Samama*. Ora essendo ciò stabilito dalle due sentenze l' una del Tribunale di Livorno del 3-9 novembre 1877, l' altra della Corte di Lucca del 3 giugno 1880 che hanno convalidato il testamento, il sequestro giudiziale deve ritenersi come legalmente cessato.

Non ci vuol grande abilità per dimostrare quanto sia errata ed assurda questa conclusione.

Anzitutto dobbiamo notare come gli Avversari si aggirino sempre in un circolo vizioso, imperocchè per quanto apparentemente le loro ipotesi sembrino riguardare sotto un altro aspetto la causa, in fatto pongono sempre per provato ciò che non hanno

Digitized by Google

provato nè proveranno mai, vale a dire che il sequestro giudiziario non fu ordinato a profitto dei creditori.

Anche questa seconda ipotesi che si presenta come indipendente e di per sè stante ha per punto di partenza la tesi avversaria, cioè che il sequestro non riguarda i creditori. Infatti se il sequestro fu ordinato anche a loro favore, non basta l'esser definita la causa tra gli eredi, perchè il sequestro venga a cessare. Sicchè in questa parte la Difesa contraria bisogna che dia per provata la tesi per discuter l'ipotesi. Strano modo d'ipotesi!

Noi abbiamo già dimostrato come la sentenza del 1874 non abbia usata la frase *da durare finchè*.... se non in quella parte che riguardava semplicemente gli eredi e come non abbia ripetuto questa limitazione nel suo dispositivo, dichiarando anzi di avere accolto l'appello dei creditori intervenuti e dando loro vittoria di spese. Non vogliamo ripeterci, nè tornare a dimostrare ciò di cui ormai, Eccellenze, vi crediamo pienamente persuasi. Il sequestro dunque non può esser cessato per ciò solo che siasi pronuziato sentenza di seconda istanza sulla controversia tra gli eredi; e questo solo è a sufficienza per condannare la ipotesi avversaria.

Esaminiamola peraltro più particolarmente e sempre più vedremo quant' essa sia assurda ed infondata.

Se anche la sentenza del 1874 avesse accordato ai soli eredi il sequestro, potrebbe quésto dirsi oggi cessato? Mai no, perchè anche in tal caso non si

Digitized by Google

potrebbe dire verificato l' evento in forza del quale il sequestro avrebbe potuto cessare, nè questo sarebbe effettivamente cessato. Non sarà difficile di provare queste due proposizioni.

La sentenza della Corte di Lucca del 1874 avrebbe dunque secondo i nostri Avversarii ordinato il sequestro nei soli rapporti fra gli eredi e lo avrebbe limitato nel tempo fino a quando fosse *definitivamente stabilito chi avesse diritto alla successione Samama.*

Seguiamoli su questo terreno e vediamo se essi sarebbero nel vero.

È egli *definitivamente stabilito chi abbia diritto alla successione?*

I nostri Contraddittori dicono di sì allegando le disposizioni di legge e le decisioni per le quali si fa chiaro che il ricorso per Cassazione non sospende l' esecuzione della sentenza.

Noi non vogliamo combattere questo concetto che cioè sia eseguibile una sentenza mentre pende il giudizio di cassazione; non è su questo punto che discorderemo dai nostri Avversari. Noi poniamo diversamente la questione. Noi ne facciamo semplicemente una questione di interpretazione e diciamo: la sentenza del 1874 quando disse, finchè non fosse stabilito definitivamente chi avesse diritto alla successione Samama, avrebbe voluto dire finchè ciò non fosse stabilito con una sentenza semplicemente eseguibile, ovvero con una sentenza irrevocabile e contro la quale non fossero altrimenti esperibili nemmeno i rimedi straordinari? Tutto sta nel

Digitized by Google

significato che si vorrà attribuire all' avverbio *definitivamente* usato dalla sentenza che ordinò il sequestro. Quand' è che una causa è decisa *in modo definitivo*? Per noi la risposta non è dubbia: è decisione definitiva quella contro la quale non è possibile alcun rimedio ordinario o straordinario. Altra cosa è l' eseguibilità di una sentenza, altra cosa la decisione finale di una lite. E la sentenza del 1874 quando, secondo dicono i Contraddittori avrebbe limitato la durata del sequestro alla decisione *definitiva* della lite, non potrebbe avere avuto in mira che la sua decisione finale, quella cioè dopo la quale non vi sarebbe stata altra lite possibile. Non sarebbe mai da presumersi che si fosse voluto far cessare il sequestro, che per la cassazione della sentenza di seconda istanza potrebbe, e non sappiamo come e con quale efficacia, tornare a rivivere.

Non è dunque vero che, ai termini della sentenza del 1874 esaminata dal punto di vista che fa più comodo ai nostri Contraddittori, possa dirsi finita la controversia e cessato il sequestro. E non vale il dire che vi sia una sentenza eseguibile e che il ricorso non sospenda, perchè dove una sentenza abbia voluto far perdurare un provvedimento cautelativo fino alla risoluzione ultima e definitiva, e questa sentenza sia stata accettata o passata in stato di cosa giudicata, è perfettamente inutile di parlare delle regole generali a cui nel caso sarebbe stato fatto eccezione.

Nè, quando anche si volesse intendere che po-

Digitized by Google

tesse cessare oggi il sequestro, potrebbe mai essere il caso di dirlo cessato.

Bisogna distinguere fra il togliere un sequestro e la facoltà di toglierlo. *Dal detto al fatto vi è un gran tratto;* altro è il dire, altro il fare. Se la sentenza della Corte di Lucca del 3 giugno 1880 abilitava gli Eredi testamentari a far levare il sequestro, dovevano levarlo per poter dire che fosse cessato. La Difesa avversaria concorda che il sequestro esiste, come essa dice, *di fatto*, ma lo afferma cessato legalmente. Noi invece siamo più esatti e diciamo che, se fosse vero ciò che essa dice non ne verrebbe mai che il sequestro fosse cessato legalmente, ma che vi sarebbe negli eredi la facoltà di farlo cessare, facoltà però che dovrebbe essere esercitata prima di poterlo dire cessato materialmente non solo, ma anche legalmente.

E se questa facoltà, come nel caso, non fosse stata esercitata, mal si potrebbe impedire gli interessati di domandare che fosse protratta la durata di quel provvedimento e che fosse esteso anche ad altri effetti.

Dunque anche nel concetto che il sequestro potesse non riguardare i creditori, non sarebbe il caso di dire definitivamente decisa la lite, nè il sequestro è veramente cessato.

Nè basta: vi è un altro fatto che dimostra assurdo fino all' estremo l'assunto avversario.

È indubitato infatti, Eccellenze, che il sequestro nei rapporti tra il nostro Cliente e l' eredità esiste e

Digitized by Google

perdura. Non è la Vostra sentenza che debba ordinare l' estensione del sequestro, e non sarebbe da oggi che questo esisterebbe a favore del nostro Cliente. Il sequestro fu esteso colla sentenza del Tribunale di Livorno in data del 31 luglio 1879 che i nostri Avversari hanno appellata e che è oggi sottoposta al vostro giudizio. Questa sentenza è provvisoriamente eseguibile e, pendente il giudizio di appello, fu eseguita. Fu notificata infatti al sequestratario e alla sede di Livorno della Banca Nazionale italiana, depositaria dei valori dell' eredità insieme all' atto in cui venivano intimati ad uniformarvisi; formalità che venne ripetuta dopo che la Casssazione ebbe annullata la sentenza lucchese che l' aveva revocata.

Il sequestro dunque esiste ed è esteso in forza della sentenza appellata che è eseguibile a favore del nostro cliente; e la vostra sentenza, Eccellenze, potrebbe levare il sequestro se ci fosse contraria, ma non farebbe che convalidarlo se favorevole. Intanto il sequestro ci è; ci è a favore del Cav. Debbasche e fu a lui esteso in un' epoca in cui non potevasi neppur discutere se fosse cessato, cioè prima che la Corte di Lucca avesse pronunziato sentenza nella causa del testamento.

È dunque perfettamente assurdo, insussistente, e se non fosse per il rispetto pei nostri Avversarii, diremmo ridicolo l' obietto della inesistenza legale di un sequestro che una sentenza esecutoria ha fino da assai tempo dichiarato acquisito al nostro cliente.

Digitized by Google

CAPO IV.

Vi sono delle rejudicate che facciano ostacolo all'attuale domanda del Cav. Debbasche?

Due, secondo la difesa avversaria sono le sentenze passate in cosa giudicata che hanno stabilito non avere il Debbasche alcun diritto contro l'eredità.

Prima però di parlare ed anche di indicarle, la difesa contraria si fa a criticare la sentenza appellata perchè disse che *il credito del Debbasche è stato riconosciuto dai suoi avversari, i quali onde essere liberati dal soddisfarlo hanno per ultimo dedotto che fu estinto esibendo la relativa quietanza in calce del titolo da cui il credito stesso resulta.* Sono queste le parole della sentenza che all'on. Estensore della memoria avversaria è piaciuto di riportare in modo diverso che si prestasse alle sue beffe, avendo però cura di farle stampare in corsivo perchè si credessero esatte.

Fedeli al nostro sistema, seguiremo passo a passo l'ordine della memoria avversaria e difenderemo la sentenza appellata dalle accuse di cavillo, di reticenza e di sofisma, accuse che si dovrebbero risparmiare ai magistrati, a meno di volerli accusare apertamente di parzialità.

Dov'è l'errore bestiale, dove il cavillo, dove la reticenza e il sofisma nell'affermazione della sentenza appellata?

Digitized by Google

Non è la cosa più ovvia di questo mondo che colui il quale oppone l'eccezione del pagamento ammette implicitamente l'esistenza del credito? E non è veramente elementare che colui il quale fonda la eccezione di pagamento sopra una scrittura non riconosciuta o impugnata per falsa deve provare che cotesta scrittura è vera? E non è scritto nell'art. 284 del codice di procedura civile? Ma la difesa avversaria dice: e contro chi sarebbe il credito del Debbasche? contro il Samama? No certo. Ma contro il Governo di Tunis. E allora, dov'è riconosciuto il credito? Se il Samama come cassiere del Governo non avesse pagato, non restava il Debbasche *creditore del Governo di Tunis? Tutto al più avrebbe avuto il Debbasche contro il Kaid Nissim un' azione pel rifarcimento dei danni.*

Ma la difesa avversaria, a cui sembra che una *azione pel rifacimento dei danni* non possa essere un credito, ma una sciocchezza qualunque di cui non val la pena di parlarne, ha dimenticato i documenti trovati nello inventario dell' eredità e che da questi resulta che il *dabbene* Kaid Samama si fece puntualmente rimborsare dal Bey di Tunis l' ammontare della tischera di Debbasche in piastre 400,000, come resulta dal verbale di inventario del 14 Settembre 1874 e dalla pagina 73 del così detto *Libro conosciuto.* — Se il Samama ha preso dal Governo del Bey le 400,000 piastre e non le ha date a Debbasche, se tra i valori della eredità vi è il capitale di Debbasche e i frutti di 26 o 27 anni, il credito

Digitized by Google

è o no verso l' eredità?! — Che dice la difesa avversaria? Se n' era scordata di questo piccolo documento che fu uno di quelli che fecero riammettere il Debbasche all' inventario? Nulla di male; basterà che ce ne siamo ricordati noi.

Dunque il credito è verso l' eredità prima che verso il Governo di Tunis. Ma, dice la difesa avversaria: e come fate a dire provato il credito quando produciamo la quietanza? Sia pure che l' onere della prova incomba a chi la produce, ma la falsità è un delitto e un delitto non si presume. Non si può ritenere provato un credito perchè è stata impugnata la scrittura privata da cui resulterebbe la quietanza.

Ma, Difensore avversario, se la prova incombe ai vostri clienti egli è che il Debbasche è assistito da una presunzione legale, quella per la quale in mancanza di prova la scrittura privata non riconosciuta rimane nulla ed inattendibile. Ogni qualvolta la legge impone a una delle parti l'onere della prova vuol dire che nel dubbio la controversia deve decidersi a favore dell'altra parte, vuol dire che in mancanza di prova positiva si deve avere per provato ciò che afferma l' altra parte. È dunque una presunzione legale quella che assiste il Debbasche.

A questa presunzione stabilita dalla legge che cosa vorrebbe far prevalere la difesa avversaria? Una presunzione di quelle soltanto che può ammettere il magistrato, un semplice argomento insomma e non altro. Non si può presumere il falso perchè il falso è un delitto! Ma questa risposta si potrà dare

Digitized by Google

in ogni e qualunque caso quando s' impieghi una scrittura privata! E allora? Allora l'àrt. 284 del cod. di proc. dovrebbe dirsi cancellato e si dovrebbe invece dire che chi nega la firma avrà l' onere di provarne la falsità.

Rifletta, l'On. Estensore della memoria avversaria, a questo suo modo di argomentare e vedrà che non alla sentenza appellata si conveniva l' accusa di sofistica, e vedrà a che cosa meglio corrisponda la definizione del *cavillo* data dal Digesto che a lui piacque di citare.

Abbiamo dunque dimostrato che gli *spregevoli sofismi* della sentenza appellata non sono che sàggi e rigorosamente veri raziocinii appoggiati al disposto della legge e alle regole di giustizia. Andiamo ora ad esaminare le cose giudicate contro il Debbasche.

Son due, e della R. Corte di Lucca. Quella del 3 settembre 1873 che respinse il Debbasche dall' inventario, quella del 29 maggio 1876 che gli negò una somministrazione provvisionale *in causam declarandam.*

La prima non costituisce nè può costituire cosa giudicata contro il Debbasche. Venne profferita nello stato degli atti, senza documenti sulla semplice esibizione della sentenza genovese che il Debbasche allora pretendeva essere una condanna diretta del Kaid Samama e che non era stata confermata dalla Cassazione di Torino.

Non può nè poteva dunque avere influenza oltre quello stato di atti in cui fu pronunziata.

Digitized by Google

Ma vi è di più: una sentenza del Tribunale di Livorno in data del 4 settembre 1874 confermata in appello riammetteva il Debbasche all' inventario.

Gli eredi Samama avevano opposto contro la domanda del Debbasche la *cosa giudicata* risultante dalla sentenza della Corte di Lucca del 3 settembre 1873 che invocano pure oggi. Il Tribunale per altro rigettò questa eccezione pei motivi seguenti:

« Atteso — in diritto — che niuna di queste « pregiudiciali eccezioni ha giuridica base.

« *Non sussiste infatti la cosa giudicata perchè « le pronunzie che non danno nè tolgono definiti- « vamente un diritto, ma riflettono soltanto domande « per misure conservatorie e tutelative del medesimo, « non passano mai in giudicato, nè fanno stato se « non in quella posizione di fatti e di cose in cui « furono emanate.* E come è indubitato che tali pro- « nunzie per natura loro non pregiudicano minima- « mente al merito del diritto che rimane intatto e « invulnerato così è certo:

« Che non è a dubitare che le pronunzie della « Corte di Lucca e della Corte Suprema di Cas- « sazione riflettessero una domanda meramente « conservatoria e provvisionale, perchè tale appunto « è la istanza diretta ad intervenire all' inventario « di una successione beneficata, avendo essa a solo « suo scopo *la tutela di un nostro interesse,* finchè « questo persevera.

« Atteso, passando al merito della domanda del « Debbasche, che essa non è stata in veruna guisa

Digitized by Google

« contradetta dai convenuti, nè avrebbe sul serio « potuto esserlo, offrendo lo insieme dei documenti « oggi prodotti, riscontri più che sufficienti per ri- « tenere conclusa la probabilità di un credito del « Debbasche contro il fu Caid Nissim Samama, il « quale, mentre aveva l' obbligo per mandato del « Bey di Tunisi, e da lui accettato, di pagare al « Debbasche la somma di oltre piastre 400,000, « avrebbe di questa somma in gran parte disposto « a favore di certi Sberro, soci immaginari del « Debbasche: e per legittimare lo spoglio si sa- « rebbe creato arbitro fra gli Sberro e il Debbasche, « ed avrebbe sentenziato a favore dei primi con « una pronunzia che noi CI ASTENIAMO DAL QUALIFI- « CARE, ed alla quale certamente non si può attri- « buire alcun valore giuridico.

« Ma quando anche fosse stata questa la Sen- « tenza più giusta del mondo, apparirebbe sempre, « dalla medesima, un residuo di credito del Deb- « basche verso il Samama di circa L. 43,000. »

Se è vero che questa sentenza sia passata in giudicato, (e deve essere almeno venti volte vero, perchè ne conviene anche la Difesa contraria) noi non sappiamo come si possa più parlare della sentenza della Corte di Lucca del 3 settembre 1873. Vi è una cosa giudicata da cui risulta che, questa ultima sentenza non deve ritenersi aver forza di giudicato, e pure la difesa contraria si ostina ad invocarla. Ma, dice essa, quella sentenza ha riconosciuto che il Debbasche mancava di qualunque

Digitized by Google

primordio di prova di un credito qualsiasi, ed è questo quello che importa che abbia stabilito.

Ma e la sentenza del 4 settembre 1874 non ha essa detto invece che gli Eredi Samama non potevano *sul serio* contrastare la domanda del Debbasche? Non ha detto che riteneva avere il Debbasche conclusa la prova della probabilità del suo credito? Non ha detto che anche nella più sfavorevole ipotesi sarebbe creditore di circa 43,000 lire?

È dunque smentito da questa sentenza posteriore la mancanza *d' ogni primordio di prova* ritenuta dalla sentenza lucchese del 1873. E questa sentenza posteriore è pure una cosa giudicata.

Però la Difesa avversaria ha ripieghi e compensi per ogni cosa. Dice che la sentenza del 4 settembre 1874 è una cosa giudicata sì; ma di cattiva qualità. Fu confermata è vero in appello, ma senza esame, dunque è cosa giudicata ma passata all' esame di scappellotto come i ragazzi che hanno studiato poco. Mentre quella anteriore è proprio della Corte di Lucca e di qualità sopraffine.

Eccellenze, perdonateci e concedete che ci sfoghiamo almeno un poco. È egli serio che si discuta in tal modo? — Siamo al caffè o al passeggio dove si può dire qualunque strampaleria, o siamo innanzi all' autorità giudiziaria? — Da quando in qua le sentenze divenute irrevocabili per il trascorso dei termini o l' inutilità dei rimedî opposti, si devono considerare differentemente? — Da quando in qua le cose giudicate sarebbero di più qualità come la tela?

Digitized by Google

— Quando una sentenza è passata in giudicato, non si può ritenere nei suoi effetti superiore ed inferiore ad altra regiudicata. — Si possono paragonare due sentenze pel loro contenuto, ma non per la loro forza che non può essere che sempre la stessa.

Noi non abbiamo mai visto un ammasso di sofismi maggiore del paragrafo della memoria avversaria che comincia: *Né giova* a pag. 43. — La sentenza del Tribunale di Livorno che ha dichiarato *non avere i caratteri della cosa giudicata quella della Corte del 3 settembre 1873* non valse a togliere forza di cosa giudicata a questa sentenza! E perchè? Per la semplice ragione che non potè (sic) *essere riveduta e riformata essendo stato nullo l'appello.* Ma allora in certi casi un appello fatto male sarebbe proprio la mano di Dio, perchè s'acquisterebbe la facoltà di dire: « È una regiudicata, ma vale poco!

La seconda regiudicata invocata dai contraddittori è quella con la quale la Corte di Lucca negò al Debbasche una somma di L. 15,000 *in causam declarandam.* — Questa sentenza fu pronunziata il 29 maggio 1876, vale a dire prima che la Cassazione di Torino confermasse le sentenze genovesi (24 agosto e 6 settembre 1876) e prima che fosse stata riunita al merito la causa di verificazione di carattere e prescritto il modo che in detta verificazione si avesse a tenere, la qual cosa venne ordinata con sentenza dei 5-12 Febbraio 1878 confermata in appello da questa Ecc. Corte con sentenza dei 16-17 giugno 1869, dopo che la Corte suprema ebbe cassato un

Digitized by Google

altro giudicato della Corte di Lucca contrario al nostro cliente.

Era dunque molto diverso lo stato di atti in cui fu pronunziata cotesta sentenza. Ed era ed è molto diverso lo scopo che si voleva raggiungere allora, e quello che si è voluto nel giudizio attuale. Allora, il Debbasche, anticipando sull' esito della lite, chiedeva un acconto a titolo di sómministrazione provvisionale, oggi invece egli non ha domandato che un provvedimento cautelativo che è dalla legge accordato ai creditori di una eredità beneficiata e che già è stato agli altri impartito.

Ora chi non vede che altro è ottenere un pagamento parziale, altro è domandare semplicemente di aver trattamento pari agli altri ed essere cautelato.

Nel primo caso vi è certamente pregiudizio, perchè il danaro pagato non può più ricuperarsi, nel secondo caso invece non vi è pregiudizio per nessuno, ma rispetto e sicurezza per i diritti di tutti.

Alla Difesa avversaria peraltro sembra meno il pagare 15,000 lire che estendere il sequestro, e vuole argomentare *a fortiori* dicendo che se furono negate al Debbasche *perfino* 15,000 lire deve negarglisi anche l' estensione del sequestro. Infatti, prosegue, che cosa sono 15,000 lire? una meschinità; — ma di qual pregiudizio è il sequestro per gli eredi Samama!

Noi neghiamo tutti e due questi riflessi; sarà vero che 15,000 lire per i Samama siano una meschinità e buon prò gli faccia; ma e allora perchè

Digitized by Google

hanno contrastato così aspramente, così ferocemente per sottrarsi a pagarle? Vinti al Tribunale ricorsero in appello, fecero presentare alla Corte una memoria che è un grosso volume, firmata da due procuratori e da ben sette avvocati uno dei quali fu il Comm. Tommaso Villa l' attuale Ministro di grazia e giustizia.

Se per voi o Eredi Samama, 15,000 lire sono una meschinità da non parlarne, a che tante arti, tanto lavoro, tanto apparato di guerra e tanti illustri battagliatori? Si vede che siete proprio dilettanti di giurisprudenza e di eloquenza giudiziaria!

Ma si ritenga pure che le 15,000 lire siano una meschinità, come si fa a dire che l' estensione del sequestro arrechi loro pregiudizio? Innanzi tutto, o che è il Debbasche quello che li sequestra i beni ereditari? Il sequestro ci è, e fu ordinato senza il di lui intervento. Egli non ne domanda che l' estensione a proprio favore. È la tesi della difesa avversaria che torna a far capolino anche quì; ma se questa tesi non sta nè in fatto nè in diritto come abbiamo dimostrato, se il sequestro fu preordinato a garantire anche i creditori; che pregiudizio risentono gli eredi dalla richiesta estensione? Uno di più, uno di meno che si assida a codesta tavola è perfettamente lo stesso. Tanto quella è una tavola dove non si mangia, ma si sta soltanto a vedere. Sicchè o per uno o per venti il consumo non aumenta. Dunque che pregiudizio vi hanno gli eredi?

È troppo differente dunque l' oggetto di questo

Digitized by Google

giudizio e quello del giudizio finito colla sentenza del 29 maggio 1876, per potere invocare quest'ultima a influire sulle sorti della causa nostra. Nè vale il dire che la dichiarazione che al Debbasche manchi il *fumo del buon gius* possa influire a far disprezzare le sue prove e screditare la parte sua. In quel tempo non era anche stato giudicato che la famosa quietanza falsa opposta dai Samama fosse una scrittura privata e non altro; e si pretendeva di volerli fare accordare qualità e fede di pubblico istrumento; in quel tempo si credeva che quella quietanza fosse venuta dai *pretesi archivi del Governo tunisino,* e alla Corte di Lucca parve *che il Debbasche fosse in una posizione non al certo più favorevole di quella dei suoi avversari.* Ecco che cosa è stabilito da quella sentenza. Per allora il Debbasche non sembrava alla Corte chè avesse una posizione prevalente, e per ciò gli negava un pagamento che poteva non essergli dovuto e che sarebbe stato irrimediabile.

Del resto tutte queste sentenze non pregiudicano mai il merito delle cause e non fanno stato se non perciò che strettamente ne formò oggetto, nè spiegano influenza oltre il tempo e le circostanze nelle quali furono pronunciate. Che vale se la Corte di Lucca non vide in quel tempo *fumo di buon gius?* Nulla impedisce che non possa vedere qualche cosa meglio del fumo più tardi.

In questa causa del Debbasche si è molte volte disputato su questo *fumo di buon gius.* Il Tribunale

Digitized by Google

di Livorno lo ha visto quasi sempre, la Corte di Lucca non ne ha mai sentito nemmen l'odore; ma pare che la Corte suprema qualche cosa abbia veduto perchè di quelle sentenze senza fumo ne ha cassate diverse.

Ora è giunto il momento di non parlare più di fumo, e noi siamo qua per dimostrare addirittura il *buon gius* del nostro cliente.

CAPO V.

Il Debbasche ha giustificato il suo credito?

La difesa avversaria dopo di essersi sbizzarrita colle svariate eccezioni di cui abbiamo parlato, passa alla sua *quarta ipotesi* nella quale anticipando sulla procedura, affronta arditamente il merito della causa. E va più innanzi; e vuole che Voi, o Eccellenze, decidiate anche sulla causa di verificazione di carattere. E premessso ciò, e fatto di tutte le cause pendenti una mostruosa quanto artificiosa confusione, discute tutto insieme, valuta a suo modo i documenti, maltratta i giudicati della Corte di Genova, prende a scappellotti i difensori, accusa, ingiuria, schernisce, si lamenta pietosamente e crede che le Eccellenze Vostre possano lasciarsi avvolgere in questo suo artificioso sviluppo, e finire addirittura la causa e bandire il nostro Cliente dai tribunali italiani.

Noi, o Eccellenze, non seguiremo la difesa av-

Digitized by Google

versaria nel suo labirinto, a noi piacciono le strade facili e piane, non vogliamo affannarci oltre il bisogno, nè fare esercizi ginnastici.

Che serve il complicare le cose che sono semplici di per sè? Lo faccia chi ha bisogno di pescare nel torbido, noi no. Perchè parlare di quello che non è nella nostra causa e richiedervi, ciò che non potete accordare?

E così, Eccellenze, non discuteremo il merito della causa; e ci faremo dire anche un'altra volta che noi fuggiamo davanti ai nostri avversari, che non vogliamo la battaglia decisiva.

Puerilità! Che cosa desidera il naufrago se non di toccare alla riva? Perchè il Debbasche non dovrebbe affrettare coi voti più ardenti del suo cuore la fine di questa lunga odissea di sventure e di liti? Chi è che ha promosso la lite di merito? Chi l'ha portata innanzi? Il Debbasche.

Chi ha ritardato sempre il progresso della lite principale? Gli Eredi Samama. E se la lite di merito non è stata finora discussa, è stato perchè il Debbasche occupato e stancato sempre dall'asprissima guerra che gli si faceva, tantochè ogni incidente ha percorso tre stadî di giurisdizione e spesso quattro giudizi; non ha mai potuto spingere innanzi come voleva la causa principale. Egli è povero e non può sostenere più di un giudizio alla volta.

Dica dunque quello che vuole la difesa avversaria, noi non discuteremo il merito.

E lo facciamo, Eccellenze, anche per il rispetto

Digitized by Google

che vi dobbiamo, non volendo nojarvi oltre l'uopo, nè farvi perdere un tempo prezioso e che a noi non appartiene.

Infatti il merito della causa non può oggi trattarsi.

Una sentenza del Tribunale di Livorno in data del 5 febbraio 1878 riunì le due cause di merito e verificazione di carattere e dichiarò *doversi soprassedere da qualunque pronunzia sulla causa di merito in ordine all'atto 28 luglio 1873 fino alla risoluzione della causa e verificazione di carattere in ordine all' atto 15 luglio 1873 ed alla sentenza all'uopo emanata del 14 agosto 1873.* Questa sentenza fu appellata, confermata in parte; in parte revocata dalla Corte di Lucca, la cui sentenza fu poi cassata e nel giudizio di rinvio la sentenza del Tribunale venne pienamente confermata.

Non potrebbe dunque procedersi a discutere nè sul merito, nè sulla verità o falsità dei diversi documenti impugnati, senza violare la cosa giudicata nascente da cotesta Sentenza, senza sottrarre ai suoi giudici naturali quelle due cause. La vostra giurisdizione, Eccellenze, è eccezionale, e trae la sua origine dal mandato ricevuto dalla Corte Suprema, è dunque perfettamente limitato il campo entro il quale può esercitarsi. E noi perciò non vorremo oltrepassare i limiti di questo giudizio e tratteremo molto brevemente la causa, risparmiandoci il dolore di rispondere a troppe cose dette dai nostri contraddittori, alle quali speriamo che abbiano tempo a riflettere per non ripeterle un' altra volta.

Digitized by Google

E per discutere più brevemente noi non faremo altro che riportare l'esposizione di fatto e i motivi della Sentenza della Corte di Genova del 21 Giugno 1867, avvertendo passo per passo tutto ciò che possa essere cambiato nello stato attuale degli atti.

In questo modo il nostro cammino sarà più breve, più diretto e più chiaro. Tacciamo dunque e lasciamo parlare alla Corte di Appello di Genova.

« Premesso in fatto, che al dì primo di Safar 1268 dell'Era Musulmana (1851 dell'Era Cristiana) Ahmed Bey di Tunisi concedea a Giuseppe figliuolo di Juda Debbasche il monopolio dei marmi, mattoni, abbadini ed altri simili oggetti ai prezzi stipulati: quale monopolio avesse a durare per tre anni principiando dal primo di Noharem dell'anno 1268; e che alla scadenza di ogni sei mesi l'appaltatore dovesse presentare i suoi conti, e in contraccambio gli si avessero a rilasciare le Tischere, ossia Cambiali del Tesoro del Governo per le quantità comperate, compere, che il Bey non potesse compiere altronde che presso quell'appaltatore; si annotavano dipoi i trentadue articoli degli oggetti varii da provvedersi. Ma non soltanto mesi sei trascorsero, due anni ancora bisognarono prima che si eseguisse il pareggio dei conti.

« Finalmente al 15 Safar 1270 il Bey, assistito dal suo segretario, regolava il conto col Debbasche: e da siffatto regolamento risultavano le provviste pel montare di cinquecento ottantamila piastre e due carubbe. Le Tischere ossia ricevute della mercanzia consegnata, che erano a mani del Provveditore, si

Digitized by Google

lacerarono e in cambio gli si rilasciava una Tischera, ossia tratta sul Cassiere del Governo per piastre 400138 e carubbe 6, essendo che il Debbasche ne avesse già ricevute 180167, 15: la Tischera era munita del sigillo sovrano.

« Caid-Nissim Samama, che era il Cassiere, richiedea Debbasche di accomodarsi a prendere sole piastre 5000 per settimana finchè l'esercito non ritornasse dal campo; e per dodici settimane era attesa la promessa; i pagamenti parziali erano annotati a tergo della Tischera: ma alla tredicesima settimana Debbasche non riceveva più somme, Ahmed Bey era colto da apoplessia, e Caid-Nissim usando della forza armata facea ordinare al Debbasche di consegnare la Tischera tratta sopra esso cassiere con minaccie e violenze ove non v' adempisse: si chiudeano intanto cinque magazzini dell' Appaltatore, se ne ritirarono le chiavi, si impediva ad esso di disporre dei marmi che aveva alla dogana, ed altre spogliazioni erano tentate perfino alla sua abitazione.

« Al 14 Adar 5614, Era ebraica, Giuseppe Debbasche faceva una protesta preventiva davanti due notari israeliti Jacob Benzakin e Josef Gannouna, in quale atto esponea in sostanza che i figliuoli dell' estinto Jacob Sberro, coi quali avea affare, voleano trarlo avanti ai giudici musulmani, mentre egli volea giudizio dal Tribunale Rabbinico *(Din Torà)*, che essi Sberro volevano ad ogni costo sopraffarlo; egli Debbasche avea dovuto nascondersi, errare di stanza in stanza, di casa in casa preso da sommo timore, gli

Digitized by Google

si erano fatti chiudere tutti i magazzini per mezzo dell' *Udabasch Mamelik,* ed avessero voluto fare man bassa sull' abitazione stessa di lui, e sopra ogni sua sostanza; che ciò vedendo, e per timore di più gravi danni, avea dichiarato che consentiva a quanto si volea, ma il consenso era forzato, e non di sua libera volontà. Prevedendo poi che i tre negozianti israeliti non avrebbero giudicato secondo il *Din Torà,* avea chiesto tempo per produrre i documenti, e il giudicio rimanea sospeso; e tali cose esposte, chiedea ai due notari testimonianza di atti di riserva protestativa *(Modaha)*; che tutto sarebbe nullo quanto avesse fin allora fatto e sarebbe per fare in avvenire davanti a detti giudici, comparendo sia per giudizio definitivo, sia per composizione, tutto quanto potesse esporre, su qualsiasi punto, o tutto quanto potesse consentire, quanto avesse risposto già, o consentito, sia con fatti, sia con *kiniam*, sia per iscritto, sia verbalmente. — E in somigliante guisa sono altre più speciali protestazioni; prestò solenne giuramento di non annullare quella *Modaha,* e più specificatamente si espresse intorno alla nullità dei giuramenti che gli si volessero in seguito far prestare, o di ritrattazione anche dai tre Rabbini riuniti; soggiungendo che tutti quegli atti non sarebbero che effetto di violenza. — E i notari *vedendo l' amarezza che stringea l' animo del Debbasche, riconosciuta e verificata la violenza che lo premea, ricevettero ed accettarono da lui la dichiarazione di Modaha.*

« Al 16 Adar 5614 (ossia marzo 1854) furono

Digitized by Google

dal Caid-Nissim fatte presentare al Debbasche le chiavi dei suoi cinque magazzini, che gli erano stati chiusi, trattenendosi però i marmi stanziati alla marina, e fu obbligato insieme a ritirare dal Gran Gendarme *Udabasch Mamelik* una carta.

« Questa carta reca in sostanza che esistea una società per commercio di marmi ed appalto col Governo Tunisino tra Juda Simone fu Joseph figlio del fu Juda Sberro da una parte, e Joseph figlio del fu Juda Debbasche per l' altra, e che erano stati eletti Caid-Nissim Samama, Hair Attal e Joseph Bembaron, dai quali, siccome accettati quai giudici, tuttochè fosse giudicato otterrebbe l' assentimento delle parti, e nel caso di divergenza di parere fra gli altri dovesse preponderare l' unanime accordo di due soli purchè uno dei due fosse Caid-Nissim. — Ed esposte le ragioni ai Rabbini infrannominati avessero questi riconosciuto. — Che gli Sberro e Debbasche erano soci — Che il valsente dei marmi apparteneva agli Sberro, ma il profitto dovesse ripartirsi in due: — siccome poi esistesse presso il Debbasche una tischera del Bey per ammontare di marmi ritirati dal Debbasche nell'esercizio della società, e su questa tischera del Bey fossero dovute piastre 340,000, gli arbitri ravvisassero di distribuirne 236,500 agli Sberro, 103,500 a Debbasche, in conseguenza di qual giudicato non potesse esservi più fra le parti veruna contestazione e pretensione nè per valuta di marmi, nè per profitti, nè per somme pagate dagli Sberro per noli e diritti di dogana, nè per ottomila

Digitized by Google

piastre per le quali il Debbasche aveva dato loro assegno da terza persona; — A cominciare poi dal 16 Adar, il tempo che rimanesse a decorrere per quell' anno dell' appalto dei marmi, fosse per conto assoluto del Debbasche, e a tutto suo rischio, e quanto rimanesse di marmi in Tunisi dovesse acquistarsi da lui dopo consegnata la quantità al Beylich ad eccezione di certi marmi depositati nei magazzini di Jadah-El-Jul che dovessero appartenere agli Sberro, ma il Debbasche potesse ritirarli quando avesse fra un mese pagato il prezzo dei medesimi: Sta in quella carta ancora che gli arbitri dissero, che di qualunque atto di riserva, dichiarazione, *Setar Modaha,* benchè non avente alcun valore in giustizia, quella tra le parti che ne facesse uso sarebbe tenuta verso l' altra di quella somma cui intendesse in detto atto, senza bisogno di titoli o di giuramento. Sta finalmente che tutto come sovra si era convenuto fra le parti e confermato col *Kiniam*, e che copia dell' atto era stata lasciata dagli arbitri a Debbasche ed agli Sberro; e seguono le firme di Jacob Benzakin, e Salomon Cohen Tanugi.

« Josef Debbasche ancora continuò per sei mesi a fornire al Governo Tunisino oggetti del suo appalto per 56,000 piastre, ritirando dal Bey ricevute munite del sigillo, senza che però ne abbia ottenuto pagamento, e di più non potè fino all' anno 1861 recarsi in Europa, essendogli ricusato il passaporto; e pervenutovi finalmente con lettere commendatizie, cominciarono in Tunisi atti presso il Consolato Italiano contro di lui.

Digitized by Google

« Al 20 marzo 1862 Leone Sberro esponeva al Console Generale del Regno italiano, cav. Gambarotta, della pretesa esistita società nell'appalto di cui si è detto, dei richiami di Debbasche al Governo Tunisino per provviste di marmi, domandava perciò il sequestro, a mani del pagatore generale Caid-Nissim, di tutte quelle somme che in forza delle tischere da quello sottratte, potesse quegli conseguire: ma il Ministro degli affari esteri in Tunisi Mustaphà Kasnadar rispondea al Console italiano, che il tesoriere non avea alcuna somma in sue mani da pagarsi al Debbasche.

« Per altro ricorso, decretato di notificazione il 14 ottobre 1864, dagli Sberro si esponea che circa la società in compartecipazione pei marmi era seguita una sentenza arbitrale della quale compendiarono il contenuto, e chiedevano la metà di somme apparenti da altre tischere dal Debbasche non consegnate, e gli interessi dell' 1 per 100 al mese, e questa somma depositarsi presso il Consolato Generale. Il Debbasche in una sua lettera datata da Torino il 19 novembre 1864 al Ministro degli affari esteri del Regno compendiava la sua risposta in che: — tutto quanto nell' atto notificatogli si contenea era ciò di cui si contendea tra il Governo del Bey e il Debbasche, interveniente il Governo Italiano: — ogni sorta di documenti provasse che l'appalto era stato contratto dal Debbasche solo e senza soci: — la carta volutasi intitolare *sentenza arbitrale*, era tutta una pratica del Caid-Nissim, e nulla, inefficace,

Digitized by Google

frustranea fosse, e così pure si avesse a dire dell'atto che sovr' essa sentenza si fondava. — In ultimo si richiese il Ministero italiano a far pervenire a' Tunisi quegli schiarimenti; ma in quei giorni, cioè al 21 dello stesso novembre il Ministro Tunisino rispondea al cav. Gambarotta che il Bey aveva emanato ordini di sequestro delle somme che si fossero dovute pagare al Debbasche.

« Al dì 8 febbraio 1865 gli Sberro novellamente ricorreano al Console Generale Italiano esponendo, che al dì 13 ottobre 1854 Debbasche avesse ottenute lettere di naturalizzazione italiana, ma siccome non avea dato risposta alla di loro domanda, e trattavasi di cose intervenute anteriormente alla naturalizzazione, dovesse la causa venir discussa davanti una commissione mista, come si usasse nelle vertenze commerciali fra un nazionale e un indigeno secondo le leggi e gli usi del paese, tanto più che il giudizio già fosse instaurato davanti le Autorità Tunisine: — Con sentenza però del 10 marzo il Tribunale Consolare italiano rigettava l'eccezione d'incompetenza.

« Essendo la sentenza passata in giudicato, gli Sberro coltivarono il giudizio davanti quel tribunale, e produssero la carta da essi appellata *sentenza arbitrale* in ebraico con traduzione in francese, la validità della quale dissero di confortare con pareri di Rabbini che presentarono.

— Dunque la sentenza arbitrale senza firma non fu prodotta da Debbaschere ma dagli Sberro. —

« Soggiunsero poi che, quando come *sentenza* non

Digitized by Google

valesse, almeno qual *convenzione* s' avesse a considerare, non importando per la sua forza che fosse sottoscritta dalle parti bastando la firma dei notari. Alle quali allegazioni rispondeva Debbasche, come quella carta non fosse *nè compromesso, nè arbitrato, non un atto ragionato, un atto logico, legale, ma una violenta spogliazione*, e fosse quindi nulla la domanda che gli Sberro faceano di metà delle somme apparenti dalle tischere in 57,463 piastre, e i loro interessi dal 16 marzo 1864, perchè nulla fosse la sentenza dispotica. Oltre di questa, che riportò colla traduzione italiana, ei fece di molte produzioni a giustificare la sua qualità di reputato negoziante, e che avesse sempre lavorato senza soci, e come fosse ovunque estimato, e persino il Bey lo avesse decorato di un ordine equestre, come dal diploma che presentava, e chiese la assolutoria dalle domande degli Sberro.

« Il Tribunale Consolare con sentenza 16 giugno 1865, — ammessa la società commerciale sciolta colla citata carta detta *arbitrale*: — soggiunto che non dovesse un Tribunale italiano indagare se fatta secondo gli usi e consuetudini tunisine quella sentenza la quale in ogni caso valesse qual *convenzione* sebbene non sottoscritta dalle parti, ma da due notari soltanto: — detto ancora che quella sentenza, o carta, non riferendosi che alla tischera per le 340,000 piastre, non potessero così gli Sberro venire pregiudicati per altre tischere dal Debbasche ritenute, — rigettata ogni altra istanza ed eccezione, mandò al convenuto anzitutto di produrre le tischere di credito

Digitized by Google

delle quali era questione, salvo alle parti di maturare i loro incumbenti, fermo intanto il sequestro, di cui nel decreto del 16 febbraio 1865.

« Da quale sentenza interpose appello nelle forme prescritte dall' art. .83 della legge consolare del 15 agosto 1865 il cav. Debbasche, e per atto del 20 ottobre 1865 lo introdusse a questa Corte per molti gravami.

« Leone Sberro e i nipoti fecero altre produzioni fra le *quali di una letterà del cav. Debbasche in ebraico con sua traduzione; di copia, come essi dissero, della tischera per le piastre 340,000, e di quitanza, come essi pur dissero, del Debbasche,* le quali due ultime produzioni ei accusò di falsità.

« Le parti stesero le loro conclusioni, come in fronte è scritto, se nonchè dopo la pubblica discussione della causa gli Sberro unirono agli atti un parere di un rabbino di Livorno.

« Ritenuto nei termini sopradetti la esposizione dell' origine, e del corso di questa gravissima causa devesi esaminare: prima se l'appalto dal Bey di Tunisi apparendo fatto al solo Giuseppe Debbasche possa credersi che soci con esso lui fossero gli Sberro; dipoi se la Carta detta sentenza *arbitrale*, o *convenzione*, o *transazione* per essi loro presentata possa ravvisarsi valida nella sua forma: se la protesta fatta, secondo la israelitica legge, dal Debbasche due giorni prima della data dell' anzi accennata carta, valga a toglierle tutta la forza; se il Debbasche abbia col fatto proprio sanzionato il ripartimento

Digitized by Google

con gli Sberro di quel che a lui, siccome solo appaltatore col Governo Tunisino, era dovuto in virtù del pareggio dei conti seguito col Bey e rilascio da questo di tischera munita del suo sigillo; se finalmente debba accogliersi la domanda degli Sberro relativa ad altre tischera del Bey a favore del cav. Debbasche.

« Considerando che la concessione del monopolio per parte del Bey di Tunisi a Giuseppe Debbasche è in termini espliciti abbastanza per riconoscere che egli solo, e non altri, dovea provvedere i marmi, le marmette, le ardesie, e quanto altro di simili oggetti di costruzione e di ornamento; che dal solo Debbasche il Bey si obbligava per tre anni a provvedersi; con il solo Debbasche si avevano da pareggiare i conti; e che il pareggio, non seguito nel termine di sei mesi, come era detto nella convenzione del 1 Safar 1268, ma al 15 Safar 1270, èra musulmana, erasi compiuto tra il Bey, assistito dal suo segretario é Giuseppe Debbasche: la Carta dove si scrivea quel pareggio era munita del sigillo del Bey, come quella di concessione del monopolio e non fu mai fatta menzione che società alcuna fosse intervenuta tra il Debbasche e gli Sberro per l' appalto dei marmi ed altrettanti oggetti.

« Che poi Giuseppe Debbasche, anni molti prima della concessione ottenuta, negoziasse in cotali mercanzie, è attestato da Leone Sberro uno degli attuali suoi avversari, il quale al 18 maggio 1847 dichiarava — che quegli avea da molti anni esercitato senza

Digitized by Google

interruzione il commercio di marmi, scalini, ciappelletti, ingerendosi in affari rilevanti nella piazza di Tunisi, riconosciuto rivestito della qualità di negoziante; di più egli aveagli venduto merci; e ne avea riscosso il prezzo. Ben molti altri negozianti aggiunsero — che avevano avuto a fare con lui, e per somme importanti e per somme piccole, e con lui solo, senza che vi fosse veruno intermezzo o socio veruno; e si vendevano i carichi a lui, il quale pagava a contanti e puntualmente come il primo negoziante della piazza di Tunisi senza verun difetto.

« Per le quali dichiarazioni ben chiaro si scorge com'egli Debbasche avesse delle somme capitali per sostenere, e ampliare il suo commercio senza avere d'uopo che da altri gli fossero fornite, e così non possa credersi ch'egli si accomodasse ad essere socio d'industria, e gli Sberro fossero soci con esso nello appalto col Governo Tunisino per fornire il denaro necessario, *non constando di essi quel che del Debbasche, circa i mezzi di fortuna.* E tanto meno questo può essere credibile ove si ritenga che, essendo molti e cospicui gli affari nei quali dovea occuparsi il Debbasche per l'esercizio della concessione, se gli Sberro fossero stati soci con esso lui, non avrebbero tardato fino all'anno 1854 ad allegare partecipazione nello appalto; molti dovrebbero essere i libri, i registri, le polizze di carico, le cambiali, copiosa la corrispondenza epistolare, insomma tutte quante le scritture che tra soci necessariamente intervengono, e di queste avrebbero eglino fatta la produzione, e da-

Digitized by Google

vanti al Consolato generale italiano e davanti questa Corte.

« Nè a supplire tanta mancanza può giovare una lettera in data del 9 dicembre 1851, e l'aggiunta in data del 15 scritta da Giuseppe Debbasche agli Sberro, di quali scritture in lingua ebraica fu altresì per essi presentata una traduzione; conciossiachè, lasciando a parte la indagine se una sola, come dice Debbasche, o due invece, come dicono gli Sberro, siano le lettere, lasciando altresì a parte la questione se *le alterazioni o sopracaricature con diverso inchiostro, che a nud' occhio si scorgono al testo ebraico vergato di mano del Debbasche*, non debbano togliere sicurezza che letterale sia stata la traduzione di quanto Debbasche abbia scritto; è a notarsi che nel foglio portante la data del 9 dicembre 1851 egli notifica — che ha avuto l'appalto per la fornitura di marmi dal Bey; — che ha fatto il contratto per tre anni, il quale contratto è per iscritto con sigillo del Bey e del Kasnadar; — che tutti i prezzi vi erano segnati — che il Kasnadar gli ha promesso la decorazione del Nisciam, gli ha fatto pagamento di forte somma. — Ora se col Debbasche fossero stati soci e soci capitalisti gli Sberro, sarebbesi dovuto esprimere la somma avuta e si sarebbe accreditata ad essi. Che, se è vero come nella traduzione (supposta letterale) si leggano le frasi *Nostro appalto — nostri marmi — speriamo che diventeremo ricchissimi* — e cotali altre espressioni ampollose, non è perciò a dirsi che elle importino ricognizione di esistenza di società. —

Digitized by Google

E se è vero altresì che là sia menzione di marmi e altre simili merci che si avessero a provvedere, e persino di doni ad offrirsi al Kasnadar, nè manco con tali richieste sorge il concetto della società tra Debbasche che scrivea, e gli Sberro ai quali era la lettera indirizzata. Conciossiachè altra cosa sia che egli volesse mettere i suoi amici di Livorno in condizione di avere anche essi un vantaggio nel suo appalto con provvedergli essi le merci che gli abbisognavano e così cominciare a lucrare sulla fornitura medesima, altro che egli gli ricevesse quali soci in partecipazione nell' appalto medesimo, cose tutte ben distinte. Ond' è che alla lettera di Debbasche agli Sberro mancando l' accompagnatura di tutte quante le carte e scritture di vario genere che nelle cose commerciali, tanto più per cospicui negozi, sogliono e debbono necessariamente scambiarsi tra soci, non si può tenere in verun conto la lettera ridetta per inferirne di società, della quale è a presumersi che si sarebbe voluta menzione nell' atto di concessione dagli Sberro predetti. »

E qui fermiamoci un momento, Eccellenze. Le lettere di cui si parla in questa sentenza sono due delle cinque che vi hanno sottoposto i nostri avversari, e precisamente quelle contrassegnate nel loro inserto di documenti coi N. 16 e 17. Le altre tre (cioè quelle di N. 13, 14 e 15) furono pure prodotte dagli Sberro nel giudizio di rivocazione contro la sentenza che ci occupa ed anche in quelli di Cassazione. Ciò nondimeno la Corte di Genova non si ripose dalla sua sentenza.

Digitized by Google

E se si dice dagli avversari che quella Corte non prese in esame il contenuto di quelle lettere, possiamo dire che le prese in esame la Cassazione di Torino nella sentenza del 6 settembre 1876. Ecco le sue parole: « Due sono gli estremi che l'art. 494 richiede « perchè un nuovo documento possa essere ammesso: « vuole che sia *decisivo* e che non si sia potuto pro- « durre prima per fatto della parte contraria. Ora « *nè l'una, nè l'altra di queste due condizioni si pre-* « *sentavano nelle lettere prodotte per parte della* » *Ragione di negozio Sberro.* » Dunque la Cassazione ha dichiarato che quelle lettere non erano *documenti decisivi.* Vedete, Eccellenze, quanto vi è a prestar fede alla difesa avversaria quando dice che abbiamo ingannata la Corte di Genova, e che essa non avrebbe deciso come decise, se quelle lettere avesse veduto.

E ora lasciamo nuovamente la parola alla sentenza genovese.

« Nè agli avversari di Debbasche giova appigliarsi a che in Tunisi non si diano appalti se non ai cittadini di quella contrada, e tunisino quegli si fosse, livornesi invece si fossero gli Sberro; conciossiachè, pure ammesso che tunisino fosse il Debbasche, quando invece si vede asserito che egli era nato da suddito italiano, epperò italiano anch' esso, i documenti presentati dal Debbasche, cioè certificazioni di moltissimi negozianti, fanno fede che erronea sia l'asserzione gettata dagli Sberro, essendo un fatto che un Paolo Tapia suddito austriaco era stato

Digitized by Google

prima dell' anno 1850 appaltatore di spugne, spiriti, sale, vino, gesso, calcina, mattoni; un Raffaele Calò italiano, fin dal 1847 avesse l' appalto di marmi, ardesie, gronde scalini; ed un fratello di lui, per la cava di marmi della montagna buoni da ridurre in calcina.

« Nè vale similmente per giustificare che il cav. Debbasche non potesse egli avere capitali, somme da sostenere l' appalto col Governo Tunisino, la certificazione del Consolato Generale Italiano in data del 10 luglio 1865, che cioè al 12 maggio 1851 fosse stato venduto all' incanto un biglietto per piastre 16,075, sottoscritto da Giuseppe Debbasche in favore di un Bartolommeo Calmarino caduto in fallimento, conciossiachè ciò nulla ha a che fare nella attuale questione tra Debbasche e Sberro, e scade poi di ogni menoma influenza ove si ritenga che, malgrado quella vendita, egli ottenne l' appalto e le equestri insegne dal Bey, e i primari negozianti lo ebbero in istima qual negoziante anche lui di riguardo, puntuale ed esatto nelle cose sue e per ogni maniera commendevole; e tale lo dichiararono altresì i grandi Rabbini di Tunisi in lettera dell' 11 ottobre 1861 ad Alberto Choen di Parigi, il Barone Rothschild al Console Francese in Tunisi in lettera del 4 dicembre 1861, Wangaver in lettera del 1 luglio 1862 ad esso Barone Rothschild.

« Un qualche dubbio potrebbe sorgere che avess' egli Debbasche di che sostenere l' esercizio della concessioue avuta se egli fosse caduto in fallimento;

Digitized by Google

ma di tutto il contrario avendosi prova per mezzo dei primari negozianti predetti, la certificazione non può riuscire menomamente a far accettare le avventate insinuazioni degli avversari di lui.

— Ed ora un' altra osservazione. I documenti di cui parla qui la sentenza sono quelli stessi da noi oggi prodotti e quelli di cui mena tanto scalpore la difesa contraria. E invero, il certificato consolare della vendita del biglietto a favore di Bartolommeo Calmarino è il Documento di N. 8 nel processo avversario. Il certificato dei 14 negozianti di cui parla la memoria avversaria a pag. 49 fu pure prodotto innanzi la Corte di Genova come risulta dalla sentenza della Cassazione di Torino del 6 settembre 1876. Dunque non vi è nulla di nuovo e fin qui tutto è stato veduto dalla Corte Genovese.

Vi è di nuovo, a quanto pare, il certificato dei Rabbini di Tunis in data del 20 novembre 1863 riportato in nota a pag. 51 della Memoria avversaria. Ma questo certificato è egli attendibile? Il Debbasche aveva ottenuto dai Rabbini di Tunis due lettere commendatizie o attestati in suo favore, dicendo che andava in Francia per mettere un figlio in collegio. Ma poteva forse egli, in Tunis dove comandava il Samama, dire che andava per chiedere ragione contro di lui? Poteva egli ottenere dai Rabbini una parola che dovesse servire contro il loro capo e padrone? I Rabbini dunque dissero la verità innocentemente, ma quando il Samama seppe che il suo nemico era escito dalle sue unghie e armato di

Digitized by Google

attestati dei rabbini suoi protetti e sottoposti, entrò in gran furore e chiamati quelli che ai suoi occhi erano *colpevoli* ordinò loro di ritrattarsi, e questi lo fecero. — Bella e nobile schiettezza! dice la difesa avversaria.

Ma andiamo innanzi.

« Considerando quanto alla Carta non sempre con le medesime appellazioni contrassegnata dagli Sberro, la Carta cioè del 16 Adar 5614 (marzo 1854), cioè ora *sentenza arbitrale, ora contratto, ora transazione, ora obbligo di eseguire la decisione in quell'atto trascritta* che anzitutto è da notarsi in genere che un esemplare fu prodotto colla traduzione in lingua francese dagli Sberro; uno colla traduzione in lingua italiana dal cav. Debbasche; la sincerità della quale produzione non fu da quelli impugnata, quando invece molte sono le frasi della traduzione francese aggiunte o variate, e così assai minor fede si è da prestarvi. È da notarsi poi quanto alla forma, non esservi che la sottoscrizione di due Notari israeliti: Jacob Benzakin e Salamon Choen Tanugi, e mancano le firme delle parti e degli arbitri.

« E le varie sentenze arbitrali prodotte da Giuseppe Debbasche in causa, o con parenti, quali i fratelli suoi, o con estranei, quale Abram Chalon, e per somme di qualche rilievo, e per somme ascendenti a 600 piastre, ben fanno vedere come male dagli Sberro si asseveri che non vi sia uso che gli arbitri soscrivano i giudizi loro domandati, e, se ciò pure fu asserito dal Mufti-Ben-El Kugia nel suo pa-

Digitized by Google

rere del 6 aprile 1866, uopo è di notare, che il detto di un mussulmano in questioni concernenti ad israeliti non può avere significanza, sapendosi come sia per i mussulmani costume di disprezzare quanto da mussulmani non sia fatto, e le scritture degli infedeli, secondo loro, non siano da tenersi in conto veruno.

« Che sia ben opposto l'uso, la consuetudine in Tunisi, dissero ben dodici negozianti, i quali non dubitarono d'affermare, come da più anni, avendo eglino sovente fatto parte di commissioni miste per quistioni civili e commerciali, o essere adoperati quali arbitri, avevano sempre sottoscritto alle singole sentenze, siccome di regola naturale e legale. Certificarono, che la mancanza delle sottoscrizioni dei giudici e degli arbitri alle sentenze implicasse la nullità assoluta di esse, qualunque si fosse l'oggetto giudicato, la nazionalità, la religione propria delle parti e dei giudicanti, non potesse supplire la soscrizione apposta da Notari o da Rabbini, ai quali nè la legge, nè gli usi antichi o moderni tunisini accordassero facoltà alcuna all'uopo. Certificarono infine che, secondo le leggi ed usi medesimi, non procedersi ad arbitrato senza un preliminare compromesso nelle persone, con determinazione delle cose a giudicarsi, il quale compromesso dovesse recare le sottoscrizioni delle parti a pena di nullità dell'atto stesso e del giudizio che ne seguisse.

« E di siffatti usi e consuetudini in una piazza di commercio non può certo dubitarsi che ben siansi apposti i negozianti a dichiararne l'universale accet-

Digitized by Google

tazione, ove si rifletta che grave sarebbe la jattura nelle cose civili e commerciali, soprastante non lieve pericolo alle famiglie, se, per dar forza ad una carta, bastasse che due Notari attestassero essersi da arbitri sentenziato più in favore dell' uno che dell' altro contendente: facile sarebbe per questo mezzo di sanzionare la più ardita opera di spogliazione.

« Ed è per cotali considerazioni che meritevole si scorge di censura la sentenza del Consolato di Tunisi, dove si pose per fermo, che non avessero, eglino giudici, ad indagare se fatta, o no, secondo gli usi e consuetudini locali la sentenza, si avesse a rispettare il fatto, un Tribunale Italiano non vi avesse a mirar dentro. Cosicchè, se gli arbitri avevano detto che la società era esistita, si avesse da reputare per valida la carta, che *sentenza* o *convenzione* si fosse, dove quella società erasi riconosciuta. E si dice *meritevole di censura* la sentenza appellata, conciossiachè i Consolati presso le Estere Nazioni appunto sieno costituiti, perchè i diritti dei sudditi della Nazione rappresentata abbiano tutela e difesa contro ai soprusi, alle spogliazioni; e se, per lo diritto delle genti, vogliono essere rispettati gli usi e le consuetudini locali, non segue che, dovendo i Tribunali Consolari pronunciare sopra questioni tra sudditi della Nazione che loro domandò la giurisdizione, o tra sudditi e stranieri, per giudicare o gli uni o gli altri sui quali sia stabilita, con sentenza irrevocabile, come nel caso fu, la competenza, debbono essi aversi paghi dello asserirsi da una delle parti, che un atto, un arbitrato

Digitized by Google

sia secondo le leggi, gli usi e le consuetudini del paese presso il quale sono accreditati. Quindi è che si dovea per quei giudici esaminare, se quella Carta, che si intitolava *sentenza arbitrale*, tale fosse veramente, se risultasse emanazione di legittima autorità della dominazione tunisina, o se fosse di volontà delle parti; e in quel caso non poteano quei Giudici Consolari esimersi dal riconoscere se fosse preceduta da un compromesso, essendochè tutti gli scrittori, o in diritto commerciale, o in diritto internazionale, facciano all'uopo distinzione, e sentenza arbitrale per volontà delle parti non riconoscano se non vi è il compromesso, inquantochè sia la causa efficiente dell'arbitrato, e di questo non possa formarsi concetto senza che questo sia preliminare. Era dunque da rigettarsi quella così detta *sentenza*, perchè compromesso non fu mai prodotto e non prodotto perchè non mai intervenuto.

« Non potea certo supplire una dichiarazione del 27 aprile 1865, in cui due Notari israeliti attestano d'aver veduta ed esaminata copia di un atto esistente a mani degli Sberro del 6 Adar 5614, sottoscritto da Rabbi Giacomo Benzazachin e Rabbi Salomon Cohen Rosa, dove si dice che Sberro e Debbasche avessero scelto di comune accordo tre oneste persone per definire all'amichevole tutte le questioni fra loro vertenti. Conciossiachè, se questo compromesso fosse realmente esistito, se ne sarebbe dovuto fare la produzione, ma se pur fosse esistito, e indi presentato, ove non avesse recato le sottoscrizioni di coloro che eleggevano quelle persone secondo gli usi e consue-

Digitized by Google

tudini tunisine, non avrebbe potuto ravvisarsi quale quell' atto legalmente preliminare all' arbitrato, per cui questo dovea cadere di sua forza e validità. »

A questo punto la difesa avversaria grida : — vittoria ! e soggiunge : vedete noi abbiamo prodotto il compromesso, abbiamo prodotto la carta arbitrale firmata dagli arbitri, dunque le ragioni della sentenza non sussistono più e ci dovete dar vinta la causa. Ma il compromesso, se pure son vere le firme dei due asserti notari, una delle quali è autenticata da uno Zitum che avendo 30 anni di età, attesterebbe la firma di uno morto da 22 anni, non è firmato dalle parti, e come tale non può aver valore alcuno. E invano si allegano dei pareri rabbinici che non possono mai far prestar fede ad usanze contrarie al buon senso e alla giustizia, invano pareri di Mufty, non potendo valere le leggi e gli usi dei Mussulmani, ai quali siamo pur noi tentati di dire, come disse una volta l' on. Autore della memoria avversaria :

« Siete turchi e non vi credo. »

La carta arbitrale poi, ove per avventura potesse ritenersi autentica, rimuoverebbe un solo degli argomenti pei quali la sentenza la avrebbe dichiarata nulla, ma non potrebbe mai variarne le conseguenze finali. Del resto perchè il Kaid Nissim non avrebbe prodotto prima questi documenti? — Perchè non li comunicò al Consolato, quando impegnatosi il Governo Italiano a far render ragione al Debbasche esso andava mendicando le scuse e i pretesti ? — Perchè non li dette agli Sberro che li producessero a Genova o a To-

Digitized by Google

rino? Perchè questo documento sarebbe venuto alla luce dopo la morte degli arbitri? — È ben certo che se il Kaid fosse stato vivo avrebbe avuto il coraggio di produrlo ora, o lo avrebbe tenuto nascosto come fece per il passato? Se voi Eccellenze vi vorrete dar la pena di riscontrare le lettere autentiche del Bembaron state prodotte dal Debbasche, non dopo la di lui morte come asseriscono erroneamente i contraddittori, ma assai prima (egli morì nel 1872), Voi noterete una differenza fra la firma apposta a coteste lettere e quella esistente sotto il preteso non autenticato arbitraggio, che vi dimostrerà quanto siano ragionevoli e gravi i dubbi da noi espressi.

Ma ritorniamo la parola alla sentenza genovese:

« Considerando che ammesso pure, e assolutamente ammettere non si può, la validità di un arbitrato non sottoscritto dagli arbitri, non preceduto da compromesso sottoscritto dalle parti, non a quella sola ispezione dovea ridursi l'ufficio del Tribunale Consolare, ma altresì se quei che erano stati arbitri o l'uno d'essi avesse potuto quell'ufficio assumere: ed a sì importante ispezione dovevano condursi colle produzioni fatte dal Debbasche in primo giudizio le quali accennavano già abbastanza come uno di coloro che apparivano per arbitratori non potesse, nè per le circostanze di fatto, nè per la sua legge; assumere quell'ufficio. Ma questa incapacità assoluta si mostra maggiormente dalle produzioni fatte davanti la Corte, dalle quali risulta che la causa della vertenza tutta procedeva dalle violenze, dalle mi-

Digitized by Google

nacce, dalla pressione di forza armata, dal grave timore incusso dal Caid Nissim allo stesso Debbasche, dalla chiusura forzata dei di lui magazzini, e tutto per favorire sè e gli Sberro e farsi consegnare la tischera tratta sovra esso Caid-Nissim dal Bey dopo regolati i conti con l'appaltatore. A dimostrare la verità del che soccorre la lettera che il dì 8 novembre 1864 Giuseppe Bembaron dirigea da Tunisi al cav. Debbasche allora in Torino. In quella lettera gli racconta, ch' era stato domandato dal Console il quale lo aveva interrogato se egli fosse stato giudice nella quistione, e volea informarsi s' era vero che il Caid-Nissim avesse strappato forzatamente la tischera dalle mani del Debbasche, ed egli Bembaron, avea risposto al Console, che non poteva il Caid-Nissim mai strapparla al Debbasche, perchè la tischera trovavasi in mani di lui che la consegnò al Caid, ma il vero si fosse come quel Caid-Nissim, appena avutala, aveva detto che l'avrebbe cambiata, e ne avrebbe portata una di piastre 100,000 pel Debbasche, ma poi disse che il Kasnadar (ossia il Ministro degli affari esteri) *ne voleva mangiare venticinquemila ossia il quarto di quelle piastre centomila,* e il Debbasche non aveva potuto *nulla parlare stante la forza sopradetta* (cioè la forza armata, il Gran Gendarme) *e solamente piastre 75,000 erano rimaste per conto del Debbasche.*

Ora avvertite, Eccellenze, che questi fatti quali furono ritenuti dalla Corte di Genova hanno ricevuta una splendida conferma nei documenti che si sono

Digitized by Google

trovati tra le carte appartenute al Kaid Nissim. È proprio vero che il famigerato Mustafà Kasnadar *mangiò*, 25,000 piastre, e non furon le sole perchè ne ebbe altre 65,000 dagli Sberro coi quali aveva fatto una piccola ed onesta convenzione in proposito. Eccola qui — « Questo nostro scritto in mano « del fortunato Generale di divisione e ministro della « Reggenza Sidi Mustafà Kasnadar che Dio esalti. « Amen. — Come ci siamo combinati con lui in- « torno alla nostra lite col Cav. Giuseppe Debbasche « nell' affare delle nostre domande da lui per va- « luta di marmette ed altro e quanto all'appalto dei « marmi, che sia giudicato per mezzo dell' Ebab el « Cabla, *e che quello che resulterà di guadagno « dopo dedotto il nostro capitale, dividiamo in due « metà il guadagno suddetto. La metà la prenderà « Sidi Mustafà suddetto dall' insieme di quello che « si avanza dal Governo per valuta dei marmi per « mezzo di Josef suddetto e l' altra metà la pren- « deremo noi.* — E tutto confermato e schiarito con- « fermo. — Scritto in data del giorno martedì, vi- « gilia del capo del mese di adar 5614 dalla creazione « (1° marzo 1854) e valido che corrisponde a Gia- « mad 2. 1270. — Per procura servo di Dio Simon « Sberro la sua fine sia buona, servo di Dio Moisè « Hai Sberro che Dio salvi, la sua fine sia buona. —

E il Samama passò infatti 90,000 piastre a quel Ministro di Stato perchè il 18 novembre 1874 i notari e il Cancelliere che procedevano all' inventario delle carte della successione trovarono in una busta

Digitized by Google

portante all' esterno l' iscrizione arabo-ebraica — carte del Visir — un involto con la presente iscrizione esterna in arabo-ebraico. *Conto del mio signore 24 moharem 1274 ed entro quello che ha preso da Debbasche 25,000, e da Sberro 65,000.* — (Vedi verbale d' inventario del 18 Novembre 1874. — Nostri documenti N. 37.) La Corte di Genova dunque aveva dato nel vero e ne abbiamo la più splendida prova.

Ma lasciamo proseguire la Sentenza.

« Questo Giuseppe Bembaron poi ancora aggiunge altre rilevantissime circostanze di fatto delle quali non è a dubitarsi, perchè appaiono persino dalla stessa carta della *sentenza arbitrale*, ed elle sono: che Hay-Attal ed esso Bembaron erano due degli arbitri, ma egli nella sua lettera dell' 8 novembre 1864 soggiunge — che ancora che fossero stati giudici, *pur nulla aveano giudicato perchè il Caid-Nissim era quello che giudicava, e solo, e facea quel che gli piacea, infine facea tutto a modo suo* — E questo dispotico modo appare dalla Carta dove è scritto — *nel caso di alcuna divergenza di parere fra codesti arbitri deve preponderare l' unanime accordo di due soli, purchè uno dei due arbitri concordi sia il sig. Caid Nissim.*

« Clausola siffatta nella Carta o sentenza, che i giudici consolari aveano fra le produzioni, dovea bastare per essi, anche senza la lettera del Bembaron, perchè nulla e di niun effetto avessero a ravvisare la Carta e le cose in quella Carta contenute, perchè

Digitized by Google

siffatta clausola avea contro di sè il marchio della tirannica podestà, era in opposizione a tutte le leggi naturali e civili, inquantochè falsamente s' introduceva il numero di *tre* per giudicare, quando invece la sentenza non dovea riuscire che secondo il voto di *uno,* cioè di Caid-Nissim. E quella clausola non potea essere sanata dalle Proteste che in prosecuzione si inserivano, che tutte le parti ratificassero l' arbitrato poichè arbitrato non v' era dopo le premesse.

« Che Caid-Nissim israelita, capo dei Rabbini, giudici, notari, israeliti, e cassiere del Governo Tunisino, e quegli così cui incombeva di soddisfare la tischera o cambiale tratta sopra di lui dal Bey col pareggio dei conti e munita del sovrano sigillo, non potesse mai assumere l' ufficio di arbitratore, è palese, come si è detto, dalle circostanze di fatto sovra esposte, dalla clausola inserta nello stesso atto o Carta; ed eragli poi solennemente divietato dalle israelitiche leggi, delle quali il testo fu prodotto dal Debbasche col volgarizzamento, ed esistenti entrambi agli atti. La somma dei quali precetti nell' Hossem Mispat è — Che niuno possa essere giudice dell' amico o dello inimico, o in affare nel quale possa avere interesse o utile. — Si debba tenere per falso il giudizio di colui che voglia decidere una controversia secondo la propria volontà esclusiva. — Sentenze e massime queste tutte che nel Codice israelitico non soltanto si trovano, ma sono della legge naturale, del diritto comune, dei codici di rito presso

Digitized by Google

le incivilite nazioni; alle quali massime perciò doveano i giudici consolari attenersi, per quanto essi erroneamente credessero che un tribunale italiano non avesse ad investigare se osservati o no gli usi e consuetudini tunisine e così se per la forma della Carta detta *Sentenza,* se per mancanza del compromesso, se per le persone tolte ad arbitri, dovesse ravvisarsi nulla la Carta o Sentenza o Atto che si voglia dire, prodotto dagli Sberro. »

E qui ci fermiamo nuovamente per far notare alle Eccellenze vostre quanto sia vero e rigorosamente giusto il ragionamento della sentenza genovese pel quale ritiene nullo il compromesso in cui si dà ad un solo de' tre arbitri la facoltà d' infirmare il voto degli altri; e quanto artificioso il modo con cui a pag. 72 e 73 della memoria avversaria si è voluto confutarlo. Si vuol sostenere niente meno che il Kaid Samama non sarebbe stato che un *super-arbitro* o arbitriore. E si dice: non vi è nulla che proibisca una disuguaglianza fra gli arbitri. Anzi questa è utile e ragionevole. *Sarebbe stata forse un' offesa all'uguaglianza apprezzare più il voto di Bufalini che quello di un medicastro; o un' opinione del De Luca più che quella di un leguleio?* Pare impossibile che si debba discutere su tali argomenti! Ci perdoni l' on. difensore avversario, ma non è possibile che egli dica di tali ragioni in buona fede, per supporlo dovremmo fare un gran torto al suo ingegno e alla sua dottrina.

L' arbitrato o si compone di un solo, o si com-

Digitized by Google

pone di due, o si compone di tre arbitri. Se si compone di due, quelli soli decidono e l'intervento dell'arbitriore, che può esser nominato preventivamente come al momento del bisogno, avviene quando i voti dei due giudicanti siano divisi. L'arbitriore allora non fa che esercitare una giurisdizione propria e personale decidendo chi dei due arbitri discordi abbia rettamente giudicato.

Insomma si tratta allora di un doppio giudizio avvenendo il primo innanzi ai due arbitri, il secondo innanzi all'arbitriore il quale sente le ragioni dei due giudici discordi, si informa, sente nuovamente le parti e quindi decide.

Quando però l'arbitrato è di tre, tutti devono essere informati ad un tempo e devon decidere riuniti collegialmente, votando con perfetta uguaglianza fra loro.

Non vi è possibilità di disuguaglianza senza violare le regole più elementari di giustizia, senza far doventare l'arbitrato una trappoleria a cui si dà l'apparenza di un tribunale collegiale, mentre in sostanza è un solo che giudica.

Il Kaid Nissim nel preteso lodo ebbe un voto prevalente in modo che la maggioranza non poteva più giudicare. E invero se i due arbitri fossero stati d'accordo fra loro, il giudizio avrebbe dovuto farsi a loro modo, invece niente affatto. Il voto del Kaid Samama infirmava quello degli altri.

Se si voleva il solo Kaid Nissim per arbitro conveniva eleggerlo solo, ma se si eleggeva in un collegio dispari, il suo voto doveva essere eguale a quello

Digitized by Google

dei colleghi. Nel modo voluto l'arbitrato collegiale sarebbe una pura illusione. Nè può sostenersi senza assurdo che il Samama fosse un terzo arbitro, un arbitriore, perchè in questo caso il suo intervento a giudicare doveva dipendere soltanto dalla discordia dei primi due, liberi dalla sua presenza ed influenza, esperimento e giudizio che affatto mancò.

Il Difensore avversario parla della disuguaglianza naturale che è fra gli uomini e vuol dimostrare che anche gli arbitri ed i giudici possono esser disuguali. Disuguali in fatto d' ingegno e di dottrina sono, ma in diritto devono essere eguali e il loro voto aver sempre lo stesso valore.

Legalmente se la fiducia delle parti chiamò a giudicare Bufalini e due medicastri, De Luca e due cavalocchi, il loro voto sarà uguale, nessuno potrà prevalere che colla ragione della maggioranza. Niuno impediva di chiamar soltanto Bufalini o soltanto De Luca, ma la giustizia e la morale impediva ed impedisce che si dia l' apparenza di tribunale collegiale al tribunale di un solo e che si facciano mistificazioni.

E poi non vi è la dichiarazione di Bembaron?

La Difesa avversaria dice che fu autenticata dopo la sua morte per toglierle valore; ma, si tranquillizzi, perchè il Bembaron morì nel 1872 e le sue lettere furono autenticate nel 1867. Abbiamo anzi una lettera del Bembaron in cui si congratula col Debbasche per la vittoria riportata a Genova e che produrremo negli atti quando si tratterà il merito della

Digitized by Google

causa. Il Bembaron ha dichiarato che vi fu violenza esercitata dal Kaid Samama ed egli pure dovè sottostare a cotesta violenza — Bella onestà!! dice la Difesa avversaria, firmare una sentenza e poi screditarla e dire: *fece tutto il relatore, noi non giudicammo. Cotali enormezze*, aggiunge concludendo, *non hanno esempio fuorchè nella causa Debbasche, nella quale par proprio che tutto sia lecito all'avidità e all' impudenza.*

In verità che a sentire queste cose vien fatto di tastarsi il capo per sapere se l'abbiamo sempre sulle spalle!

Se, o Eccellenze, mentre siete nella Camera di consiglio, un giudice relatore vi costringesse colla rivoltella alla mano, a firmare una sentenza contro la vostra opinione, è certo che non appena sfuggiti al pericolo, non appena fosse a Voi possibile sconfessereste la estorta sentenza, e vorreste che l'innocente ed il giusto non fossero danneggiati per la violenza su di voi esercitata. Or bene, che direste, Eccellenze, se dopo aver compiuto questo atto di dovere sacrosanto e di onesto coraggio, udiste un rétore che vi accusasse di turpitudine e di impudenza?

Ma lasciamo in non cale i sofismi e proseguiamo a udire il ragionamento della sentenza genovese.

« Né a questi può giovare il responso di dieci israeliti in data 28 settembre 1866. Conciossiachè, lasciando a parte se abbiano eglino servile dipendenza dal Caid-Nissim, il quale esercita suprema autorità sovra essi, li elegga, li punisca, li deponga, è

Digitized by Google

costante che essi incorsero in gravi errori di fatto nell' esposizione del quesito ad essi proposto; e, per segnalarne alcuno, basti notare ch' eglino dissero che dal 6 al 16 Adar 5614 erano sempre stati gli arbitri in esame di libri di commercio, di conti correnti, delle carte; e di tuttociò per nulla appare dagli atti. È poi grosso l' errore in cui caddero quando dissero che, ben bene tutto esaminato e ponderato, aveano riconosciuto che tutto il capitale apparteneva agli Sberro sotto i supposti nomi, e che la Società dovea tra essi continuare e il Debbasche, quando invece dalla così detta sentenza *arbitrale* si rileva tutto il contrario. Non è poi meglio ragionato quel responso dove quei dieci ricorrendo all' autorità della teologia giudaica riconoscono bensì che *un nemico non possa giudicare un nemico,* ma soggiungono che *non si avevano prove sufficienti di questa inimicizia,* mentre essi stessi, que' Consulenti israeliti, pongono per circostanza di fatto vera ed incontrovertibile, *che il Debbasche* sotto il supposto nome di *Sempronio era stato violentato ed arrestato ad istigazione de' suoi arversari.* Ora uno degli avversari, quegli che avea fatto le violenze, le minaccie, che aveva messo tra la forza il Debbasche a instigazione degli Sberro, essendo il Caid-Nissim, come i Consulenti non poteano ignorare, il loro responso contro il Debbasche è in manifesta opposizione alla verità e alle leggi stesse dalla setta professata.

« Considerando che, dove pure potesse per un istante supporsi nei termini del vero, che Debbasche,

Digitized by Google

il quale fermo si mantenne sempre fin dal 1862 in negare la società cogli Sberro nell'appalto col Governo Tunisino, acconsentisse ad un arbitrato sulle questioni sollevate dagli Sberro, acconsentisse a che uno degli arbitri fosse colui, *per la tirannide del quale tanta violenza nella persona, e cotanta jattura nelle cose sue gli era toccata*, non perciò sarebbe migliore la condizione degli Sberro, perchè tale un atto intervenne, il quale, secondo le leggi israelitiche, toglie ogni forza alla *sentenza arbitrale* o con qualsiasi altra appellazione vogliasi intitolare la Carta del 16 Adar 5614, contro la produzione del quale in appello non giova la eccezione per parte degli Sberro di tardità, perchè consta dalle produzioni che fece Debbasche, e segnatamente dalle già citate lettere di Wan-Gaver e del Barone Rothschild appare, che finchè era in Tunisi il Debbasche, e finchè non poteva avere passaporto per Europa, ei non poteva avere libertà d'azione, ottenere la protezione del Governo italiano, sebbene italiano d'origine, protezione che ebbe poi insieme con lettera di naturalizzazione italiana. — E quell'atto è la protesta preventiva *Modaha* in lingua ebraica, i precisi ed espliciti termini della quale nei precipui punti si riportarono secondo il volgarizzamento nella parte espositiva, il quale atto è del 14 Adar 5614, sottoscritto da Josef Benzakin e Josef Gannouna notari in Tunisi.

« Considerando che la somma di quei precetti raccolti nel capo 205 del quarto volume del Sulcan Haruc estratti dal Talmud reca: 1. Che una pro-

Digitized by Google

testa in iscritto vale a distruggere un altro scritto di contratto; 2. Che una protesta fatta prima di una vendita, solo che vi si addivenga per *violenza* rende nullo il contratto; 3, Che *violenze* siano opere di fatto, percosse, torture aventi per oggetto di conseguire quel che si abbia avuto in iscopo, cioè la vendita, come anche il solo incutere spavento con minaccie che si abbia il potere di tradurre al fatto e col mezzo d'un israelita, o altro religionario, e colui che sia fatto segno a tal varia specie di *violenza* si debba riputare *violentato*; 4. Che lo stesso si abbia a dire circa una transazione ottenuta per *violenza,* circa a una *donazione,* o ad una *rinuncia;* 5. Che la differenza nei termini della *modaha* stia in ciò, che per la *vendita* come per la *transazione*, sia necessario che i testimoni conoscano con certezza avere chi protesta dovuto cedere alla violenza; non essere così per la *donazione* o *rinuncia;* 6. Che se i testimoni della vendita attestino pure contemporaneamente che il venditore ha dichiarato nullo ogni suo preventivo protesto, questo divenga perciò nullo; se il venditore poi avesse dichiarato ai testimoni della protesta medesima che, quando anche dovesse assoggettarsi al Kiniam (stretta di mano) per annullare la *Modaha,* protesta preventiva, egli intendea che sia nullo, essendovi indotto dalla *violenza* che lo premea, e dai testimoni conosciuta, nè la volontà sua sia concorsa all'atto di vendita imposto dal prepotente, l'atto di vendita debba aversi per *nullo.*

« E quei testi del Codice israelitico (co' quali

Digitized by Google

nella sostanza per ciò che concerne alla nullità degli atti carpiti con violenza hanno tutta relazione le leggi d'Ulpiano nel Digesto 1, 2, 3 e 5 *quod metus causa gestum erit,* gli articoli 1108, 1111 e 1112 del Cod. civ. italiano, 1198 e 1199 del Cod. Alb., 1111 e 1112 del Cod. franc., e le disposizioni contenute nei Codici delle principali nazioni) raccostando alle ampie proteste del cav. Debbasche contenute nell'atto del 14 Adar 5614, forz'è di conchiudere che tutti quanti gli estremi concorsero per rendere valida la *Modaha,* come se di *vendita* o *transazione* si fosse trattato, dove più rigorose sono le forme prescritte secondo i citati testi, mentre invece si potrebbe dire che insomma la cosa non fu che una *rinuncia.* Il cav. Debbasche protestò che era *nullo* tutto quanto avesse per lo avanti fatto sotto la pressione di una forza cui egli non aveva potuto resistere, e nullo sarebbe tutto quanto in avvenire consentisse, sebbene si leggesse espresso che *di sua libera volontà fosse quel che facea,* perchè tutto avverrebbe soltantò per l'angustia dell'animo vedendosi vittima della forza e spaventato dallo intervento del Capo dei Gendarmi; giurava che non avrebbe annullato l'atto di protesta, salvo il caso in cui le parti fossero tradotte in giudizio davanti tre Rabbini presieduti dal Rabbino Maggiore, ed egli, giurante, avesse la libertà della parola, e aggiunse protesta che, lorquando gli si volesse far prestare giuramento davanti ai tre Rabbini riuniti o scioglierlo da giuramenti già prestati col mezzo di *Atarà,* quel nuovo atto a nulla varrebbe, anzi di-

Digitized by Google

chiararsi lui più fortemente vincolato dal giuramento primo; e finalmente che nullo sarebbe il giuramento di non aver fatto nessuna *Modaha* perchè questo giuramento non potrebbe essere che *estorto dall' angustia dell' animo e dalla violenza.* — Quindi è che sebbene nella carta detta dagli Sberro *sentenza arbitrale* si legga determinato qualunque atto di riserva o dichiarazione *Setar Modaha* fatto da una delle due parti contro l'altra, benchè non avente alcun valore in giustizia, darebbe ragione a quella parte contro cui fosse proposta, di pretendere quella somma cui intendesse nell'atto senza bisogno di titoli o di giuramento, non cessa però l'atto protestativo anteriore di esercitare ogni suo effetto perchè è l'uno dei casi preveduti nella *Modaha* quale fu redatto.

« Nè similmente può giovare agli Sberro che Jacob Benzakin sia uno dei notari sottoscritti alla così detta *sentenza arbitrale*, perchè siffatto caso è preveduto dal paragrafo undecimo del citato capo del Sulcan-Haruch dov'è scritto — che l'atto di vendita sarebbe nullo, avessero eziandio i testimoni partecipato al suo Kiniam per annullare la *Modaha*. Ora da tutto il contesto della *Modaha* tale quale fu fatto dal Debbasche, riconoscendosi che i due notari Benzakin e Gannouna ricevettero ed accettarono le dichiarazioni protestative di lui ed il suo giuramento perchè riconobbero la violenza di cui era oppresso, quantunque l'un di essi, cioè il primo, abbia messo la sua firma alla cosiddetta sentenza *arbitrale* e in cui fu preveduto il caso di una *Modaha*, non rimane questo per nulla pre-

Digitized by Google

giudicata in tutti i suoi effetti in favore del Debbasche, che fu vittima di varie specie di violenze e massimamente dell' arresto, e si fa chiaro invece che quel notaro dichiarò con il collega suo la verità quando era libero di sua azione: e quando poi firmò la sentenza arbitrale era sotto la pressione violenta del Caid Nissim suo superiore, e così non era più libero in quello che dichiarava. »

È necessaria un' altra interruzione. — Non vogliamo confutare le ragioni che si accampano dalla Difesa avversaria per dimostrare nulla e non valida la *modaha*, queste sono già giudicate e confutate nella sentenza che è sotto i nostri occhi. Noi vogliamo rettificare un' altra di quelle inesattezze in cui son caduti i Contradittori. Essi hanno detto che la *modaha* non fu preventiva, ma che invece fu preceduta dall' arbitrato che ha una data più antica di otto giorni. Or bene, Eccellenze, ciò è assolutamente falso. L' atto di *modaha* è del 14 adar 5614 (14 marzo 1854), ma non è vero che la così detta *sentenza arbitrale* sia del 6 Adar 5614 (6 marzo 1854). Essa è invece del 16 e successiva di due giorni all' atto di *modaha*.

La Corte di Genova ritenne infatti *preventiva* la *modaha* e ritenne fuor di questione che la data della *carta arbitrale* fosse del 16 Adar. Ha errato la Corte di Genova? La Difesa avversaria dice di sì, perchè presenta ora un altro esemplare della pretesa sentenza arbitrale portante apparentemente le firme degli arbitri e la data del 6 adar 5614. Ma questa data che si vuol

Digitized by Google

far stabilire da cotesto esemplare ad altro non serve che a dimostrare la falsità di tutto il documento. Infatti è chiaro, chiarissimo non essere mai possibile che la pronunzia arbitrale abbia la data del 6 adar 5614 o anche una data qualunque precedente alla *modaha*.

Noi ringraziamo la buona sorte che ci dà mòdo di confondere i nostri Avversari e colle loro stesse armi dimostrare le falsità compiute dal Kaid Nissim di infausta memoria. *Dominus judicavit causam pauperi et configit eos qui confixerunt animam suam* (Prov. 22).

Uno dei notari che firmarono la così detta sentenza arbitrale fu Jacob Benzakin, il quale fu pure con Josef Gannonna uno dei due che ricevettero l'atto di *modaha*. Ora è egli mai possibile che il Benzakin ricevesse l'atto di *modaha* nel quale si diceva non avvenuto l'arbitrato e il giudizio, e si parlava di tutto quello contro cui protestavasi, come di cosa avvenire, quando invece egli stesso otto giorni prima fosse stato presente ed avesse autenticato la sentenza degli arbitri?

Nè si dica mai, come in certo modo vorrebbe fare intendere la difesa contraria, che i Notari ricevettero le dichiarazioni del Debbasche e non altro, senza accettarne la responsabilità. L'atto di *modaha* termina invece coll'attestato per parte dei notari dei fatti narrati dal Debbasche: — *Lo che avendo inteso, vedendo l'amarezza che stringeva l'animo suo,* RICONOSCIUTA E VERIFICATA LA VIOLENZA CHE LO PRE-

Digitized by Google

MEVA, *noi sottoscritti Notari abbiamo ricevuta ed accettata da lui la presente dichiarazione e atto di modaha. — In questo dì 14 Adar del 5614.* TUTTO CIÒ È VERO — firmati — Jacob Benzakin, Josef Gannonna.

È dunque certo che la protesta fu preventiva, che la carta arbitrale susseguì alla *modaha* poichè Jacob Benzakin la cui firma autenticò cotesta carta non avrebbe potuto ricevere come preventiva la *modaha* e constatare la verità delle dichiarazioni del Debbasche.

E di ciò v' è un altra riprova? — Chi la produsse a Genova la sentenza arbitrale? Non certo il Debbasche, ma gli Sberro. Or bene l' esemplare e le copie da essi prodotte portavano la data del 16 Adar, e fu sempre fuor di questione e pacifico fra le parti la verità di questa data.

Non basta: un' altra traduzione fatta da Abram Cabib e confrontata coll' originale da molti rabbini e in tempi diversi porta la medesima data del 16 Adar. — È dunque manifesto che il nuovo esemplare presentato colla data del 6 Adar è falso e questo giustifica la fede che può accordarsi anche alle firme del Bembaron e di Hai Attal che si pretende di leggervi. — L' atto di *modaha* dunque ha certo preceduto la carta arbitrale.

E questo atto di *modaha* è valido per le leggi ebraiche, nè vale il parere del Rabbino Benamozegh che si cita nella memoria avversaria coll' aria di avere qualche cosa di nuovo nelle mani, volendo far cre-

Digitized by Google

dere che la sentenza della Corte di Genova nulla quasi abbia visto. — Anche quello fu veduto ed esaminato, ecco le sue parole.

« Nè può tenersi poi conto, prosegue, del responso d' un Elia Benamozegh, allegatosi professore nel Seminario Rabbinico di Livorno, non tanto perchè presentato dopo la discussione della causa, quanto perchè a testi così chiari, quali sono quelli del Codice israelitico riportati per volgarizzamento del Rabbino di Genova Felice Finzi, volgarizzamento approvato da professori in lingue orientali, non si ha ad attribuire dubbietà d' interpretazione. Se poi si volge l'attenzione alle circostanze del fatto, quali le porge quel Rabbino, si scorge che vi è contraddizione tra il sistema suo e quello degli avvocati degli Sberro. Egli dice che nessuna *Modaha* può annullare la decisione dei giudici, siccome deputati dalla autorità; nell' interesse invece degli Sberro si sostiene che la Carta del 16 Adar 5614, sia un *arbitrato*, e così di volontà delle parti siansi eletti arbitri, ai quali siasi concesso il mandato di giudicare; ma per le cose che più sopra si dissero, la *Modaha* avrebbe sempre la forza di annullare il compromesso, se pur fosse intervenuto, e il non intervenuto preliminare del quale già si osservò, che rende nullo l'arbitrato che in conseguenza siasi fatto. Uopo è dunque di dire che la Carta del 16 Adar 5614, o vogliasi *arbitrato*, o vogliasi *convenzione* o *transazione*, non ha, perchè non può avere, nessuna forza, nessun valore per sè, astrattamente dalla *Modaha;* e dove

Digitized by Google

pure l'avesse avuto mai, ogni suo effetto è perduto dalle ampie proteste in quell' atto contenute e da un giuramento accettato da Notari antecedentemente alla Carta stessa, senza che osti il lungo corso d' anni *(cadascemenamm)* perchè il violentato che protestò ha diritto sempre a *rivendicare i sofferti danni.* »

Eccoci ora alla questione della tischera falsa.

« Considerando quanto all' ultimo mezzo, a cui gli Sberro si appigliarono davanti a questa Corte, cioè di produrre una copia d' una tischera che essi con la data del 12 novembre 1853 intitolarono del *Debbasche* sottoponendola al registro; che non meglio delle altre produzioni per essi fatte arreca a loro vantaggio. Ed a questo riguardo il cav. Debbasche nella sua lettera del 12 giugno 1865 al cav. Penna agente e Console generale italiano in Tunisi protestava nelle forme le più esplicite contro questo documento, il quale gli riuscisse dopo tanti anni nuovo affatto e non venisse a sua visione che il dì otto del mese stesso in cui dal Kasnadar era rimesso al Consolato italiano; ed esaminatolo in ogni sua parte. tutto si porgesse infetto di falsità per le circostanze ineluttabili seguenti — La prima che il contratto di appalto di marmi, marmette, ed altre specie di oggetti fatto da lui Debbasche al Governo tunisino era munito del sigillo del Bey, così erano le tischere per grande e piccola quantità (1) — La seconda che

(1) Non solo per le provviste particolari al Bey volle egli rilasciargli e apporre il suo sigillo qualunque si fosse la somma,

Digitized by Google

quando furono liquidati i conti, risultato creditore il cav. Debbasche di piastre 400,138, 6, si diede dal Bey l' atto di liquidazione in mano di lui, e più la tischera munita del suo sigillo tratta sopra il cassiere del tesoro nella somma ridetta. La terza, che quando il cassiere consegnava in ogni anno le tischere tratte sopra di lui, quelle si laceravano, e lo stesso Bey ne rilasciava ricevuta in saldo col proprio sigillo, e con quella formalità erano tutte quante le tischere, perfino di sole piastre 600 circa, delle quali alcune per crediti non soddisfatti ancora, fossero ritenute dallo stesso Debbasche. — La quarta, che la tischera di piastre 400,138. 6 meno le 60,000 pagate dal Caid-Nissim in dodici settimane, quella tischera, che eragli stata estorta dal Caid-Nissim mercè la forza armata, era stata veduta da negozianti tunisini oltre dal Giuseppe Bembaron. — La quinta, che dopo le violenze e la pressione di forza armata, non era più riuscito al Debbasche di riscuotere somma veruna, e così non potea contenere quitanza nessuna, meno quella delle piastre 5000 per ognuna delle 12 settimane, e ciò fosse riconosciuto nella stessa carta del 16 Adar 5614, e constasse dall'atto di liquidazione ancora dal Debbasche ritenuto. Sog-

---

ma altresí per le provviste, che il Debbasche faceva allo stesso Kasnadar, come è quella cambiale o tischera del 2 Kerbia Lanuar 1270 per 3150 piastre, e del 26 Giannua Eitani per 622 piastre. D' onde induce con ragione il Cav. Debbasche, che non può mai essere veritiera una tischera, dove invece del sigillo del Bey starebbe la sottoscrizione di Mustaphà Kasnadar.

Digitized by Google

giunse poi che essendo stata la tischera per le piatre 400,138. 6 munita di sigillo del Bey, quella che gli era presentata non potesse essere la stessa siccome sottoscritta *Mustafà Kasnadar*. Disse ancora che, essendo ivi menzione di piastre 25,000 per il detto Kasnadar, viemmaggiormente si appalesasse la falsità, nulla essendo per lui dovuto ad esso; delle 75,000 piastre poi non apparisse a che si riferissero, conciosiachè il debito di lui verso tal Coriat stato soddisfatto non montasse che a poco più di piastre 66,000. Soggiunse che non avessero finalmente sussistenza le somme notate a favore degli Sberro, nulla essendo per esso a quelli dovuto, e nemmanco le 3500 piastre per spese, non essendo credibile che Debbasche volesse sottostare a quelle per soddisfare alle violenze del Caid-Nissim. Disse in ultimo che il *buono* apposto in piè, la sottoscrizione *Josef Debbasche* si mostrassero evidentemente false e non di pugno di lui, e finalmente che l'intiera scrittura *da cima a fondo, davanti, e da tergo* fosse compiutamente *falsa,* e siccome tale contro essa per lui si protestava.

« Considerando circa a tutti gli appunti alla tischera prodotta dagli Sberro nell'attuale giudizio, ch'essi sono a solide basi appoggiati, e senza rassegnargli singoli, basti notare che nella stessa sentenza del 15 Adar 5614, che gli Sberro intitolano di *arbitrale,* di *dispotica* il Debbasche, è scritto, che esisteva presso di quest'ultimo una tischera del Sovrano Signor Nostro (il Bey) per ammontare dei marmi

Digitized by Google

che ritirò dal Debbasche — (ed è quella tischera che Caid Nissim ebbe per estorsione da lui, consegnata però dal Bembaron), — non esservi dubbio circa la falsità della tischera nell' attuale giudizio presentata. — Quella tischera poi è in contraddizione con essa medesima, perchè in questa falsa tischera è scritto una accettazione pagabile in rate fra 16 mesi, e poi nei così detti parziali pagamenti si fa credere saldato il debito in aprile 1854, vale a dire fra cinque mesi dal 15 novembre 1853, in cui la tischera del Bey era stata rilasciata: si notano pagamenti parziali di piastre 25,000, quando in vece non seguirono in quella somma parzialmente, ma di sole piastre 5000 per settimane.

« Che se un *buono* sussegue coll' apparenza della firma del *Debbasche* senza data, deve reputarsi, come protestò questi, falsificato, come la tischera stessa stata registrata. E di più ancora è da osservarsi che mancano le quietanze delle terze persone colle di loro firme, le quali dovrebbero essere attergate.

« *Dal che tutto appare come maliziosamente, di accordo col Caid Nissim Mustafà Kasnadar e gli Sberro, siasi sostituita una tischera falsa a quella che fu estorta.*

A questo punto la difesa avversaria soggiunge:

Osservate che la Corte di Genova non ha veduto le cose come son veramente! Essa non conobbe tre documenti: 1. il vero regolamento del conto col Bey; 2. il regolamento per il pagamento rateale col Kaid Nissim Samama; 3. la tischera del Kasnadar, — do-

Digitized by Google

cumenti tutti e tre fra loro perfettamente corrispondenti e concordi.

Ma il primo di questi documenti non prova nulla, il secondo fu noto alla Corte di Genova e dichiarato falso, e il terzo (e il secondo anche) son quelli sui quali verte il giudizio di verificazione di carattere, dopo l'esito del quale soltanto, se vittoriosi, i nostri contraddittori potrebbero farne uso.

Non prova nulla il primo perchè la frase « *e n'è stato saldato per intero* » su cui vuol fondarsi la difesa avversaria sta a significare che ne fu saldato con la tischera tratta sul Kaid Samama, come apparisce dal conteggio contenuto nel documento la cui ultima partita è così concepita « *Tischera in sue mani* PER RISCUOTERE *dalla Saraja per mezzo del Cavaliere sunnominato* (il Kaid Nissim) *Piastre 400000.* » Ed è escluso che questa tischera potesse essere ritirata all'atto della liquidazione e sostituita da altra del Kasnadar, sia perchè questi non intervenne a quella liquidazione, sia perchè nella carta arbitrale posteriore si attestò avere il Debbasche presso di sè *la tischera del Bey*, sia perchè sarebbe stata affatto inutile e puerile la inventata sostituzione.

E infatti la tischera di 400000 piastre non poteva esser fatta e rilasciata se non che a liquidazione fatta, perchè formava appunto il saldo del credito di Debbasche. Ora come mai si sarebbe fatta una tischera del Bey sul Kaid Nissim per ritirarla immediatamente o, per meglio dire, per non consegnarla a dirittura sostituendola con un'altra del Kasnadar? — La faccenda

Digitized by Google

potrebbe camminare se il Bey avesse fatto una tischera sul Kasnadar e questi ritirandola l'avesse cambiata con una propria sul Kaid Nissim. Ma, dal momento che il Bey traeva direttamente sul Kaid, è una cosa di per sè assurda e ridicola cui mancano proprio le gambe per reggersi in piedi. Dunque il primo documento che è tutt'altro che nuovo, nulla prova. Il secondo, la tischera del Kasnadar, fu dichiarato falso dalla Corte di Genova.

E anche allora fu lamentato che quello veduto dalla Corte non era l'originale e che a torto si era dichiarato falso, ma la Cassazione di Torino con la sentenza del 14 agosto 1876 dichiarò che la Corte di Genova aveva ben giudicato, dicendo che quello ad essa sottoposto era *la copia vera di un documento falso.* — Che più? — Noi abbiamo la riprova della falsità di cotesto documento. Dice la difesa avversaria, e ne mena gran vanto, che cotesta tischera del Kasnadar fu estratta dagli archivi del Governo di Tunis, e che questo solo fatto basterebbe a legittimare l'eccezione del pagamento. Lasciamo da parte questa *legittimazione* di cattiva lega, perchè, se la tischera è falsa, nulla può provare, e il fatto che il Governo l'avesse presso di sè, altro non proverebbe se non che sarebbe stato imbrogliato da un audace truffatore e falsario. Ma se noi invece proviamo che la tischera non era negli archivi del Governo? — Che cosa dirà allora la difesa avversaria?

Or bene questa prova noi la daremo e piena. Sulla fine del 1864 il Governo Italiano faceva pres-

Digitized by Google

sione sul Governo Tunisino perchè fosse resa ragione a Debbasche. Il Kasnadar dichiarò al Console che rispondeva egli per il Samama, il quale si era riparato a Parigi. — Peraltro ne scriveva a lui, chiedendogli come intendeva difendersi e gli diceva: « *se avete delle prove a difesa fatelo sapere* » (Vedi verbale d'inventario 15 febbraio 1875). — Il Samama da prima diceva non conoscere il Debbasche e che se aveva documento lo mostrasse. — Poi faceva travedere di avere un documento, e poi in data del 14 Giamad 2.° 1281 (13 Novembre 1864) scriveva: « In quanto alla causa Debbasche abbiamo informato la S. V. che risponderò con altra lettera, ed « ora vi rispondo con la presente. Il vostro detto « col quale ci raccomandate l'invio del documento « col quale mi possa difendere contro le pretese di « Debbasche *il quale ha chiesto il documento che « io ho asserito* e che il Console italiano ha fatto « premure per questo e che gli avete fatto sapere « di scrivermi per il suo invio. Come ci raccomandate col vostro avviso, e non avrete a farci ulteriori raccomandazioni per l'invio del nostro documento nella causa Debbasche sopradetto. (Copia « lettere del Kaid Samama di N. 103 a pag. 104). Ma non lo manda. Poi ne spedisce una copia. Il Kasnadar in data del 26 Giamad 2.° 1281 (25 Novembre 1864) gli scrive che la copia non basta, ma che occorre l'originale (Vedi Verbale d'inventario Parte V. pag. 475, N. 6, e deposito delle carte presso il sequestratario pacco lettere Kasnadar doc. N. 6).

Digitized by Google

Il Kaid prima tergiversa poi finalmente per mezzo del Generale Elias Mussalli manda la famosa tischera, raccomandandosi perchè gli sia presto restituita. Fu allora che venne alla luce la prima volta e fu comunicata al Consolato Italiano. (Vedi Carte reperite nell' inventario N. 33 del deposito Rafanelli).

Ecco dunque l' origine della tischera falsa ecco la verità sull' esistenza di essa nei così detti archivi, del Governo tunisino. E questo risponde anche ad un altro documento, all'attestato del Generale Hussein (documenti avversarii N. 22) Ministro di S. A. il Bey di Tunis il quale ha interesse nella causa contro Debbasche per aver comprato la quota ereditaria del Sig. Nathan Samama, uno degli eredi scritti nel testamento.

Resta a parlare dell' ultimo documento, cioè del preteso regolamento a rate che si vorrebbe stipulato tra il Kaid Nissim e il nostro cliente.

Contro questo documento stanno già le considerazioni fatte di sopra, mentre ripetiamo che esso è impugnato per falso e che non può esser concesso ai nostri avversari di valersene, se non quando riuscissero vittoriosi nel giudizio di verificazione di carattere. Del resto, astrazion fatta da altre e importanti considerazioni, il fatto stesso smentisce cotesto documento. -- E invero come può accettarsi per autentico un regolamento secondo il quale il debito del Governo erasi ratizzato in sedici mesi, mentre si sa che il pagamento fu fatto dopo quattro?

Sono dunque incrollabili le convinzioni della Sen-

Digitized by Google

tenza genovese e malamente e inutilmente si affannano gli avversari a indebolirne i resultati, poichè i loro sforzi non approdano che ad illaquearli inutilmente in nuove contrddizioni e disillusioni peggiori.

Ma terminiamo di esaminare la sentenza genovese:

« Considerando perciò che il capitolo dedotto dagli Sberro all' oggetto di provare la verità della sottoscrizione del cav. Debbasche non è ammissibile, perchè a prova testimoniale non si dee far luogo quando vi sono positivi elementi che convincono come coi più riprovevoli mezzi siensi varie persone unite per commettere e consumare una spogliazione.

« E che invero una spogliazione si fosse consumata — che gli Sberro di nulla fossero creditori verso il Debbasche — ed anzi avesse questi a reclamare da loro, scrivea Giuseppe Bembaron nella lettera già citata dell' 8 novembre 1864, soggiungendo — che egli era colui che sapea tutto, e che se fosse stato interrogato avrebbe tutto palesato, e terminava la sua lettera dicendo che sperava avrebbe avuto giustizia.

« Considerando, quanto alla istanza degli Sberro perchè la Corte richiegga al Ministero degli Affari Esteri la copia dei documenti relativi alla tischera predetta, e così al Console Generale in Tunisi copia dei documenti pure alla Tischera concernenti; che se mai quei documenti favorevoli agli Sberro o presso il Ministero degli Affari Esteri in Firenze o presso il Consolato in Tunisi esistessero, non avrebbero man-

Digitized by Google

cato eglino Sberro di farne la produzione, come se ne parava loro largo campo nei tre anni della vertenza di questo giudizio; uopo è dunque di dire che i documenti non esistono, o se esistessero, non gli produssero gli Sberro, perchè informati che siano in opposizione alle loro pretensioni.

« Considerando che fra le conclusioni del cav. Debbasche quella è pure che gli sieno salvi i suoi diritti contro il Governo Tunisino e verso chi di ragione.

« Ed a questo riguardo occorre di notare, come dagli atti della causa si rilevi, che non ostante *la violenza di cui fu vittima il Debbasche dal Caid-Nissim*, egli fornì ancora delle merci al Bey per le quali dice ritenere delle tischere munite del sovrano sigillo; ora nella parte espositiva si è detto che un sequestro fu ordinato dal Mustafà a richiesta degli Sberro per le somme che fossero dovute a Debbasche, finchè non fosse terminata la lite con gli Sberro medesimi. Dal che segue che questo provvedimento dannoso agli interessi del Debbasche non potendo più esercitare verun effetto, dee essere salvo ad esso di promuovere contro il Governo Tunisino, *e contro altri* quelle pronuncie che sieno del caso, affin di conseguire da esso o da altri quanto gli sia dovuto a qualunque titolo, e senza che ne abbiano ragione di partecipazione gli Sberro.

Non dee omettersi un' osservazione ancora sovra l'appellata sentenza, osservazione che spontanea emerge dal confronto di essa colla Carta del 16

Digitized by Google

Adar 5614. In questa si dice espressamente convenuto che non potesse più esservi veruna contestazione, verun giudizio, veruna domanda, nè per i marmi, nè per i benefizi, nè per le somme pagate, noli e diritti di Dogana, nè per le piastre 8000, per le quali il Debbasche avea dato agli Sberro un assegno da terza persona — e poi si soggiunge — che, a cominciare dal 16 Adar, il tempo che rimanesse a decorrere per l'appalto per conto assoluto di esso Debbasche, ed a tutto suo rischio: — ed invece nella sentenza, dopo riportato quel che si è sopra detto, si vuole l'aggiustamento dei conti non potesse riguardare che le 340,000 piastre di cui nella tischera, e i marmi esistenti in magazzino, e così abbiano gli Sberro diritto ad avere la porzione di quell'altro credito che da altre tischere, come essi dicono occultate dal Debbasche apparisce; a riguardo di un tale ragionamento, e del relativo capo di pronuncia, forza è di dire che il Tribunale Consolare anche su questo punto male si appose, conciossiachè pure ammesso, che per le cose discorse non è da ammettersi, sia esistita società nell'appalto col Governo Tunisino fra Debbasche e gli Sberro, pure ammessa, che non è da ammettersi, la validità della Carta 16 Adar 5614, non poteasi più riconoscere negli Sberro diritto per conseguire quanto fosse estraneo alle 340,000 piastre, perchè tutto dovea nel sistema, comechè erroneo del Tribunale circa la esistita società dall'essere riconosciuta nella sentenza così detta *arbitrale,* reputarsi computato nella forte somma attribuita agli Sberro.

Digitized by Google

« Considerando che, non essendovi esistita società fra Debbasche e gli Sberro nello esercizio dello appalto dei marmi e altre merci col Governo Tunisino, non potendo vedere la Carta 16 Adar 5614 per provarne la esistenza: e valida invece essendo la protesta del cavaliere Debbasche davanti ai Notari circa le patite violenze per fatto del Caid-Nissim onde estorquirli il titolo del suo credito legittimamente giustificato, e come nullo sarebbe tutto quanto avesse per angustia d'animo e violenza dichiarato, consentito o fosse per dichiarare, o consentire; nel che dovesse necessariamente comprendere quanto nella carta predetta si finge o arbitrato o convenuto tra essi Sberro e Debbasche: che perciò i tre capi delle di costui istanze sono tutti meritevoli di accoglimento ed insieme devono riservarsi ad esso cav. Debbasche tutte le sue ragioni pel conseguimento di quanto gli sia dovuto.

« Considerando quanto alle spese dei vertiti giudizi, che furono esse differite con la sentenza appellata, ma siccome questa di appello è definitiva, vuol essere dalla Corte anche sopra di quelle provveduto.

« Considerando che tutti i precedenti di questa causa, *le maniere adoperate dagli attori per sostenere contro verità la esistenza di una società commerciale, fanno vedere come non siasi tralasciato per essi di ricorrere ai mezzi i più riprovevoli affin di ottenere illegittimamente frutto della industria e delle capitali somme per il cav. Debbasche impiegate nell'appalto col Governo Tunisino a lui esclusivamente*

Digitized by Google

conceduto, non è quindi giusto che soggiaccia questi a spese di sorta, e perciò anche ai termini dell'articolo 370 del Cod. di proc. civile debbono anzi essergli rifusi tutti i sofferti danni, come vi è specifica conclusione.

P. Q. M. In riformazione della sentenza del Tribunale Consolare di Tunisi del 16 giugno 1865, — — Dichiara:

1. *Essere nulla, inattendibile la carta del 16 Adar 5614 qualificata* SENTENZA ARBITRALE, *sia come tale, sia come* ATTO O CONVENZIONE QUALUNQUE.

2. *Non essere mai esistita società fra il cav. Giuseppe Debbasche e li Sberro nè per l'appalto di marmi nè ad altro scopo.*

3. *Essere falsa la tischera presentata dagli Sberro e sottoscritta* MUSTAFÀ, e doversi rigettare il capitolo da essi dedotto in cedola del 14 agosto 1866, reietta ogni contraria istanza e deduzione.

4. Doversi assolvere, come assolve, lo stesso cav. Debbasche dalle domande degli Sberro, e annullarsi e revocarsi il sequestro ordinato con decreto del 16 febbraio 1865.

Condannando gli Sberro predetti al risarcimento di tutti i danni da liquidarsi in prosecuzione di causa, e salvo ad esso cav. Debbasche tutte le maggiori ragioni ed azioni a lui competenti e verso il Governo Tunisino e verso chi di ragione.

Spese dei due giudizi a carico degli Sberro, da tassarsi dal sig. barone Carlo Nota a mente dello articolo 375 del Codice di procedura civile.

Genova, 21 giugno 1867.

Digitized by Google

Segnati Franzini Presidente — C. Nota Estensore — Borelli — Vacca — Grondona — Tassara Vice-Cancelliere.

È questa la sentenza della Corte di appello di Genova che il difensore avversario ha creduta degna del suo scherno e che ha detto opera di magistrati raggirati dal Debbasche.

Eppure, Eccellenze, pochi giudicati sono, come questo, preceduti da tanto sviluppo e tanto lusso di difese e così accuratamente elaborati. Il giudizio era durato tre anni, avevan difeso il Debbasche, oltre il primo dei sottoscritti, l'illustre e compianto Vegezzi e il prof. Rossi luminari del fòro subalpino, aveva difeso gli Sberro l'ora fu prof. Caveri sommo giureconsulto della Liguria, celebre per tutta Italia, Senatore del Regno, Grande Ufficiale, Rettore dell' Università di Genova. E dopo tanto lunga istruzione e dopo letti gli scritti e udite le arringhe di questi preclarissimi difensori fu pronunziata quella sentenza che, a sentire il difensore avversario, sarebbe stata estorta ai giudici dal Debbasche come per sorpresa.

Gli Sberro la attaccarono per rivocazione, e in quel giudizio produssero diverse perizie, le pretese lettere di Debbasche a Sberro, il certificato dei 14 negozianti, la lettera del Console inglese, il verbale d' arresto dell' Usciere Roccatagliata, e le sentenze del Pretore e del Tribunale di Torino, tutti documenti che ci si gabellano oggi come se fossero altrettante nuove scoperte. E in forza di questi documenti e di otto errori di fatto che riscontravano nella sentenza ne domandarono la rivocazione.

Digitized by Google

Dopo altri due anni di giudizio, la Corte dichiarato di non potere prendere in considerazione quei documenti, che non riconobbe attenenti alla causa, rispose nel modo seguente ai motivi di rivocazione proposti.

« Sulla questione di merito.

» Ritenuto che nel numero di ben otto furono notati gli errori di fatto, nei quali si vuole dagli Sberro che sia incorsa la Corte nella sentenza del 21 giugno 1867; e se all' udienza della Corte, cioè nell'orale discussione, non si fece sopra tutti otto singolare discorso, adducendosi nelle conclusioni che *fosse opera lunga di tutti enumerarli*, siccome però in quel numero di otto furono designati nell' atto introduttivo del giudizio, così egli è prezzo dell' opera di esaminare se veramente sussistono tutti od alcuni di essi errori lamentati dagli Sberro.

« Considerando quanto al primo errore fattosi consistere in che questa Corte abbia, ragionando sopra la lettera o lettere dirette dal Debbasche agli Sberro, allegato che alterazioni e sopraccaricature d' inchiostro a nudo occhio si distinguessero sopra quelle lettere: — che quando in un discorso, in una arringa, in una sentenza si adoperano i vocaboli *prescindendo dall' osservare, lasciando a parte*, è manifesto che non si volle sopra la circostanza di fatto, d' un' osservazione qualunque, *da cui si prescinde e che si lascia a parte*, posare il giudizio sopra la cosa, la questione formante oggetto del discorso, dell'arringa, della sentenza, e così non dalle alterazioni, non dalle sopraccaricature, che a

Digitized by Google

nud'occhio si vedessero nelle scritture, trasse la Corte che di società tra Debbasche e gli Sberro mancasse elemento, ma lo dedusse dacchè niuna menzione di società si vedesse nella lettera o lettere, dacchè vi fosse difetto di documenti atti a dar indizio di sociali relazioni, non essendo prodotti nè registri, nè libri commerciali, nè polizze, nè corrispondenze epistolari, nulla insomma vi fosse di ciò che non può andare disgiunto da una società qualunque, e tanto meno società per cospicuo importare. Ora queste avvertenze, non le alterazioni e sopraccaricature rimarcate di passaggio senza arrestarsi, determinarono la Corte a sentenziare non essersi mai istituita Società.

« Considerando, quanto al secondo errore apposto alla sentenza, che cioè siasi erroneamente supposto che il Caid Nissim non potesse essere arbitro nelle contestazioni tra gli Sberro e Debbasche; — che egli è da avvertirsi anzitutto che nella parte espositiva di quella sentenza si narrò che il Caid-Nissim Samama, il quale era *Cassiere del Governo Tunisino*, richiedea Debbasche di accomodarsi a prendere sulla Tischera portante il sigillo del Bey solo piastre 5000 per settimana, finchè l'esercito non ritornasse dal campo, e tale circostanza di fatto non fu tacciata di erronea dai patrocinatori degli Sberro. — Nella parte razionale tale qualità nel Caid-Nissim di cassiere del Governo Tunisino fu notata di nuovo siccome quella che ostasse a che egli potesse essere arbitratore nelle contestazioni tra gli Sberro e Deb-

Digitized by Google

basche siccome quegli, Caid-Nissim, cui incumbeva di soddisfare la Tischera o cambiale tratta sopra di lui dal Bey col pareggio dei conti. Che se si aggiunge che fosse capo dei Rabbini, giudici notari israeliti, dove pure fosse stato meno esatto che tutte queste qualità quegli rivestisse, non sarebbesi incorso in errore di fatto; ma in errore non s' incorse. E per vero per i lessicografi si sa che *Caid*, o *Kayd*, o *Cadi* in lingua araba equivale *a Giudice*, presso i Turchi a *Reggitore di Provincia*. Ora nel Caid Nissim indubitevolmente si raccoglieva la qualità di Giudice, più eravi quella *di Cassiere* del Bey; ed avere esso Caid-Nissim voluto assumere la qualità di Giudice dimostra la stessa carta o sentenza sopra la quale tanto si fondavano gli Sberro, cioè la carta 16 Adar 5614 dove è scritto che *nel caso di alcuna divergenza di parere fra codesti arbitri dovesse preponderare l'unanime accordo di due soli, purchè uno di essi fosse il Caid-Nissim;* Dunque egli fu, perchè volle essere, giudice in una controversia in cui non potea interloquire, perchè, fra altri motivi, era il debitore di Debbasche per conto del Bey di Tunisi, e non avea soddisfatto alla obbligazione in qualità di Cassiere impostagli di pagare tutto il residuo dovuto per marmi ed altri oggetti di simil genere provveduti da Debbasche al Bey, essendosi scusato con pretesto, che l'esercito aveva d' uopo di essere pagato. Ragione questa che, senza le altre mentovate dal Bembaron nella lettera dell' 8 novembre 1864 al cav. Debbasche, e riportata nel suo contenuto nella sentenza che si

Digitized by Google

vuol revocata, bastava perchè il Caid-Nissim dovesse astenersi dal giudicare, e giudicando non far forzatamente prevalere il proprio voto.

« Errore dunque non vi fu di fatto in quel che la Corte ragionò: l'annullamento pronunciato (nel primo capoverso della sentenza) della carta del 16 Adar 5614 fu dedotto da circostanze di fatto che non possono essere impugnate.

« Considerando, quanto al terzo errore posto in che la Corte abbia ravvisato come non contestata dagli Sberro la Modaha (protesta preventiva), e ad onta di tutte le osservazioni di esso Sberro vi abbia attribuito tutto il valore: — che per escludere il preteso errore giova notare in primo luogo, che gli Sberro, presentata che fu dal cav. Debbasche, in comparsa del 30 maggio 1866, la protesta preventiva, si ridussero nella comparsa 30 giugno ad osservare circa quell'atto per la prima volta prodotto: che *non si ammettea, e, quand'anche avesse avuto esistenza, non potesse nel caso aver efficacia* per non somministrarsi dal Debbasche le prove della patita violenza altramente che mercè la lettera del Bembaron; in comparsa poi del 14 agosto 1866 finalmente si disse nell'interesse degli Sberro che un parere o responso dai Rabbini di Tunisi mostrasse a tutta evidenza, secondo la giurisprudenza Rabbinica, che la Modaha invocata dal Debbasche non potesse avere alcun effetto, e di mancanza di legalizzazione non fecero mai parola; e non si fu che in conclusioni del 4 maggio 1867 che il Caus. Lertora disse non essere la *Mo-*

Digitized by Google

daha in forma probante, perchè mancasse la legalizzazione del Console Italiano in Tunisi.

« A riguardo di quale difetto di legalizzazione si disse all' udienza della Corte dai Patrocinatori degli Sberro, che non solo non era legalizzata la *Modaha* dal Console Italiano, ma neppure si fosse dal Console Spagnuolo; il quale avesse legalizzata la firma dell' interprete, e questo interprete, non avesse già dichiarata vera la firma di Benzachin e Ganouna; ma in conseguenza della nuova ispezione che gli Sberro fecero dei volumi delle produzioni del cav. Debbasche e così dell' originale della sentenza *arbitrale,* e dell' originale della *Modaha,* avrebbero dovuto riconoscere che la legalizzazione dell' Interpetre non fu già dei segni che si vedono in piè della Modaha, ma delle firme in carattere ebraico di due commercianti della città di Tunisi Daniele Bonan, e Menahem Bellais, i quali conosciuto avendo i Notari sottoscritti alla *Modaha* e poscia defunti, e avuta pratica della loro foggia di apporre la firma agli atti per essi rogati, e riconoscendo quelle apposte all'atto del 14 Adar opera di loro, ciò certificarono all' interprete, il quale lo certificava al Console Spagnuolo; e per vero tale è l'indentità del segno di *Benzachin* apposto alla Sentenza arbitrale con il segno apposto alla *Modaha,* che *non può dubitarsi non sia opera della stessa mano;* avrebbero poi dovuto ritenere che non è prescritto ai Consoli delle Nazioni Europee presso i Popoli d'Oriente di conoscere le lingue Ebraiche, Caldaiche, Mussulmane; ma presso d'ogni

Digitized by Google

Consolato è un Interprete; e che perciò alla fedeltà di essi i Consoli si riportano, e riportandovisi appongono la loro legalizzazione a quella Carta che da essi è affermata; che se la Legge Consolare richiede che ad ogni atto estero sia apposta la legalizzazione del Console Italiano; questa Corte mai non disse in veruna parte della Sentenza che la Modaha fosse stata autenticata dal Console Italiano, nel che sarebbe consistito l'errore per aver supposto un fatto per vero che tale realmente non fosse. La Corte si attenne a sostenere la validità di quest'atto, malgrado i vizii intrinseci che contro di esso opponeano gli Sberro, come dai precisi termini delle loro comparse in causa qui sopra riportate si scorge. Ora questa era quistione di apprezzamento, e secondo il numero 4 dell'articolo 494 del Codice di Procedura Civile non può cader revocazione quando il preteso errore è un punto controverso sopra il quale i Giudici abbiano da pronunciare. E di vero la Corte confutò quei vizii intrinsici che alla Modaha si opponeano e dimostrò, come quei pareri, e quei responsi prodotti dagli Sberro non potessero affievolire il risultamento della protesta preventiva; e dopo tutti questi ragionamenti e confutazioni tolti dai testi di legge Ebraica pur venne a concludere che, *astrattamente dalla Modaha,* e così quand'anche niun caso se ne facesse, la carta del 16 Adar 5614 non potea avere nessuna forza, nessun valore, o vogliasi *arbitrato* o vogliasi *convenzione* o *transazione.*

« Considerando, circa il quarto appunto dedotto,

Digitized by Google

dacchè questa Corte abbia nei suoi ragionamenti attribuito il ritardo del cav. Debbasche a fare la produzione della protesta preventiva, a che fino a tanto non potesse avere passaporto per l'Europa, non avesse libertà d'azione, con ottenere la protezione del Governo Italiano, ch'ebbe poi con le lettere di naturalizzazione — che per riconoscere errore di fatto sarebbe stato d'uopo che la Corte avesse detto che il cav. Debbasche ottenea la naturalizzazione, e la protezione del Governo Italiano dopo che era stata recata da lui in appello la sentenza del Tribunale Consolare di Tunisi, e che perciò non potesse egli produrre la preventiva protesta. Ma la Corte ciò non disse, solo accennò che non avea Debbasche libertà d'azione prima che non fosse naturalizzato cittadino italiano; e la naturalizzazione poi, e la protezione del Governo Italiano non inducendo la necessità di subito produrre la Modaha, che tuttavia fu da lui presentata nella prima comparsa. Ed è poi qui opportuno di riportare uno dei motivi della Sentenza del Tribunale di Tunisi nei termini seguenti. —

« Che a chiarire il punto di fatto, cioè se le Tischere
« delle quali si disputa procedessero da operazioni
« relative alla società esistente fra gli Sberro e Deb-
« basche non fosse il caso di poter ordinare la pro-
« duzione in giudizio degli atti e documenti che il
« Debbasche possa avere consegnato al Console Ge-
« nerale Italiano per una questione pendente in via
« amministrativa tra lo stesso Debbasche ed Go-
« verno Tunisino.

Digitized by Google

« Conciossiachè questo motivo della Sentenza appellata verrebbe a dar spiegazione come il Debbasche, nonostante naturalizzato cittadino Italiano, non producesse in primo giudizio tutti i suoi titoli necessari alla causa, e dei documenti a lui appartenenti rimanessero presso il Consolato Italiano; ma neppure è necessario di addentrarsi nella presente sentenza in siffatta investigazione bastando per rimuovere la taccia di essersi errato in fatto, di osservare che il Cav. Debbasche colla presentazione della *Modaha* in appello si conformò all' art. 490 del Codice di Procedura Civile, secondo cui si possono dedurre in seconda instanza nuove prove, e così presentarsi documenti che non avessero ancora avuto sede in primo giudicio: e non altramente praticarono gli Sberro avendo anch'essi presentato carte che non erano state davanti ai giudici Consolari.

« Considerando circa la taccia quinta d' errore per essersi detto che la *Modaha* era protesta preveniva quando due giorni prima il Debbasche avea acconsenfito ad un compromesso e alla nomina di arbitri — che questo compromesso di arbitri non mai fu veduto da nessuno, e l'allegare che in seguito vi abbia avuto parte il Debbasche, non basta, conveniva giustificarlo: e non serve che nella sentenza arbitrale siasi enunciato che erano stati eletti arbitri nelle persone di Caid-Nissim Samama, Hair Attal e Joseph Bembaron, imperocchè quella carta tutta intiera fu dal Debbasche impugnata: ora non avendo nessun valore, e la sua data essendo di due

Digitized by Google

giorni dopo alla data della Modaha, è facile scorgere che la Corte non potea, malgrado i vizii intrinséci che opponeanle gli Sberro, non riconoscerla qual protesta preventiva secondo le leggi Israelitiche nella sentenza riportata,

« Considerando, circa al sesto errore proposto in che siasi dalla Corte ritenuto che la *Modaha* fosse diretta a respingere le violenze del Caid Nissim, e nella Modaha di cui non si vegga menzione che nella protesta preventiva era prudente consiglio che il Debbasche non facesse speciale menzione del Caid Nissim quale uno dei suoi persecutori: per lui bastava secondo le Israelitiche leggi, che davanti notàri protestasse contro tutto che già fosse avvenuto, e fosse per avvenire a danno di se, sia spoglio, sia atti carpiti, sia giuramenti estorti: e tale protesta egli fece secondo quelle leggi, e anteriormente alla sentenza cosidetta *arbitrale* (tale contrassegnata dai primi Giudici l'atto 16 Adar 5614): ma il non avere egli Debbasche nella protesta preventiva specificatamente nominato il Caid-Nissim non impediva alla Corte di osservare che, quando uno dei notari, cioè Joseph Benzachin, con il collega suo apponeano la firma alla *Modaha* era libero di sua azione, e non così quando l'apponea alla sentenza arbitrale, perchè allora fosse sotto la pressione violenta del Caid Nissim, nel quale raccoglieansi tante qualità che sonosi nella sentenza impugnata e di sopra riportate, cioè specialmente di *giudice* l' una, di *cassiere* l'altra della Tunisina Dominazione.

Digitized by Google

« Considerando circa il settimo denunciato vizio di fatto nella sentenza del 21 giugno 1867 attribuito a che la Corte abbia supposto che la *Modaha* escludesse qualsiasi relazione d' interesse del cavaliere Debbasche cogli Sberro, mentre avesse egli stesso dichiarato in quest' atto che avea *affari* con i figliuoli del defunto Sberro: — che alla filologia ebraica conviene aver ricorso per dimostrare non esservi quell'errore: e nella lingua ebraica *Essech* ossia *affare* è termine generico che tanto vale ad esprimere contenzione, diritto da rivendicare, come lite a sostenere o altra qualunque faccenda: quando invece si avesse voluto riferire a società, i notari che redigeano l'atto avrebbero adoperato il vocabolo proprio legale *Sciutafund* ossia *società*, e tale vocabolo non avendo il Debbasche adoperato, col dire che avea *affari* con gli Sberro, non ammise che fossere Soci di lui stati mai, e non intese altro senonchè erano insorte contestazioni tra di loro.

« Considerando quanto all'ottavo errore finalmente cioè che siasi detto dalla Corte *falsa* la Tischera presentata dagli Sberro quando invece sia autenticata dal Consolato Italiano, il quale accerta che è conforme al suo originale, — che, solo equivocandosi si potè tacciare d'errore di fatto il ragionamento della Corte che si riferisce al terzo capo della sentenza che si vuol revocata. La Corte nel suo ragionamento quanto all'ultimo mezzo si fece carico di tutti gli appunti che il Cav. Debbasche opponea a quel documento sia intrinsecamente sia estrinseca-

Digitized by Google

mente, appunti che avea notati al Cav. Pinna, Agente e Console Generale Italiano in Tunisi, appena gli fu presentato, e ciò in lettera del 12 Giugno 1865: ma col dire che la tischera presentatagli non era da lui mai stata veduta, e sua assolutamente non era, e non recava il sigillo del Bey come avrebbe dovuto contenere; insomma l'intiera scrittura *da cima a fondo, davanti ed a tergo* fosse compiutamente falsa e contr'essa si protestasse; non mai accusò che fosse falsa la sottoscrizione apposta dal Console Italiano; essendo facile il comprendere che può essere apposta una legalizzazione da un'autorità a un documento che le sia presentato come vero ed originale, senza che questa autorità abbia ad investigare se sia un documento originale, ovvero una copia alterata, o peggio ancora un documento apocrifo. E per vero sia pur reale la firma del Kasnadar, Ministro degli Affari Esteri del Governo Tunisino, sia pur codesta firma legalizzata dal Console Italiano, non perciò sarebbe escluso che la tischera che fu presentata per quella legalizzazione al Console Italiano, presentatagli come vera e che in buona fede avesse legalizzato, non sia invece apocrifa od una creata all'opportunità, come sostenne il Cav. Debbasche, dando di ciò le ragioni tutte nella sentenza riportate, e le quali si leggono altresì nella suddetta lettera del 12 Giugno 1865 prodotta agli atti, e la ragione massimamente che la tischera presentatagli non recava il sigillo del Bey come quella vera rilasciatagli, e come usasse sempre quel dominatore di apporre.

Digitized by Google

« Considerando che per le cose finora discorse è dimostrato che la decisione emanata il 21 giugno 1867 non si fondò sulla supposizione di fatti, la verità dei quali fosse incontestabilmente esclusa: non si fondò sulla inesistenza di fatti, la verità dei quali fosse positivamente stabilita; e così non si verificarono gli estremi essenziali di cui è parola nel numero quarto dell' articolo 494 del Codice di Procedura Civile.

« Considerando, quanto a' documenti nel giudizio presente arrecati alla causa, che o si voglia dire di quelli che gli Sberro abbiano prodotti quasi attinenti alla medesima, e già vi si rispose trattando la quistione incidentale; o si voglia di quelli che niuna relazione hanno colla medesima causa: che tanto meno era il caso che gli Sberro a cotal mezzo si appigliassero per tentar di riuscire alla rivocazione di un giudicato, dove tutte le ragioni delle parti e i documenti presentati da esse furono a minuta rassegna sottoposti.

« Considerando che gli Sberro rimanendo soccombenti nella lite promossa in rivocazione devono sottostare alle spese, ed è giusto che rifacciano i danni al Cav. Debbasche, siccome ne fece egli specificata domanda in conclusioni, e l' articolo 506 dispone inoltre che l' attore in caso che si rigetti la domanda in rivocazione, debba essere condannato nelle spese e nella multa. — Per questi motivi — Rejetta ogni istanza dei clienti del Causidico Lertora, e così i documenti tutti in questo giudizio pro-

Digitized by Google

dotti, — Dichiara — Non ammissibile la domanda in rivocazione della sentenza di questa Corte del 21 giugno 1867, e condanna i medesimi Sberro nei danni come verranno accertati e liquidati in prosecuzione di causa, e nelle spese pure da liquidarsi davanti al Consigliere delegato mensile a mente dell'articolo 365 del Codice di Procedura Civile, e più nella multa di L. 100, e così nella perdita di detta somma già stata per essi depositata. — Genova questo giorno 19 del mese di luglio 1869. — Segnati: A. Cavagnari, — C. Nota Estensore — Marrè, — Grondona, — M. Paparoni, — G. Tassara V. Canc. »

La Corte di Genova dunque tornò sopra alla sua sentenza e la mantenne e si noti che vi erano la seconda volta tre Consiglieri che non avevano preso parte alla prima decisione.

Gli Sberro ricorsero alla Corte suprema di Torino dalla prima e dalla seconda sentenza e dedussero sei mezzi di cassazione contro la prima di esse, fra i quali quello del travisamento, quello della non efficacia dell'atto di *modaha* etc.

La Cassazione con elaborata sentenza in data del 24 agosto 1876 a relazione del compianto Valperga ff. di Presidente rigettò il ricorso.

Contro la seconda sentenza gli Sberro proposero otto mezzi di cassazione, ma dovettero soccombere anche la seconda volta.

La Corte suprema con sentenza del 6 settembre 1876 *enumerò e prese in esame tutti i nuovi*

Digitized by Google

documenti prodotti dagli Sberro e dichiarato che non erano decisivi, rigettò pure il ricorso.

E anche allora gli Sberro furono abilmente, calorosamente difesi, patrocinando la loro causa S. E. il Comm. Tommaso Villa attuale ministro di grazia e giustizia; e ciò nondimeno dovettero soccombere.

Son queste dunque le sentenze che si dicono estorte e leggermeute profferite dalla Difesa avversaria che poi è tanto tenera per la così detta sentenza arbitrale del suo morto Kaid.

Noi le abbiamo volute riportare tali e quali sotto gli occhi vostri. limitandoci a notare quelle cose che esigeva la nuova posizione della causa e voi avete visto, o Eccellenze, che il Debbasche ha guadagnato terreno. — I documenti ritrovati tra le carte della successione giustificano pienamente la verità delle conclusioni accolte dalla Corte di Genova.

Ma le sentenze che vi abbiamo sottoposte debbono oggi esser da Voi esaminate forse per decidere la causa del credito e dei danni reclamati? Debbono esser da Voi esaminati fatti e documenti all'oggetto di gettare la vostra saggia parola in mezzo a noi per togliere e giudicare i nostri piati in modo definitivo? No, Eccellenze, la vostra sentenza deve prendere da questo stato di fatto, da questo insieme di documenti, da queste sentenze pronunziate quel tanto che basti per convincersi — o che il Debbasche ha tanto torto e così potente e così sfacciatamente manifesto da ritenerlo un audace impostore e cacciarlo dall'aula

Digitized by Google

della giustizia: — o che la causa del Debbasche ha tali caratteri di gravità da non doversi permettere che gli eredi possano mettere le mani su quanto è stato assicurato della successione Samama, e portarselo via senza che prima sia definitivamente statuito su questa causa gravissima e sul credito ingente dal nostro cliente reclamato.

Se la Vostra sentenza riterrà trattarsi di causa di gravità somma, e vorrà cautelati i diritti, siano pure sottoposti all'alea della lite, del nostro cliente la causa proseguirà, *il giorno del giudizio* verrà e sarà fatta giustizia. Se la Vostra sentenza dicesse che il Debbasche è un impostore e che non ha nessun diritto possibile, Voi lo pregiudichereste per sempre. Ma Vi potreste sentir tranquilli, a ritenere non vero ciò che è provato da tanti documenti, ciò che il nostro cliente ha affermato durante, si può dire, la sua vita intera che ha miseramente logorata per correr dietro alla speranza della giustizia, e smentire ciò che due cospicue magistrature del Regno ritennero per provati! Guardate a quali commiserevoli ripieghi ha dovuto ricorrere per confutarci, in quali contraddizioni è caduta, a quali basse insinuazioni ha dovuto chieder soccorso. É egli mai possibile che ciò che è stato vero e indubitato a Genova, ciò che è stato vero e indubitato a Torino innanzi la Corte suprema, possa essere falso e insussistente a Lucca o a Firenze? Non vi è cosa giudicata, dicono gli avversari, perchè la sentenza non

Digitized by Google

fu tra le medesime parti. Noi non lo neghiamo, ma dobbiamc confessare che ci ripugna di veder tornare a giudicare il giudicato, di veder questo povero Debbasche nuovo Sisifo occupato a tirar su nuovamente il masso che già aveva toccato la cima. La verità è una sola.

Ma è poi così vero come gridano gli avversari che non vi sia cosa giudicata?

In questo stato di cose noi crediamo, o Eccellenze, di poter dirvi che le sentenze di Genova e di Torino devono bastare a Voi per accogliere oggi le nostre domande. E ve lo dimostreremo.

La Corte suprema nella sua sentenza del 3 aprile 1879 cassando il giudicato lucchese del 17 ottobre 1878, diceva:

« Sul secondo e terzo mezzo ha considerato, che « l'Appello Debbasche innanzi la Corte di Appello, « ad escludere la verificazione per perizia delle im- « pugnate scritte nella comparsa conclusionale del 27 « Settembre 1878, *più volte invocò il ragionamento « della sentenza del 15 agosto 1873, secondo la « quale l' ammissione di quel mezzo di istruzione « dovea dipendere dal giudizio estimativo di tutti i « documenti ed atti presentati, non che degli argo- « menti svolti nella causa: e domanda che siffatto « giudizio estimativo, in conformità di quella sen- « tenza si fosse fatto precedere alla pronunzia su « la domanda della verificazione, potendosi* (sono le « parole della comparsa) *anche senza questo mezzo « d'istruzione, rigettare un documento come falso,*

Digitized by Google

« *quando per altri argomenti e sufficienti presun-*
« *zioni si abbia il convincimento della falsità. A*
« *tale uopo in quella comparsa s' invocano le sen-*
« *tenze della Corte di Appello di Genova, confer-*
« *mate dalla Corte di Cassazione, che avrebbe ritenuta*
« *la falsità della tischera presentata in quel giudizio,*
« e s' invocano pure varie autorità dottrinali.

« Che a siffatto mezzo di difesa la denunziata
« Sentenza non risponde verbo. *Avrebbe dovuto la*
« *Corte entrare nello esame della giuridica influenza*
« *della sentenza del 1873, e indi passare all'altro,*
« *se nello stato del processo si fossero avuti docu-*
« *menti ed argomenti pe' quali fosse stato possi-*
« *bile pronunziare la verità o la falsità delle scritte*
« *impugnate senza il mezzo della verificazione, e in*
« *quel rincontro avrebbe dovuto la Corte esaminare*
« *quali legali argomenti si fossero avuti dalle in-*
« *vocate sentenze della Corte di Genova.*

Quali legali argomenti sorgono dalle invocate sentenze della Corte di Genova? — Ecco la questione posta dalla Corte suprema.

Esporremo brevemente le diverse ipotesi sul modo in cui coteste sentenze possono essere apprezzate e sull' influenza che possono avere nella causa del Debbasche.

O quelle sentenze hanno forza di cosa giudicata contro la successione Samama,

O avranno forza di cosa giudicata sui fatti da esse ritenuti;

O avranno forza di cosa giudicata almeno per

Digitized by Google

ciò che riguarda gli Sberro e così circa la inesistenza della società;

O avranno forza di un documento, di una prova qualunque;

O avranno almeno l'autorità di decidenti che in una identica causa indicano al magistrato una via da percorrere e gli offrono il risultato di studi già fatti, il consiglio dell'esperienza.

Prima Ipotesi. — Potrebbero le sentenze genovesi aver forza di cosa giudicata contro gli eredi Samama ove si provasse, come ci accingiamo a farlo nel giudizio di merito, che il Kaid Nissim ebbe cognizione della lite che agitavasi fra Sberro e Debbasche e si astenne maliziosamente dall'intervenire.

La Cassazione di Napoli stabilì questo principio in un suo giudicato del 2 febbrajo 1875 nella causa Uberti e Corrado (Giurisp. ital. Vol. XXVII, 6, 1, col. 447).

« S'egli è vero, dice la Cassazione napoletana, « che per regola generale *saepe costitutum est res* « *inter alios judicata aliis non praejudicare*, è del « pari incontrovertito che siffatto canone abbia *quan-* « *dam distinctionem* in taluni casi particolari. — « Ed uno di tali casi si è quello di colui che ab- « bia avuta conoscenza: *Cum quis de ea re, cujus* « *actio vel defensio primum sibi competit, sequenti* « *agere patiatur*. In tale occorrenza essendosi giu- « dicato di un suo diritto sotto il nome di un altro « la cosa giudicata gli nuoce; *in qua quasi sub al-* « *terius persona, voluntate nostra judicatum sit de*

Digitized by Google

« *jure nostro, ita nobis judicatum oberit.* » Seg. 13 ff. de inof. test. leg. 3 ff. de jur.; leg. 63 ff. de re jud.; Leg. 17, 11. 10; Leg. 21 ff. de injur; leg. 3 ff. de popul act; Donello, ad leg. *Saepe* ff. de re judicata.

E i compilatori della Raccolta aggiungono in nota: — « Quanto alle osservazioni fatte intorno « all' estensione della cosa giudicata egregiamente ha « detto la Corte che la medesima nuoce a chiun- « que (anche *terzo*) scientemente abbia lasciato che « altri contendesse di un diritto a lui principalmente « spettante. »

Se è vero questo principio, non ci sarà difficile dimostrare che non solo il Kaid Nissim fu sciente della lite che agitavasi a Genova, ma ancora che egli vi prese parte di sottomano che fornì agli Sberro mezzi, e documenti i quali poi furono a lui restituiti e fanno ora bella mostra di sè nel processo dei nostri avversarj, che egli infine e poi i suoi eredi fornirono i difensori agli Sberro, com' è, se non provato, largamente avvalorato dal fatto che S. E. il Comm. Villa legale di Moisè Samama, a cui è succeduto dopo la sua nomina a Ministro l' On. Avv. Mari, abbia sostenuto i ricorsi Sberro innanzi alla Cassazione di Torino.

E con prove più dirette ancora potremo provarlo. Lo proveremo colla corrispondenza fra il Kaid e Isacco Cattan mentre la causa Sberro pendeva a Tunis innanzi al Tribunale consolare, lo proveremo colla corrispondenza fra gli Sberro stessi

Digitized by Google

e il Kaid carte ritrovate nell'inventario e dalle quali risulta la scienza e l'ingerenza del Caid nella lite.

Seconda Ipotesi. — Se le sentenze genovesi non potessero per avventura aver forza di cosa giudicata contro gli eredi Samama nelle loro conclusioni di diritto, potranno però fare stato in quanto accertino dei fatti che ormai non potrebbero più essere contraddetti. La Corte suprema fiorentina ha deciso che « l'antica e la moderna giurisprudenza insegnano che le sentenze proferite *inter alios* se non « fanno prova *quoad jus*, cioè per le conclusioni « di diritto che in esse si leggono applicate, fanno « prova però *quoad factum*, accertano cioè la verità del fatto di cui esse ebbero a constatare l'esistenza. (Decis. del 3 febbrajo 1879, = Giuliani, Messeri e Demidoff — Vigliani Pres., Bicci estens. Annali Vol. XIII, P. 1, pag. 88.

E ugualmente decise la Cassazione di Torino con sentenza dell' 11 marzo 1875. (Giurisp. T. An. XII pag. 338).

Terza ipotesi — È indubitato che le sentenze genovesi formano cosa giudicata contro gli Sberro e però formeranno stato contro chiunque almeno per quanto riflette gli Sberro, e così per la non esistenza della pretesa società. Infatti se può essere lecito ai Samama di fare ammettere prove dirette alla propria difesa personale e dedurre tutte quelle eccezioni che sembra loro meglio, non può esser loro lecito di tentare di mostrare l'esistenza della società con Sberro, proponendo difese che sono agli Sberro personali e sulle quali è stato ormai irrevocabilmente deciso.

Digitized by Google

Risulterebbe dunque almeno incontrovertibile dalle sentenze genovesi che il Debbasche non era in società con Sberro, e così non sarebbero attendibili nè documenti, nè difese dirette a provare il contrario.

Quarta ipotesi — In ogni caso le sentenze genovesi dovrebbero valere come un documento e come un elemento di prova dei fatti in esse ritenuti (Cass. di Firenze 8 giugno 1874 — Rotti e Stefani — *Giurispr. ital.* vol. XXVI. p. 1. col. 710).

Quinta ipotesi — Infine coteste sentenze devono valere come autorità di cosa stata giudicata in caso perfettamente simile e fanno però nascere una presunzione del buon gius che assiste il nostro cliente.

Di queste ipotesi, prendete, Eccellenze, le più sfavorevoli, prendete pur quelle secondo le quali le sentenze di Genova e di Torino non varrebbero come documenti e come autorità. Noi oggi non discutiamo il merito della causa e per il nostro bisogno ci basta anche che consideriate quelle sentenze come documenti e come autorità in nostro favore. Ci basta; perchè non è necessario oggi provare come il diritto del nostro cliente sia certo ed incontrastabile, ma solo che si tratta di causa gravissima e che ci assistono gravi presunzioni di buon gius e assai probabilità di vittoria.

E come, Eccellenze, non convenire che le sentenze di Genova e di Torino non producano a nostro favore almeno la prova di quella probabilità di successo, chè basta perchè possiate accordare anche al nostro cliente quelle garanzie che hanno acquistato

Digitized by Google

altri creditori della succesione parimente contestati? Che mai varrebbe una sentenza definitiva se non bastasse almeno a creare una presunzione di buon gius a favore di chi l'ebbe propizia? Il Debbasche ha vinto gli Sberro e doveva vincere anche il Samama.

È indubitato che vi è *eadem ratio vincendi primi et secundi.*

Noi infatti abbiamo dimostrato come lo stato degli atti non sia variato da quel tempo in cui furono pronunziate le sentenze genovesi a oggi, se non in meglio pel nostro cliente. I documenti trovati nell'inventario, ed è quella una miniera che è ben lungi dall'essere esaurita, hanno posto in chiara luce le abbiette macchinazioni e le falsità del Kaid Nissim, del Kasnadar e degli Sberro. Noi abbiamo trovato la convenzione colla quale Sberro e il Kasnadar promettevano di dividersi il guadagno, abbiamo trovato il pagamento delle 90000 piastre al Kasnadar fatto dal Kaid Nissim in premio della forza prestata, abbiamo trovato la simulata ricevuta di Sberro da cui, purtanto, resulta il pagamento di piastre 65000 al Kasnadar come sua parte del guadagno (vedi documenti del deposito Rafanelli N. 13). Abbiamo trovato la lettera del Rabbino Nathan Burgel nella quale fa sapere al Kaid che la pretesa firma di Debbasche sotto la tischera (falsa) fu autenticata da lui *circa verso la mezzanotte* e per ordine del Kasnadar (detto deposito N. 5). Abbiamo trovato la lettera che il Kaid Nissim scrive da Parigi al Rabbino Burgel e lo ringrazia delle no-

Digitized by Google

tizie sull'affare Debbasche e gli raccomanda di proseguire ad informarsi, ma in segreto: « *Così Iddio ti conservi, prosegui ad informarti e non dire che io te l'ho detto* » (detto deposito N. 6). Si è trovato un appunto di pugno del Kaid di ciò che Debbasche domandava, fatto per suo uso e come parlando con sè medesimo, e in questo la prima partita suona così « *Primo — chiede al Kaid Nissim il rimanente della tischera* PRESA DA ME, piastre 340,000 » — e con alcune deduzioni e l'aggiunta del valore di marmi che conviene di avere avuto ed accettato salda il conto con uno sbilancio a favore del Debbasche di piastre 415,000 (detto deposito N. 47), Abbiamo trovato la corrispondenza da Parigi tra il Kaid e il Kasnadar e Isacco Cattan che ci dà la genesi della tischera falsa, e infine tanti documenti che forniscono altrettanti riscontri della verità delle nostre accuse contro il morto Samama.

Se esaminate dunque i fatti, se esaminate i documenti, se considerate la fallacia e l'artifizio con cui gli avversari hanno dovuto puntellare la loro difesa Voi, Eccellenze, sarete certamente persuasi del buon diritto del nostro cliente. La Vostra sentenza non potrà è vero prevenire il giudizio sulla verificazione di carattere e sul merito; ma dichiaratela la Vostra convinzione, dichiaratela, Eccellenze, e sarà nuova e splendida autorità a sostenerci nel cammino che ci resta a percorrere. E se i nostri avversari perfidieranno ancora e vorranno contrastare l'autorità del giudicato, noi potremmo anche esser paghi

Digitized by Google

invocare cinque voti di illustri consessi di autorevoli giureconsulti, due della Corte di Genova, due della Corte Suprema di Torino e quello che sarà il Vostro, Eccellenze.

Prima di por termine al nostro discorso, siamo costretti, e ce ne duole a dover combattere un ultimo argomento della difesa contraria e a difendere l'onore e la fama del nostro Cliente nel modo il più acre e più vituperevole attaccata.

Si dice: ma come è mai possibile e credibile che il Kaid Nissim volesse defraudare Debbasche dell'ammontare della tischera? — Non era il Kaid ricchissimo? — Non era colmo d'onori e all'apice dei suoi voti? — Dov'era il confronto che giustificasse l'invidia? L'invidia come i raggi del sole, percuote i monti non già le pianure e il Debbasche era troppo basso per meritare l'invidia del Kaid Nissim. Confrontate questi due uomini tra loro, il Samama non può essere truffatore e falsario, e il Debbasche invece può esser benissimo un impostore. — Dunque è assurdo il racconto del Debbasche, è incredibile, e come tale e venuto da lui contro di uomo quale fu il Caid, deve essere rigettato come una bassa impostura.

Se a simile argomenti si rimanesse in silenzio, sarebbe lo stesso che convenirne. Siamo dunque costretti, tirati per i capelli a rispondere, e risponderemo.

Digitized by Google

CAPO VI.

Chi sia stato il Kaid Nissim Samama e donde venne la sua fortuna.

Risulta dal libro conosciuto (pag. 103) che nell'anno 1850 il Kaid Nissim usciva dall'ufficio dell'Arad povero e dissestato. — Lo racconta egli stesso nelle sue memorie a proposito di un certo suo parente Eliau Samama che gli chiedeva l'adempimento di vecchie promesse.

« Io, sono oggi diciotto anni; scriveva nel giu-
« gno 1868, che sono uscito dall' ufficio dell' Arad,
« e quando sono uscito dall'ufficio, egli (quest' Eliau)
« stava meglio di me; *ed io mentre che ero sul pro-*
« *cinto di fallire, mi aiutò Iddio benedetto,* mi liberai
« ed ho guadagnato in altri lavori. »

In quell'anno o nel snccessivo egli si impiegò presso il Generale Mahmoud Ben-Ayad, ma rimase ancora in condizioni modestissime e nel 1853 lo vediamo implorare dal suo *padrone* una dilazione per pagare l'affitto della sua casa e chiedere in prestito qualche centinajo di piastre. (Vedi Memoria Ben-Ayad al Tribunale Civile della Senna pag. 8 e 9 ove sono riportate le lettere del Kaid). — È nell' anno 1854 che comincia la sua fortuna, quando morto improvvisamente il Bey Ahmed ottenute le grazie del Ministro Mustafà Kasnadar incomincia ad avere inge-

Digitized by Google

renza nell' amministrazione tunisina e ad esercitare tutte le sue malizie e la sua rapacità a carico dei creditori del Governo tunisino. Anche uno degli interessati alla successione Samama il Sig. Leone Elmilik tutore dei minori Hai e Mordohai Bellais afferma che la fortuna del Kaid ebbe principio coll' anno 1854. — (Vedi Memoria dell' Avv. P. L. Ferrigni alla R. Corte di Lucca pag. 19).

Dieci anni dopo egli era possessore di una immensa fortuna mentre le sue mani avevano largamente diffuso oro a sazietà a tutti i suoi congiunti ed amici. E in quell' anno appunto noi lo vediamo segnato a dito dal popolo tunisino come il parasita che gli ha succhiato il sangue e lo ha estenuato, e vediamo quel popolo sollevarsi a tumultuare ed attentare alla vita di lui, che prudentemenre riparava a Parigi, partendo di notte e di nascosto come fugge un deliquente.

Può proprio dirsi di lui come del proconsolo romano di cui parla Vellejo Patercolo: *entrò povero nella prorincia ricca e sortì ricco lei povera.*

Ecco l'uomo che i nostri avversari vorrebbero riabilitare e che l' autore della memoria avversaria (pag. 72) ha il coraggio di dire che si era conquistato il cuore dei suoi compatriotti! Il Generale Ben Ayad lo accusa di frodi e di falsità, perfino di aver falsificato i biglietti della Banca tunisina, il Governo del Bey lo accusa di peculato e di frode, alcuni dei suoi stessi eredi lo infamano, ma per i nostri avversari tutti mentiscono e non resta per essi che una

Digitized by Google

sola cosa di vero, la pura illibatezza di questo morto di fronte alla sfacciata voracità di audaci mentitori.

Una sentenza talmudica dice che « *alla pace vanno sempre compagne la verità e la giustizia* » ma se cio è vero bisogna pur dire che nel Kaid Nissim non vi fu mai verità e giustizia, perchè non ebbe mai pace. Pace egli non ebbe nella sua vita travagliata quando povero architettava le frodi che lo dovevan condurre alla fortuna. Non ebbe pace ricco in Tunisi, temente sempre l' ira e il furore della plebe, le rivalità dei grandi, la vendetta dei defraudati. Non ebbe pace fuori della sua patria quando esule e profugo viveva errante attaccato ai suoi cassoni di valori e di gioie che portava attorno cercando dove nasconderli e sottrarli a qualunque restituzione.

Non ebbe pace nella tomba sopra la quale da sette anni vengono i derubati a deporre il loro odio e la loro nota d'infamia, mentre gli eredi vi si contendono i male acquistati tesori. — Se non vi ha pace senza verità e senza giustizia convien dire, che il Kaid Nissim non conobbe che cosa fossero giustizia e verità, perchè pace non ebbe mai.

Che più? Il Kaid Nissim stesso è sorto ad accusarsi. Gli eredi

« l' un contro l' altro armato »

vollero inventariare, conservare e tradurre tutti i fogli ritrovati presso di lui e tra questi si trovò un suo libro di memorie chiamato *Libro conosciuto.* È un' opera postuma sventuratamente scompleta, perchè,

Digitized by Google

a quanto pare, mancano i volumi anteriori e non fu poi proseguita, ma sufficiente per conoscere a fondo il carattere dello scrittore, e se non la sua vita almeno le sue opinioni. Frodi, strozzi inauditi, sono notati in quel libro e notato il pingue risultato ottenuto coll' acre compiacenza dell' avaro: e il tutto in quel suo stile orientale lardellato di sentenze, di massime, di preghiere e di invocazioni a Dio perchè lo salvi da dovere restituire. *Dio guardi!* — Una fra le sue sentenze, di quelle che lasciava ai suoi figli per ricordo, è degna di osservazione: — « *Questo* « *è quello* che si suol dire: — Sai tu rubare? — « Rispose: so. — Gli disse: — Sai tu ricuoprire? « — Rispose: — Non so. — Allora gli disse: — « Se è così, ladro, ladro, ladro; usurpatore, usur- « patore, usurpatore, senza fede, senza fede, senza « fede. »

Secondo il Kaid Nissim, celebrato così a torto dai nostri contraddittori, l' onestà non consiste nel non rubare ma nel rubare, nascondere e non rendere (Dio guardi!). Ottima scuola a cui quel degno uomo volle informata tutta la sua santa vità!

E volete, Eccellenze, un altra prova che Vi scuopra tutta la nequizia di quel capolavoro di frode e d' ipocrisia che si chiamò il Kaid Samama? — Ve la fornisce pure egli stesso nella sua corrispondenza intima col Kaid Momo suo nipote. Questi, che doveva rendere i conti al Governo di Tunis e gli mancavano 300000 piastre, scriveva allo zio delle lettere dove si palesavano le sue ambascie, e chie-

Digitized by Google

deva a lui queste 300000 piastre facendogli intendere che in fin dei conti era lui, il Kaid Nissim, che le aveva avute, e questi invece di mandargli la somma rispondèva che guadagnasse tempo. E il Kaid Momo gli diceva che stava guadagnando tempo e sperava che poi Iddio provvederebbe acciecando gli occhi alle persone *che tramano verso di noi,* idest chè vogliono i conti, ma non celava il suo timore e si raccomandava perchè provvedesse lo zio a salvarlo. E le zio che fa? non manda mica i danari! risponde invece con una lettəra del 2 Kaada 1282 (29 maggio 1865) piena di buoni consigli: (Vedi Inventario Vol- XIII, pag. 237).

« Quanto al conto, certo che non chiederanno « il conto delle annate precedenti del tempo di vo- « stro padre. Non vi chiederanno altro che dopo « del conto vostro che avete già reso; cioè il re- « sto del vostro conto e il nuovo che vien dopo. « E quando vi chiedessero il vecchio non rispon- « dete. *Dite che lo ha già reso vostro padre di « felice memoria.*

« Badate di non temere neanche a parole *e che « non capiscano nulla di voi.*

« E quando vi chiederanno il conto che segue « al vostro, siccome vi mancano trecentomila, dite « che di questi voi avete pagato a Scialom Bessis « e che non ve ne ha dato tischere; dite anche che « avete pagato ad Abramo Beida e che non ve « ne ha dato tischere, ma che quelle di Abramo « Beida sono passate nel suo conto con noi, e mio

Digitized by Google

« zio non me ne ha dato tischere; scrivetegli ed esso « vi farà sapere l' occorrente. *Quanto a quelli di « Scialom, dite che gli furono rubati insieme ad « altri.* S' intendano fra di loro. Essi chiedano a « Scialom.... » E conclude col dire che in ultimo darà quel che potesse mancare delle 300,000 piastre.

Qual più efficace pittura degli artifizi di cotesto Samama tutto preghiere e benedizioni che

« Parea Gabriel che dicess' ave? »

Ecco l' uomo! Ricco di molti milioni egli non bada a compromettere il nipote e sè stesso per risparmiare sulle 300000 piastre dovute! E poi si dica che è assurdo che è incredibile che egli volesse, quando era povero, usurpare i denari di Debbasche! E poi si dica che non è possibile che costui invidiasse al Debbasche l' appalto dei marmi!

Ah voi, o Difensore avversario, dite che non vi era confronto possibile tra il Kaid e il Debbasche! Ma allora quegli non era che ai primi passi della sua fortuna. E fosse stato ricco, non per questo egli sarebbe stato meno avido e meno invidioso. Lo prova il fatto che abbiamo narrato.

È vero il detto di Bacone che a Voi piace citare, ma il gran filosofo inglese parla di quella invidia meno bassa e men riprovevole che rasenta l'emulazione, Noi ricorderemo piuttosto il detto del Duca di La Rochefoucanld: *L'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres.* = Non ba-

Digitized by Google

sta all' invidioso di esser colmo di beni, per cessar dall' invidia, come non bastava all' avaro Nissim!

« Fu il sangue *suo* d' invidia si riarso
Che se veduto avesse uom farsi lieto,
Visto *l'* avresti di livore sparso. »

Ma negli anni 1853 e 1854 non solo era possibile il confronto tra Nissim e Debbasche, ma quest' ultimo era fors' anche in migliore fortuna.

Ecco, Eccellenze, chi era il Caid Nissim Samama, ed è questo l' uomo che ci si dice incapace di frodi e di falsità!

Per la difesa avversaria non vi ha cosa più bianca della vita di costui e non vi ha nulla di più nero dei costumi del nostro cliente.

Giuseppe Debbasche è povero ma non merita nè ingiurie, nè scherno e molto meno da Voi, o Eredi del Kaid Nissim.

Voi avete frugato nella sua vita, voi e prima di voi il vostro morto, coi mezzi potenti di cui disponete, avete tutto ricercato e scrutato per screditarlo, ebbene che cosa avete trovato? Un certificato di 14 asserti negozianti di Tunisi, troppo compiacenti che in fine dice soltanto che è un uomo difficile negli affari. E non siete rifuggiti dall' infamarlo stampando una sentenza che lo condanna a sei giorni di carcere per furto e che la Corte di Appello di Torino il 9 maggio 1878 aveva cancellata.

Ma si legga la sentenza del Pretore urbano di

Digitized by Google

Torino del 22 Giugno 1867 e si dica se è mai possibile che il Debbasche abbia commesso il furto di due tovaglioli del valore di tre lire di cui venne imputato. — Si noti che i tovaglioli erano sopra un canterale dove il Debbasche li aveva posati nella camera a lui affittata, e che il querelante sostenne che egli aveva tentato di portarseli via! Chi sa come andarono le cose tra quell'oste e i suoi garzoni e quali malintesi vi furono tra essi parlanti il dialetto di Torino e quello allora quasi ignaro dell'idioma italiano nel diverbio che finì a pugni e calci addosso al povero Debbasche! Questi per evitare la carcere depositò 300 lire di cauzione il medesimo giorno e così non sfornito di mezzi, avrebbe tentato di rubar due tovaglioli da tre lire! — Il Pretore stesso che lo condannò ebbe a dire che *il vero non è sempre verisimile*. Tanto gli parve strana la cosa! — Il Debbasche appellò e incaricò l'illustre Vegezzi della sua difesa; ma poi, non sapendo esser necessaria la sua presenza non comparve, e la sentenza fu confermata in contumacia. — Ma di fronte al nessun valore della cosa che si pretendeva rubata, al fatto che questa non mancasse, al nessun bisogno del Debbasche in quel giorno, alla vita precedente illibata e alla stessa inverisimiglianza apparita anche al Pretore che lo condannava, dobbiamo concludere non esser possibile la bassa accusa portata contro il nostro cliente. Due tovaglioli da tre lire o li ruba chi ha fame o li ruba chi ha nel sangue il vizio del furto, quegli cui Gall avrebbe trovato nel cranio la

Digitized by Google

protuberanza del ladro. — Il Debbasche non aveva bisogno, avendo in tasca 300 lire da depositar per cauzione, ed è certo certissimo che nella sua lunga vita nessuno lo accusò mai di simili bassezze. — Esclusa l'abitudine viziosa ed escluso il bisogno, è certamente esclusa la colpa.

Nè noi ci maravigliamo che il Debbasche straniero in un paese di cui non comprendeva nè parlava la lingua, povero, solo, perseguitato si sia trovato ad essere rinchiuso nelle carceri dei debitori civili ed accusato di furto. Ciò non poteva accadere certamente al suo persecutore il Kaid Nissim Samama, che viaggiava circondato da un lusso orientale da far maravigliare la stessa Parigi e accompagnato da una intera tribù di parenti, di protetti e di servitori. Il Debbasche invece povero, ramingo era costretto a far debiti, era costretto ad alloggiare per le osterie le più infime e mal sicure dove gente rozza per un malinteso o un pretesto lo avrebbero potuto percuotere ed infamare. Ma tutto egli ha sofferto, tutto sopportato pazientemente retto da una sola speranza quella che la giustizia degli uomini non avesse a mancargli, e da una certezza quella che non mancherebbe di certo la giustizia di Dio. Egli abbandonò la patria, abbandonò la famiglia, abbandonò i suoi beni che furono o depredati o dilapidati e dedicò sè e la sua vita ad un unico pensiero, quello di smascherare il suo persecutore e di ottener giustizia contro di lui. Tutto egli ha affrontato, lunghi e disastrosi viaggi, spese che assorbirono in poco tempo quello che era sfuggito

Digitized by Google

alla rapacità del Samama, calunnie, persecuzioni, la carcere per debiti, le percosse, i pericoli e la fame, si anche la fame, retto dal solo pensiero che aveva prefisso a fine unico della sua vita. Ventisette anni di patimenti e di dolori lo conducono innanzi a voi, vecchio e cadente a implorare ancora giustizia. E i nostri avversari lo tacciano di *speculatore!*

Ma è mai possibile, Eccellenze, che costui abbia sostenuto e sostenga tante terribili lotte per una speculazione? — Bella convenienza quella di torturarsi tutta la vita per affannarsi dietro un incerto avvenire! — No, Eccellenze, si può inventare per fine di guadagno una storiella, si può architettare una frode, ma quando a questa storiella si sacrifica tutta intera la propria vita, non è possibile che si menta, non è possibile che questa sia un' impostura. Prestate fede, Eccellenze, a Giuseppe Debbasche, prestate fede ai suoi lunghi dolori; egli ormai non chiede più per sè; gli basta di poter andare a morire sopra una tomba armato della sentenza che riconoscerà la giustizia dei suoi lamenti e poter dire: io non avevo mentito; quì sotto imputridisce l'uomo che mi spogliò dei miei beni, che distrusse la mia esistenza. La giustizia degli uomini giunse troppo tardi; lo aveva colpito più pronta la giustizia di Dio.

Ed ora, Eccellenze, noi abbiamo finito. Noi vi esponemmo i fatti facendoci scrupolo di essere esatti e veraci. Esaminate ora nella quiete e nel raccoglimento i documenti della causa, esaminateli con

Digitized by Google

quella diligenza instancabile, con quello zelo prudente, con quell' acume divinatore che, uniti alla scienza e all' alta esperienza vostra, son tanto possenti nella ricerca della verità, tutto scrutate, tutto librate in giusta bilancia e giudicateci. Noi aspettiamo sereni il vostro giudizio certi come siamo di essere stati leali e veraci. Possano i nostri Avversarii aspettare con eguale tranquillità la Vostra sentenza.

Livorno il 14 novembre 1880.

Devotissimi

Avv. Tito Orsini
Avv. Enrico Ciaranfi
Avv. Adolfo Boelhouwer, *est.*

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVERTENZA

Nella compilazione del nostro lavoro siamo incorsi in una inesattezza e in una omissione.

Siamo stati inesatti a pag. 93 quando dicemmo che il preteso regolamento pel pagamento rateale fra il Debbasche e il Samama fu noto alla Corte di Genova e dichiarato falso. Sta invece che la Corte di Genova non vide il documento, ma dichiarò impossibile e contraddittorio un tal modo di ratizzazione colle parole che si leggono in principio della pag. 93. — È esatto peraltro che questo documento in un colla tischera sono quelli sui quali pende il giudizio di verificazione di carattere.

Siamo incorsi in omissione per non aver risposto all'ultima ipotesi della difesa avversaria (§. 6.° della Memoria) in cui si vorrebbe limitato a una somma certa e minima il sequestro giudiziario. L'art. 975 del Codice civile vuole una sola cauzione per tutti li interessati anche se fosse un solo che la richiedesse. (Art. 879 del Codice di procedura civile). E ciò abbiamo dimostrato al capo secondo della presente memoria.

Il tempo brevissimo a noi concesso per prepararla e stamparla, varrà a scusarci; e scuserà il tipografo (a cui siamo grati per la pena che di giorno e di notte si è data a compirla) degli errori qui appresso notati.

ERRATA-CORRIGE

Pag.	9	Riga	9	quavolta	qualvolta
«	19	«	22	anomale	anomala
«	20	«	12	*nest*	*n'est*
«	22	«	26	sentanza	sentenza
«	23	«	10	*rex*	*res*
«	36	«	7	parlare	parlarne
«	39	«	1	impieghi	impugni
«	47	«	23	sviluppo	viluppo
«	56	«	29	Debbaschere	Debbasche
«	64	«	30	Concessioue	concessione
«	69	«	21	Benzazachin	Benzakin
«	116	«	8	leggermeute	leggermente
«	116	«	29	potente	patente
«	118	«	4	nuovo Sisifo	come Sisifo
«	123	«	16	non varrebbero come	non varrebbero che come
«	128	«	21	*prorincia*	*provincia*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google